n° 44 | 21 novembre 2026 | ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto

Settimanale di approfondimento giuridico

17 ↘ | **PROVA PENALE**

Prove elettroniche transfrontaliere: ultimato l'adeguamento alle regole europee

32 ↘ | **TRUST**

Trust e divorzio: per la Cassazione la crisi coniugale non è un lasciapassare fiscale

60 ↘ | **ESECUZIONE PENALE**

Permesso di necessità: la Cassazione apre anche agli eventi cronici del congiunto detenuto

76 ↘ | **CONSUMATORE**

Comunicazioni elettroniche, la "riserva di umanità" va garantita dall'Agcom

88 ↘ | **COMMERCIO**

Dichiarazioni relative a prodotti cosmetici, chi li vende deve accertare la loro veridicità

Il Sole 24 ORE

Periodico settimanale / Anno XXXIII / n. 44 Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma

Gruppo Il Sole 24 ORE

Top24 Diritto Ai

L'intelligenza artificiale per risposte immediate e affidabili



Top24 Diritto si arricchisce con **24Ai Legal Assistant**, **l'intelligenza artificiale** che consente di ottenere risposte accurate a quesiti giuridici basate sulle **fonti garantite del Sole 24 ORE**.

Top24 Diritto Ai, il sistema informativo rivolto al **professionista legale**, si evolve in un vero e proprio **assistente di studio** che comprende tutti i prodotti e servizi del Gruppo 24 ORE.

SCOPRI LE NUOVE OFFERTE

top24diritto.it

24Ai
AFFIDABILE, AUTOREVOLE, RESPONSABILE

24 ORE PROFESSIONALE

La “fabbrica delle leggi” e la qualità delle prove

Non ci sono buone notizie sul fronte della qualità della legislazione prodotta dal Parlamento, dalle Regioni e dall’Unione europea. Dal ricorso eccessivo alla decretazione d’urgenza, talvolta di «fattura» non pregevole, passando per il progressivo «svuotamento» della produzione normativa da parte dei consigli regionali, fino all’uso eccessivo dello strumento del regolamento da parte dell’Unione europea: da queste «tendenze» in atto nella «fabbrica delle leggi», che emergono dal Rapporto 2026 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, pubblicato dalla Camera dei deputati e curato dall’Osservatorio per la legislazione e le politiche pubbliche, si desume che il traguardo della semplificazione sia ancora lontano.

Sarà poi interessante capire quale sarà l’impatto sull’ordinamento interno del decreto legislativo n. 188/2026, che completa l’assetto delle prove elettroniche. Il provvedimento, adottato in base all’articolo 19 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025), dichiara di operare «ad integrazione» del Dlgs n. 215/2025. Si tratta di un testo breve, ma che interviene sui profili più sensibili del sistema. Per la giurisprudenza civile proponiamo inoltre ai lettori approfondimenti sui temi del trust e del divorzio, mentre per il penale torniamo sul tema dei permessi di necessità concessi ai detenuti. Nell’amministrativo si approfondiscono le questioni legate alla tutela del consumatore nel settore delle comunicazioni elettroniche. Chiude la rassegna la sezione comunitaria, dedicata a prodotti cosmetici immessi sul mercato e pubblicizzati con determinate caratteristiche.

Sommario

PRIMO PIANO » pag 11

EDITORIALE

DIRITTO COSTITUZIONALE
Rapporto 2026 sulla legislazione, la semplificazione è ancora lontana
di Giulio M. Salerno
» PAG 12

LEGISLAZIONE

PROVA PENALE

IL DLGS PROVA PENALE - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Prove elettroniche transfrontaliere: ultimato l’adeguamento alle regole europee
Decreto legislativo 8 ottobre 2026 n. 188
» PAG 17

IL DLGS PROVA PENALE - GUIDA ALLA LETTURA
Sanzioni ai prestatori: dissuasive, proporzionate fino al 2% del fatturato mondiale annuo
Decreto legislativo 8 ottobre 2026 n. 188 - Mappa
di Laura Biarella
» PAG 20

GIURISPRUDENZA

LA SETTIMANA NELLE CORTI
Nonno che mantiene nipote, possibile il rimborso da parte degli ascendenti
di Laura Biarella
» PAG 25

CIVILE » pag 31

GIURISPRUDENZA

TRUST

IL TESTO DELL'ORDINANZA
Trust e divorzio: per la Cassazione la crisi coniugale non è un lasciapassare fiscale
Corte di cassazione - Sezione tributaria-civile - Ordinanza 12 ottobre 2026 n. 26643
» PAG 32

IL COMMENTO
L'imposizione proporzionale scatta con l'effettiva attribuzione finale
di Valeria Cianciolo
» PAG 36

CONDOMINIO

IL TESTO DELLA SENTENZA
Cappotto termico: sì se la riduzione dell'area dei balconi è minima e proporzionata
Corte di appello di Milano - Sezione II civile - Sentenza 20 aprile 2026 n. 1147
» PAG 41

IL COMMENTO
La pronuncia costruisce un equilibrio tra due esigenze che vanno protette
di Fulvio Pironti
» PAG 46

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime della Cassazione civile
di Mario Piselli
» PAG 50

IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime dei giudici di merito
di Federico Ciaccafava
» PAG 57

PENALE » pag 59

GIURISPRUDENZA

ESECUZIONE PENALE

IL TESTO DELLA SENTENZA
Permesso di necessità: la Cassazione apre anche agli eventi cronici del congiunto detenuto
Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 22 settembre 2026 n. 34005
» PAG 60

IL COMMENTO
Ai tre requisiti viene aggiunto l'evento patologico duraturo
di Giuseppe Amato
» PAG 64

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime della Cassazione penale
di Giuseppe Amato
» PAG 67

IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime dei giudici di merito
di Aldo Natalini
» PAG 71

AMMINISTRATIVO » pag 75

GIURISPRUDENZA

CONSUMATORE

IL TESTO DELLA SENTENZA
Comunicazioni elettroniche, la "riserva di umanità" va garantita dall'Agcom
Consiglio di Stato - Sezione VI - Sentenza 6 ottobre 2026 n. 7354
» PAG 76

IL COMMENTO
L'obbligo dello standard qualitativo risulta ragionevole e proporzionale
di Giulia Pernice
» PAG 82

COMUNITARIO » pag 87

GIURISPRUDENZA

COMMERCIO

IL COMMENTO
Dichiarazioni relative a prodotti cosmetici, chi li vende deve accertare la loro veridicità
Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione VIII - Sentenza 5 novembre 2026 - Causa C-435/25- Commento
di Marina Castellaneta
» PAG 88

Indice Analitico

LEGISLAZIONE

PROVA PENALE

Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.
» PAG. 17

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

AVVOCATO

Contratto di patrocinio - Contenuto - Mera esecuzione delle indicazioni del cliente - Esclusione.
(Cc, articoli 1176, 1218, 2236, 2697, 2730 e 2733)
» PAG. 51

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Incompetenza - Dichiarazione emessa dal giudice dichiarato competente - Mancata richiesta d'ufficio del regolamento - Richiesta della parte - Ammissibilità.
(Cpc, articoli 42, 45 e 47)
» PAG. 51

CONDOMINIO

Amministratore - Revoca giudiziaria - Gravi irregolarità - Ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e la nomina di un nuovo amministratore - Grave irregolarità sanzionata con la revoca - Sussistenza.
(Cc, articolo 1129)
» PAG. 57

Assemblea - Impugnazione delle deliberazioni - Valore della causa - Determinazione.
(Cc, articoli 1123, 1135, 1362, 1363, 1366 e 1370)
» PAG. 51

Comunione - Bene comune - Detenzione esclusiva da parte di un comproprietario - Cessazione del titolo contrattuale - Restituzione del bene «alla comunione» - Rilascio dell'intero immobile - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di comodato immobiliare.
(Cc, articoli 1102, 1103, 1108 e 1803)
» PAG. 57

Condomino minimo - Disciplina applicabile - Situazione di dissenso tra i partecipanti - Ricorso ex articolo 1105 del codice civile - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
(Cc, articoli 1105, 1117, 1129 e 1139)
» PAG. 57

Condomino negli edifici - Delibera assembleare - Cappotto termico - Proprietà esclusiva - Balconi - Efficientamento energetico - Bilanciamento di interessi - Interesse pubblicistico - Compressione minima della proprietà - Validità della delibera.
(Cc, articoli 1117 e 1120)
» PAG. 41

CONTRATTO

Assicurazione - Contro i danni - Debito indennitario dell'assicuratore - Funzione reintegrativa del patrimonio dell'assicurato - Natura di debito di valore fino alla liquidazione - Conseguenze - Rivalutazione automatica - Ritardo dell'assicuratore - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di indennizzo rivendicato per il furto di autoveicolo assicurato.
(Cc, articoli 1223, 1224, 1905 e 1908)
» PAG. 57

Comodato - Bene comune - Stipulazione del contratto da parte di uno solo dei comproprietari -

Inefficacia confronti degli altri comproprietari - Sussistenza - Fattispecie in tema di comodato immobiliare.
(Cc, articoli 1102, 1105, 1571, 1705, 1803, 2031 e 2032)
» PAG. 58

Contratto di subfornitura - Oggetto - Carattere di autonomia rispetto all'attività svolta dall'impresa - Necessità.
(Cpc, articoli 112, 157, 246 e 421; Legge 192/98, articolo 1)
» PAG. 51

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - Incendio - Responsabilità del conduttore - Presunzione di colpa ex articolo 1588 del codice civile - Operatività - Prova contraria - Contenuto - Fatto del terzo - Identificazione del responsabile - Irrilevanza.
(Cc, articoli 1588 e 2697)
» PAG. 58

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - Totale distruzione dell'immobile locato causata da incendio - Conseguenze - Estinzione della locazione - Mancato superamento della presunzione di colpa a carico del conduttore - Risoluzione imputabile allo stesso conduttore - Sussistenza - Effetto ulteriore - Risarcimento del danno in favore del locatore - Spettanza.
(Cc, articoli 1218, 1223, 1463 e 1588)
» PAG. 58

CONTRATTO BANCARIO

Conto corrente - Azione di ripetizione di indebito da parte del correntista - Presupposti.
(Cc, articoli 1326, 1418, 1823 e 2033)
» PAG. 52

ESECUZIONE CIVILE

Opposizione - Terzo titolare di diritto reale sul bene staggito - Proposizione dell'opposizione ex articolo 617 del Cpc - Inammissibilità.
(Cpc, articoli 617, 619 e 620)
» PAG. 52

ESPROPRIAZIONI

Occupazione di spazi pubblici - Canone - Assimilabilità al canone locatizio - Esclusione - Conseguenze.
(Cc, articolo 2948)
» PAG. 52

FALLIMENTO

Azione revocatoria - Rapporto di conto corrente - Atti estintivi di posizioni passive - Effetti.
(Legge fallimentare, articoli 67 e 70; Cc, articoli 1823, 2727 e 2729)
» PAG. 52

Crediti - Privilegiati - Versamenti non effettuati dal datore di lavoro alla previdenza complementare - Natura retributiva - Conseguenze.
(Cc, articolo 2751-bis)
» PAG. 52

Effetti del fallimento - Decorrenza - Termine finale stabilito dalla pubblicazione della sentenza - Sussiste.
(Legge fallimentare, articoli 44 e 67)
» PAG. 53

Effetti del fallimento - Rapporti giuridici pendenti - Leasing e contratto di locazione - Subentro ex lege del curatore - Accertamento da parte del giudice - Sussiste.
(Cc, articoli 1140, 1143, 1590 e 1595; Legge fallimentare, articolo 80)
» PAG. 53

Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Crediti nei confronti dell'impresa - Procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore - Conseguenze.
(Dlgs 385/93, articolo 83; Cc, articoli 2358, 2519, 2525 e 2529)
» PAG. 53

IMPUGNAZIONI

Impugnazioni civili - Appello - Difetto di specificità della censura - Ordinanza di inammissibilità dell'appello - Effetti.
(Cpc, articoli 348-bis e 350; Cc, articoli 2051 e 2055)
» PAG. 50

Impugnazioni civili - Appello - Eccezione ritenuta infondata in sentenza - Parte vittoriosa - Nuova riproposizione della stessa con appello incidentale - Necessità.
(Cc, articoli 1388, 1704; Cpc, articoli 112, 346 e 360)
» PAG. 53

Impugnazioni civili - Appello - Specificità dei motivi - Contenuto.
(Cpc, articolo 342)
» PAG. 53

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancata ammissione di mezzi istruttori per inconcludenza dei medesimi - Onere del ricorrente.
(Cpc, articoli 178, 189, 480 e 615)
» PAG. 53

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Vizio di omessa pronuncia - Presupposti - Differenze con l'omessa motivazione.
(Cpc, articoli 112 e 360)
» PAG. 54

LAVORO E FORMAZIONE

Estinzione del rapporto - Trattamento - Legittimazione del lavoratore alla domanda di ammissione al passivo per le quote non versate - Ammissibilità.
(Cc, articolo 2120; Legge 296/06, articolo 1)
» PAG. 54

NOTIFICAZIONI

Civili - Notifica della sentenza alla parte personalmente anziché al difensore - Inidoneità alla decorrenza del termine breve - Sussiste.
(Cpc, articoli 170, 285, 325 e 326)
» PAG. 54

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Controversie - Azione di regresso

dell'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro - Congruità dell'indennizzo - Prova.
(Dpr 1124/65, articoli 10,11 e 85)
» PAG. 54

PROCEDIMENTI SPECIALI

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Composizione della vertenza - Statuizione sulle spese - Criterio della soccombenza virtuale.
(Cpc, articoli 91, 92 e 96)
» PAG. 54

PROCEDIMENTO CIVILE

Domanda giudiziale - Contestazione sulla titolarità del diritto azionato - Ammissibilità anche in grado di appello - Sussiste.
(Cpc, articolo 345)
» PAG. 54

PROVA CIVILE

Consulenza tecnica - Contestazioni - Formulazione anche nella comparsa conclusionale o in appello - Ammissibilità.
(Cpc, articoli 101, 189, 190, 195, 345 e 356)
» PAG. 55

Prova documentale - Disconoscimento di scrittura privata - Mancata proposizione dell'istanza di verificazione - Effetti.
(Cc, articoli 1227 e 2697; Cpc, articoli 214 e 216)
» PAG. 55

SENTENZA CIVILE

Pubblicazione - Data del provvedimento redatto in modalità digitale - Rilevanza dell'attestazione di deposito da parte del cancelliere.
(Cpc, articoli 33, 327 e 430)
» PAG. 55

SOCIETÀ E IMPRESE

Fusione e scissione - Incorporazione - Estinzione della società incorporata - Ricorso per cassazione nei confronti della incorporata - Conseguenze - Nullità dell'atto - Sanabilità.
(Cpc, articoli 163, 164, 366, 380 e 702-bis)
» PAG. 55

SPESE DI GIUDIZIO

Spese di giudizio civili - Responsabilità aggravata ex articolo 96 del cpc - Presupposti.
(Cpc, articoli 96, 132 e 360)
» PAG. 56

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Successione - Immobili non comodamente divisibili - Conseguenze - Attribuzione ad un coerede - Valutazione del giudice secondo opportunità - Sussiste.
(Cc, articoli 703, 718, 720, 1703, 1710, 1711, 1712, 1713 e 2697)
» PAG. 56

Successione - Più donazioni effettuate dal de cuius - Riduzione - Criteri.
(Cc, articoli 554, 555, 558, 559 e 560)
» PAG. 50

Testamento - Determinazione di sostituzione fedecommissaria o costituzione di usufrutto - Presupposti della sostituzione fedecommissaria.
(Cc, articoli 588, 789, 1362, 1363 e 1365)
» PAG. 56

TRUST

Accordi di divorzio - Negoziazione globale - Esenzione tributaria - Conferimento di beni propri - Vincolo di destinazione - Segregazione patrimoniale - Imposta sulle successioni e donazioni - Trasferimento effettivo di ricchezza - Beneficiario finale - Imposta fissa di registro - Capacità contributiva.
(Legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 19; Dl 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, articolo 2, comma 47; Costituzione, articolo 53; Tuir, articolo 73, comma 1; Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989 n. 364, articolo 2; Cpc, articoli 360, comma 1, n. 3 e 711, comma 4; Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, articoli 6 e 12)
» PAG. 32

VENDITA

Garanzia - Evizione - Presupposto - Perdita del diritto acquistato - Indipendentemente dalla colpa del venditore - Sussiste.
(Cc, articoli 1476, 1483, 1486 e 1489)
» PAG. 56

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

APPELLO PENALE

Parte civile - Sentenze di proscioglimento - Appellabilità ai fini civili - Ammissibilità - Ragioni.
(Cpp, articoli 76, 576 e 593, comma 3; Dlgs n. 150 del 2022, articolo 34, comma 1)
» PAG. 71

Reformatio in peius - Divieto - Ambito - Indicazione.
(Cpp, articolo 597, comma 3)
» PAG. 71

Azione civile - Spese - Giudice d'appello - Liquidazione d'ufficio - Esclusione - Ragioni.
(Disposizioni di attuazione al Cpp, articolo 153)
» PAG. 71

CIRCOLAZIONE STRADALE

Omissione di soccorso - Ambito - Fuga in conseguenza di incidente stradale - Natura - Di pericolo - Sussistenza - Perfezionamento - Obbligo di prestare soccorso - Adempimento - Indicazione.
(Codice della strada, articolo 189)
» PAG. 71

ESECUZIONE PENALE

Ordinamento penitenziario - Modalità del trattamento - Permessi di necessità - Eventi familiari di particolare gravità - Nozione - Condizione patologica cronica del congiunto del detenuto - Valutabilità - Fattispecie.
(Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 30, comma 2)
» PAG. 60

FISCO

Reati tributari - Circostanze attenuanti - Lieve entità del danno - Inapplicabilità.
(Cp, articolo 62, numero 4; decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74)
» PAG. 68

Reati tributari - Rappresentanza legale - Mancanza - Indicazioni - Responsabilità per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Conseguenze.
(Dlgs 74/2000, articolo 5)
» PAG. 71

IMPUGNAZIONI

Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Diffamazione - Sindacato della Corte di legittimità.
(Cpp, articolo 606; Cp, articolo 595)
» PAG. 68

Impugnazioni penali - Sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio - Giudizio abbreviato - Estensione della limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero - Esclusione.
(Cpp, articoli 443, 550 e seguenti; 593)
» PAG. 67

INTERNET E INFORMATICA

Diffamazione - A mezzo internet - Titolarità dell'indirizzo IP di spedizione dei messaggi diffamatori - Accertamento tecnico - Necessità - Esclusione - Condizioni.
(Cp, articolo 595; Cpp, articolo 192)
» PAG. 72

MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Compito del giudice - Valutazione della vicenda cautelare a prescindere dai motivi.
(Cpp, articolo 309)
» PAG. 68

PROCESSO PENALE

Decreto che dispone il giudizio - Avviso sulla facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa - Mancanza - Nullità - Esclusione - Ragioni.
(Cpp, articolo 429, comma 2)
» PAG. 72

Decreto che dispone il giudizio - Mancata sottoscrizione dell'ausiliario del giudice - Nullità - Esclusione - Ragioni.
(Cpp, articoli 178 e 429, comma 2)
» PAG. 72

PROVA PENALE

Mezzi di prova - Prova documentale - Acquisizione di screenshots - Formalità.
(Cpp, articoli 187 e seguenti, 234)
» PAG. 67

Prove acquisite nel fascicolo del dibattimento - Utilizzabilità - Sussistenza.
(Cpp, articoli 431 e 526)
» PAG. 72

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Con violenza sulle cose - Elemento oggettivo - Violenza manutentiva e violenza reitegrativa - Reato - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
(Cp, articoli 392 e 393)
» PAG. 72

Ricettazione - Ricezione di una pluralità di beni - Conseguenze - Pluralità di reati - Eventuale applicabilità della continuazione.
(Cp, articoli 81 e 648)
» PAG. 69

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Maltrattamenti in famiglia - Condotta abituale connotata da sopraffazione e vessazione - Necessità - Contrasti rientranti nella normale dialettica familiare - Rilevanza penale - Esclusione.
(Cp, articolo 572)
» PAG. 72

Maltrattamenti in famiglia - Reato abituale - Consumazione - Conseguenze - Successione di leggi - Norma sopravvenuta sfavorevole - Applicabilità.
(Cp, articolo 572)
» PAG. 69

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Soggetto obbligato - Facoltà di sostituzione della somma stabilita dal giudice civile a titolo di mantenimento - Possibilità - Esclusione.
(Cp, articolo 570)
» PAG. 72

REATI CONTRO LA PERSONA

Adescamento dei minori - Atto rilevante - Indicazione.
(Cp, articolo 609-undecies)
» PAG. 73

Adescamento di minori - Clausola di riserva - Funzione - Indicazione.
(Cp, articolo 609-undecies)
» PAG. 73

Atti persecutori - Dichiarazioni della persona offesa - Attendibilità - Rapporti col soggetto attivo - Irrilevanza.
(Cp, articolo 612-bis)
» PAG. 73

Atti persecutori - In ambito giudiziario o amministrativo - Configurabilità - Condizioni.
(Cp, articolo 612-bis)
» PAG. 73

Diffamazione - Diritto di critica - Continenza - Applicabilità - Condizioni.
(Cp, articoli 51 e 595)
» PAG. 73

Diffamazione - A mezzo stampa - Diritto di cronaca giudiziaria - Obblighi del giornalista - Indicazione.
(Cp, articolo 595)
» PAG. 73

Diffamazione - Diritto di critica - Fattispecie.
(Cp, articoli 51 e 595)
» PAG. 69

Produzione di materiale pedopornografico - Consumazione - Luogo e momento di inserimento nel supporto telematico delle immagini ritraenti la persona minore - Rilevanza - Conseguenze - Luogo di ricezione - Competenza territoriale - Irrilevanza.
(Cp, articolo 600-ter)
» PAG. 73

Produzione di materiale pedopornografico - Pericolo di diffusione del materiale vietato - Necessità - Esclusione - Rappresentazione pedopornografica - Scopo sessuale - Accertamento giudiziale - Contenuto - Indicazione.
(Cp, articolo 609-ter, comma 1)
» PAG. 73

Violenza sessuale - Toccamento fugace e repentino - Reato - Configurabilità - Condizioni.
(Cp, articolo 609-bis)
» PAG. 74

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Corruzione per l'esercizio della funzione - Contenuto del patto corruttivo.
(Cp, articolo 318)
» PAG. 69

Corruzione - Traffico di influenze illecite - Differenze.
(Cp, articoli 318 e 346-bis)
» PAG. 70



Per l'informazione in tempo reale
ntplusdiritto.ilsole24ore.com

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dei privati - Esercizio abusivo della professione medica - Concreto svolgimento di atti tipici della professione - Rilevanza - Precisazioni.
(Cp, articolo 348)
» PAG. 74

REATO

Cause di estinzione - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione al pagamento di una somma a titolo risarcitorio - Condizioni.
» PAG. 74

Circostanze di reato - Circostanze attenuanti comuni - Danno di speciale tenuità - Applicabilità dell'attenuante - Condizioni - Valutazione globale dell'evento dannoso o pericoloso - Necessità - Conseguenze in caso di ricettazione di assegni, carte di pagamento e documenti.
(Cp, articolo 62, numero 4)
» PAG. 70

Contravvenzioni - Concernenti la polizia di sicurezza - Accensioni e esplosioni pericolose - Natura - Di pericolo - Sussistenza - Conseguenze.
(Cp, articolo 703)
» PAG. 74

Delitti contro la fede pubblica - Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
(Cp, articoli 62, n. 4, e 455)
» PAG. 74

Delitti contro la fede pubblica - Falso nummario - Accertamento mediante perizia - Necessità - Esclusione.
(Cp, articolo 455; Disposizioni di attuazione al Cpp, articolo 74)
» PAG. 74

Reato continuato - Determinazione degli aumenti di pena - Motivazione - Limiti.
(Cp, articolo 81, comma 2)
» PAG. 70

DIRITTO AMMINISTRATIVO

CONSUMATORE

Comunicazione elettroniche - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Poteri regolamentari - Poteri di vigilanza - Evoluzione tecnologica - Operatori del settore - Utenti finali - Riserva di umanità - Principio di non discriminazione tecnologica - Principio di trasparenza - Principio di imputabilità - Sindacato giurisdizionale.
» PAG. 76

DIRITTO COMUNITARIO

COMMERCIO

Commercio - Prodotti cosmetici - Messa a disposizione sul mercato - Pubblicità - Obblighi dei distributori - Dovere di diligenza - Portata - Dichiarazioni relative al prodotto - Commercializzazione dei prodotti cosmetici con il nome o il marchio del fabbricante - Ripresa da parte del distributore, senza modifiche, di una dichiarazione del fabbricante relativa al prodotto - Obbligo di diligenza - Informazione manifestamente errata - Possibile pratica commerciale sleale.
(Regolamento n. 1223/2009, articoli 6 e 20; Direttiva 2005/29/CE, articolo 3)
» PAG. 88



LIBRI E GUIDE

CODICE CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE E LEGGI COMPLEMENTARI

a cura di Giuseppe Finocchiaro

€ 27,00 | Pagg. **2.656**

SPESE DI SPEDIZIONE GRATIS

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME
NELLE LIBRERIE PROFESSIONALI
OPPURE ONLINE:
offerte.ilsole24ore.com/codicecivile26

L'intervento legislativo più innovativo della nuova edizione del codice è rappresentato dalla l. 23/09/25, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» che ha colmato una grave lacuna normativa determinata dal rapido sviluppo tecnologico. Da segnalare inoltre il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, che ha introdotto la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, il cui art. 9 ha inciso su numerose disposizioni del codice civile che regolano le società per azioni, in particolare sui sistemi di controllo.

SERVIZIO CLIENTI
tel. 02/30.300.600
servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Gruppo Il Sole 24 ORE

Primo Piano

EDITORIALE

DIRITTO COSTITUZIONALE
Rapporto 2026 sulla legislazione, la semplificazione è ancora lontana
di Giulio M. Salerno
» PAG 12

LEGISLAZIONE

PROVA PENALE

IL DLGS PROVA PENALE - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Prove elettroniche transfrontaliere: ultimato l'adeguamento alle regole europee
Decreto legislativo 8 ottobre 2026 n. 188
» PAG 17

IL DLGS PROVA PENALE - GUIDA ALLA LETTURA
Sanzioni ai prestatori: dissuasive, proporzionate fino al 2% del fatturato mondiale annuo
Decreto legislativo 8 ottobre 2026 n. 188 - Mappa
di Laura Biarella
» PAG 20

GIURISPRUDENZA

LA SETTIMANA NELLE CORTI
Nonno che mantiene nipote, possibile il rimborso da parte degli ascendenti
di Laura Biarella
» PAG 25

Rapporto 2026 sulla legislazione, la semplificazione è ancora lontana

Giulio M. Salerno
Ordinario di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Macerata

IL TEMA DELLA SETTIMANA

Prevalenza della decretazione d'urgenza, spesso accompagnata dal ricorso alla questione di fiducia; costante ridimensionamento della legislazione regionale, una tendenza rilevabile ormai dal 2021; forte crescita della produzione normativa dell'Unione europea, con una netta preferenza per i regolamenti. Sono queste le principali linee di tendenza che emergono dal «Rapporto 2026 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea», pubblicato dalla Camera dei deputati a cura dell'Osservatorio per la legislazione e le politiche pubbliche e realizzato con il tradizionale contributo dell'Istituto del Cnr, oggi ridenominato "ISTeG". Nell'intervento di apertura di questa settimana, il professor Giulio M. Salerno ripercorre i passaggi più significativi dell'importante rapporto.

In anteprima sul web il numero della settimana all'indirizzo
ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Anche quest'anno è stato presentato **il "Rapporto 2026 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea",** pubblicato dalla Camera dei deputati a cura dell'Osservatorio per la legislazione e le politiche pubbliche, e al quale hanno collaborato, come oramai da tradizione, l'Istituto (adesso ridenominato "ISTeG") del Cnr che si occupa delle tematiche regionali, l'Osservatorio sulle fonti dell'Università di Firenze, e il Servizio per i rapporti con l'Ue della stessa Camera dei deputati.

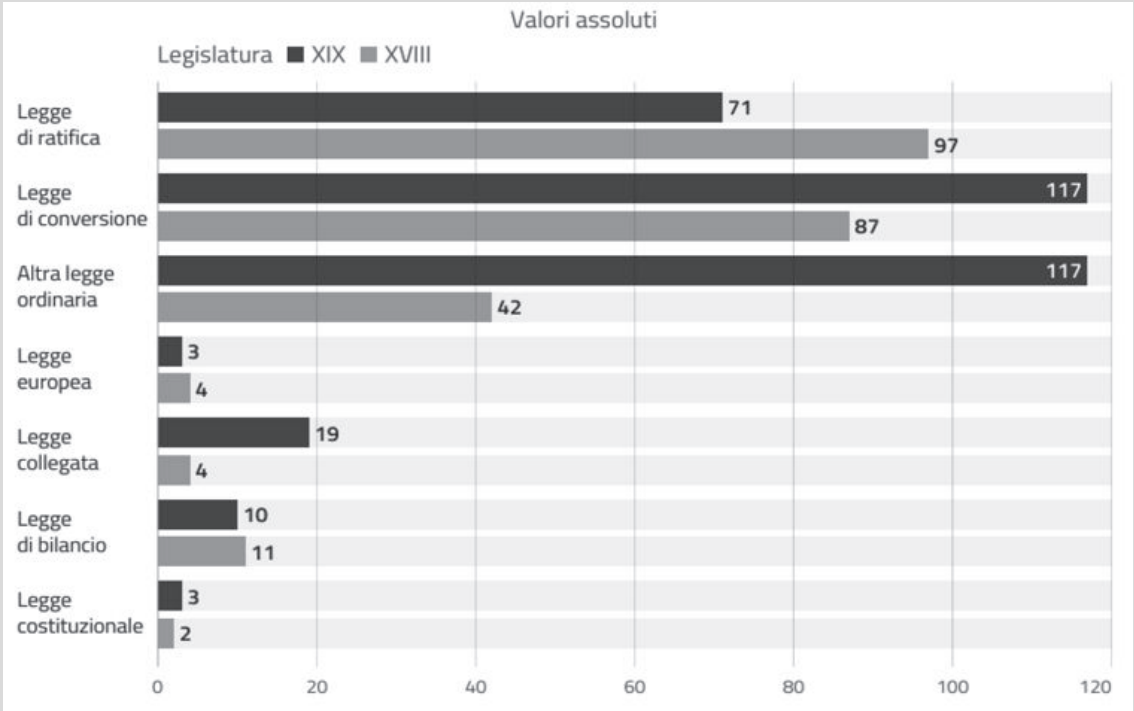
Il Rapporto offre non solo **un'ampia messe di dati quantitativi,** opportunamente analizzati anche in senso diacronico, ma anche **stimolanti riflessioni** sull'evoluzione della produzione legislativa complessivamente intesa. Infatti, con riferimento per lo più al 2025 e talora anche alla prima metà del 2026, l'analisi concerne sia **la normazione legislativa proveniente dallo Stato, sia le leggi (e i regolamenti) approvate dalle Regioni**, sia, infine, gli atti cosiddetti "legislativi" adottati dall'Unione europea. **Non manca, poi, un attento sguardo comparato sulla produzione legislativa in alcuni Stati stranieri (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna),** così come un interessante contributo su quella parte della giurisprudenza della Corte costituzionale che si è concentrata sul sistema delle fonti.

Insomma, da questo insieme di informazioni e di considerazioni il lettore può senz'altro **trarre numerosissimi spunti** per procedere a valutazioni di ordine complessivo sullo stato dell'arte delle molteplici "fabbriche della legge" che sono contemporaneamente all'opera e che producono, con ritmo sempre incalzante, le tante norme vincolanti per i cittadini: **lo Stato, le venti Regioni e le due Province autonome di Trento e Bolzano, e l'Unione europea.**

Prescindendo in questa sede, per ragioni di necessaria sintesi, dall'indispensabile apporto che proviene dalla comparazione con gli altri Stati, le indicazioni del rapporto risultano soltanto **in parte consolanti,** mentre per altri aspetti permangono alcuni fattori critici che inducono a mantenere alta l'attenzione e la vigilanza. Soprattutto, rimane ferma la necessità di apportare qualche novità **sui meccanismi che presiedono alla produzione delle leggi, sia sul versante dello Stato che delle Regioni**. Per quanto riguarda **le criticità** - che pure non mancano - **nei processi di determinazione della normativa dell'Ue, la questione ovviamente non dipende solo da noi, ma anche da noi.**

Partendo dallo Stato, gli aspetti più problematici sono sempre presenti. A partire dal rilevante **ricorso alla decretazione d'urgenza,** che tante questioni solleva sull'imprevedibilità, sull'incertezza e sulla mutevolezza della normativa di rango legislativo, oltre a quelli relative, più in generale, **il rapporto, sostanzialmente ribaltato, tra il ruolo del Governo e quello del Parlamento.** È pur vero, certo, che **la percentuale** di **leggi di conversione di decreti legge è leggermente diminuita (dal 35,2% al 34,4%)rispetto al totale delle leggi approvate**, e che il **numero delle parole** - un dato, per così dire, giuridicamente "crudo", ma comunque assai significativo per chi deve poi "leggere le leggi" e poi applicarle - contenute nei decreti legge convertiti si è, ancor più consistentemente, **ridotto (dal 69,9% al 57,2%)** del totale della normazione legislativa entrata in vigore. Ma, in ogni caso, è evidente il forte squilibrio - che è dato costante per i governi e le maggioranze parlamentari di ogni colore e forma - tra la normazione prodotta in via d'urgenza e quella prodotta in via ordinaria. **Uno squilibrio, accentuato dal sempre elevatissimo ricorso alla questione di fiducia (salito dal 51,7% al 55,6% dei casi dalla**

LA TIPOLOGIA DELLE LEGGI APPROVATE IN PARLAMENTO



Fonte: *Rapporto 2026 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*

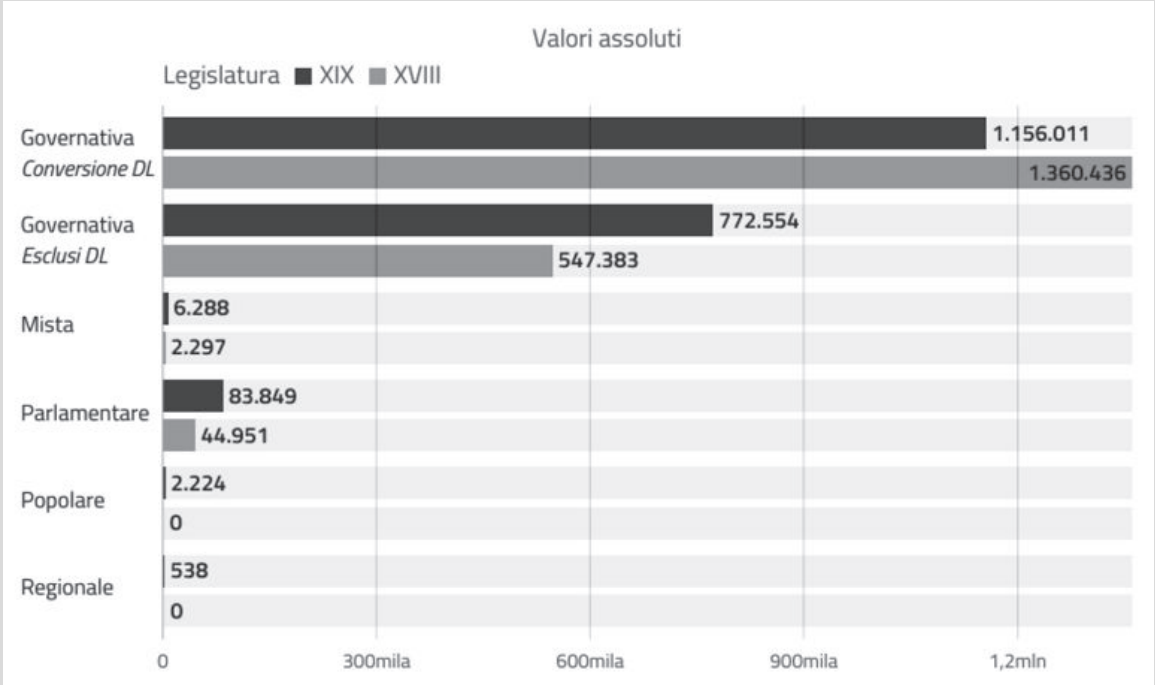
XVIII all'attuale XIX legislatura) che rende quasi superflue le discipline che pure esistono e che circondano di garanzie il procedimento parlamentare di produzione della legge al fine di assicurarne, per quanto possibile, l'adeguata qualità. Una qualità che va perseguita **non tanto per migliorare il profilo "estetico" del dettato legislativo,** quanto, come ha detto molto chiaramente la Corte costituzionale, per assicurare l'effettività di principi fondamentalissimi, come la certezza del diritto e l'eguaglianza davanti alla legge. Nulla ha sinora fermato la decretazione fermato, e **del resto neppure il ricorso alla delegazione legislativa appare strumento potenzialmente alternativo**, dato che i dati adesso presentati mostrano che **anche le deleghe legislative appaiono superiori a quelle adottate nell'intera scorsa legislatura (si è passati da 21 a 30 leggi contenenti deleghe).** Del resto, la delegazione comporta la successiva adozione dei provvedimenti legislativi di attuazione, e ciò comporta inevitabili ritardi, se non una questione delicata sul versante delle deleghe non attuate e quindi ancora pendenti. **Alla data del 1° maggio 2026, in particolare, risultano da adottare ancora 621 provvedimenti attuativi.**

Il Rapporto offre non solo un'ampia messe di dati quantitativi, ma anche stimolanti riflessioni sull'evoluzione della produzione legislativa

Circa le Regioni, le principali questioni che da qualche tempo sollecitano attenzione sono sostanzialmente confermate seppure con qualche leggera variazione rispetto al precedente Rapporto: **la diminuzione dell'attività legislativa e la centralità assunta dagli esecutivi regionali e il ruolo, per lo più ratificatorio, svolto dai Consigli regionali.**

Circa il numero complessivo di leggi regionali approvate, nel 2025 è stato di poco superiore a quello dell'anno precedente (593 rispetto a 581), ma comunque testimonia quella **costante tendenza al ridimensionamento della legge regionale che si può rilevare dal 2021 in poi.** Alcuni dati appaiano addirittura eclatanti, anche se sono collegabili al rallentamento dei lavori assembleari dovuto alla fine o all'inizio delle consiliature. **In alcune regioni, sono state approvate in tutto l'anno pochissime leggi, come le 13 in Emilia-Romagna o le 11 in Umbria.** Un dato che forse potrebbe far contenti coloro che si lamentano degli oneri che derivano dalla normazione, **ma che deve far riflettere sul ruolo politico-rappresentativo che le Regioni possono o intendere svolgere.**

LA PREVALENZA DEI DECRETI LEGGE



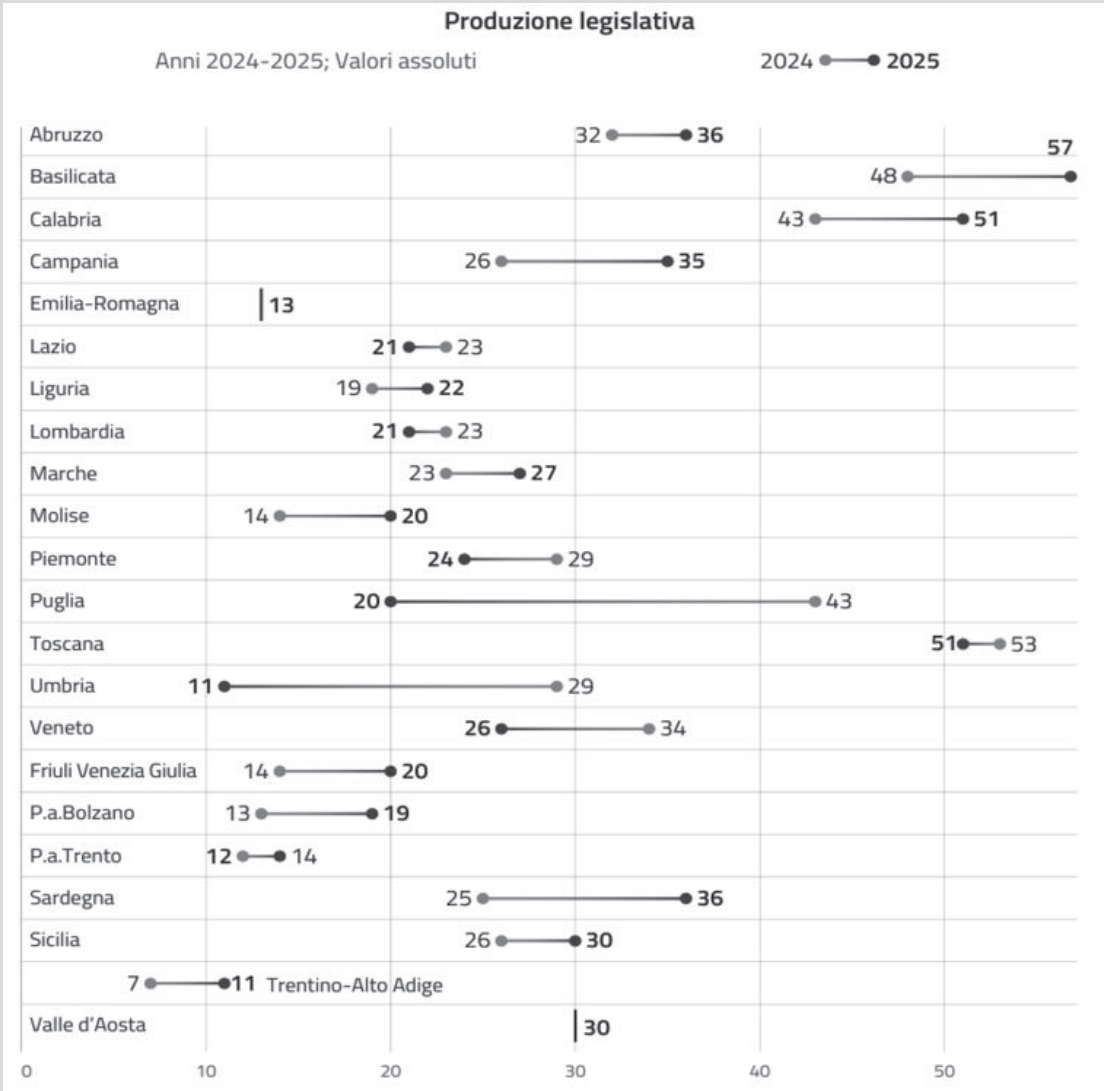
Fonte: *Rapporto 2026 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*

A nostro avviso, forse, più che puntare sul numero delle leggi, si dovrebbero puntare sul "peso" politico del messaggio legislativo di provenienza regionale. Innanzitutto, si dovrebbe riconsiderare l'orizzonte delle politiche pubbliche regionali e quindi dell'autonomia politica regionale. In un mondo sempre più in movimento, **il tradizionale contenzioso tra Stato e Regioni per l'accaparramento di alcune zone di confine appare ormai sterile, se non controproducente.** Essendosi consolidate le linee di reciproco intervento nelle materie di competenza concorrente così come tradizionalmente considerate, **andrebbe rivalutata,** per così dire, **dal basso l'autonomia politica regionale**, sia nella rilettura delle materie assegnate alla competenza concorrente, sia nella più intensa utilizzazione della competenza legislativa residuale. **Le Regioni, quindi, potrebbero assumere un ruolo di maggior protagonismo nella cosiddetta "governance strategia" e soprattutto "anticipatoria" rispetto allo Stato,** nei riguardi di questioni che stanno diventando centrali per gli interessi delle comunità territoriali, ad esempio, alla luce delle sfide imposte dalla denatalità, dalla tecnologia (dal digitale all'intelligenza artificiale), **dalla ricerca di nuove fonti di energia, dai mutamenti climatici.** Sfide che comportano conflitti politici, economici e sociali dai quali le Regioni non possono sottrarsi, e che anzi le devono vedere quali nuovi protagoniste della vita pubblica.

A nostro avviso, forse, più che puntare sul numero delle leggi, si dovrebbero puntare sul "peso" politico del messaggio legislativo di provenienza regionale

Quindi, si potrebbe affrontare con maggiore intensità, e anche con più intensa complementarietà, l'azione delle Regioni nelle numerose questioni che concernono le politiche pubbliche di chiara competenza regionale, **come quelle sociali** (sia in ambito socio-assistenziale, che in ambito sanitario), oppure quelle inerenti all'istruzione, in particolare circa l'istruzione e formazione professionale, o ancora lo sviluppo tecnologico negli ambiti economici e produttivi che sono di competenza regionale, o ancora i nuovi processi cognitivi. Interventi regolatori che dovrebbero rivolgersi non tanto alla promozione mediante strumenti finanziari, ma all'incentivazione, alla collaborazione tra pubblico-privato e al monitoraggio con finalità di innovazione strategica. Dunque, azioni non rivolte all'inseguimento delle politiche statali, e quindi al ritaglio di qualche specifica competenza,

L'ESPANSIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI



Fonte: *Rapporto 2026 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*

ma alla più ambiziosa costruzione di nuove politiche pubbliche che scaturiscono direttamente dai territori.

Insomma, andrebbe privilegiata una modalità di formazione della legislazione regionale che sia rivolta a costruire **veri e propri "laboratori di autonomia"** in cui utilizzare il metodo della previsione strategica, e non quello del mero aggiornamento conservativo delle discipline esistenti. **Tutto ciò aumenterebbe gli spazi decisionali delle Assemblee legislative**, e in tale quadro queste ultime potrebbero incrementare le attività di analisi, di indagine, di monitoraggio, di previsione, di programmazione e, quindi, in definitiva di progettazione legislativa. Occorrerebbe, poi, ridare slancio ai tanti canali di comunicazione tra le Assemblee e le realtà territoriali, che pure si sono sviluppati nel corso del tempo, e parimenti accrescere la collaborazione con il mondo della ricerca, cui assegnare una funzione proattiva nella costruzione delle strategie e delle politiche, e non soltanto di risposta alla richiesta di specifici servizi o prestazioni.

Da ultimo, qualche parola sulla produzione legislativa dell'Unione europea, che, nei primi due anni della X legislatura, **appare in forte crescita** (con una previsione prospettica di un aumento degli atti europei di circa 8% nell'intera legislatura) **e con l'ormai netta preferenza per i regolamenti (69%),** e quindi per una normativa europea sempre più omogenea, unifor-

GLI ATTI ADOTTATI DALL'ISTITUZIONE COMPETENTE

TIPOLOGIA DI ATTO E PROCEDURA (1)	8ª LEGISLATURA DEL PARLAMENTO EUROPEO (1° LUGLIO 2014-1° LUGLIO 2019)	9ª LEGISLATURA DEL PARLAMENTO EUROPEO (2 LUGLIO 2019-15 LUGLIO 2024)	10ª LEGISLATURA DEL PARLAMENTO EUROPEO (DAL 16 LUGLIO 2024 AL 30 SETTEMBRE 2026)
Procedura legislativa ordinaria (PLO)			
Regolamenti	280	289	108
Direttive	96	76	41
Decisioni	24	36	8
Totale atti PLO	**400**	**401**	**157**
Atti del Consiglio UE			
Regolamenti	413	539	251
di cui di esecuzione (*)	204	303	166
Direttive	29	18	7
Decisioni	1.949	2.236	1.165
di cui di esecuzione*	244	325	111
Totale atti del Consiglio dell'UE	**2.391**	**2.793**	**1.423**
Atti della Commissione			
Regolamenti	4.986	4.401	2.108
di cui delegati*	568	804	337
di cui di esecuzione*	3.568	3.129	1.597
Direttive	103	85	21
delle quali delegate*	32	56	12
delle quali di esecuzione*	24	15	5
Decisioni	3.484	3.539	1.747
delle quali delegate*	24	12	8
delle quali di esecuzione*	1.279	1.400	756
Totale atti della Commissione europea	**8.573**	**8.025**	**3.876**
Totale atti	**11.364**	**11.219**	**5.456**

(1) *I dati includono gli atti adottati dall'istituzione competente, indipendentemente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e dalla data di entrata in vigore o dall'eventuale successiva abrogazione. Gli atti di esecuzione computati nella tabella sono quelli espressamente denominati come tali ai sensi dell'articolo 291 del TFUE.*
(*) *Tipologia di atto esistente a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009.*
Fonte: *Banca dati EUR-Lex*
Fonte: *Rapporto 2026 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*

me e stringente per gli Stati membri. Si sta assistendo, tuttavia, **a una leggera ripresa del ricorso alle direttive** (che sono passate dal 19 al 26% degli atti complessivamente adotatti), così, forse, avvicinandosi alla posizione recentemente espressa dalla nostra Camera dei deputati nella relazione 2026 sulla partecipazione dell'Italia all'UE. Posizione secondo cui, se non dimostra la necessità del regolamento, la UE dovrebbe ricorrere normalmente alla direttiva. Anche l'UE deve affrontare, infine, problemi assai gravi circa la qualità, la chiarezza e la certezza del diritto europeo, a dispetto delle sofisticate strumentazioni che l'Unione adotta o promette di adottare (come i cosiddetti "omnibus").

In definitiva, il presente **Rapporto dimostra che disporre di "fabbriche delle leggi" capaci di offrire un quadro normativo comprensibile e facilmente applicabile da parte di ciascuno di noi, è un obiettivo ancora lontano da raggiungere.**

Decreto legislativo 8 ottobre 2026 n. 188
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 20 ottobre 2026 n. 244

Prove elettroniche transfrontaliere: ultimato l'adeguamento alle regole europee

Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 19;

Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

Visto il regolamento (UE) UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 28 maggio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ad integrazione del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, stabilisce le ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, di seguito denominato Â«regolamentoÂ».

ARTICOLO 2

Informazioni all'interessato

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, l'informa-

zione di cui all'articolo 13 del regolamento è effettuata in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. L'informazione effettuata ai sensi del primo periodo contiene altresì l'avviso della facoltà di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

ARTICOLO 3

Sanzioni amministrative

1. In caso di violazione delle disposizioni del regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la violazione degli obblighi di trasmissione di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, da 25.000 a 100.000 euro;

b) per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafi 5, 6, e 7 e 8, da 10.000 a 50.000 euro;

c) per la violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, da 100.000 a 1.000.000 di euro;

d) per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 7, da 10.000 a 50.000 euro;

e) per la violazione dei doveri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, da 500.000 a 1.000.000 euro;

f) per l'inottemperanza di cui all'articolo 16, paragrafo 10, da 600.000 a 1.200.000 euro.

2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;

d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;

e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorità competenti;

f) l'attività svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;

h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.

3. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al comma 2 o il fatto è di particolare gravità, quando la condotta tenuta ha impedito definitivamente l'acquisizione dei dati oggetto dell'ordine di produzione o ha comportato la perdita definitiva dei dati oggetto dell'ordine di conservazione è applicata una sanzione pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, laddove esso sia superiore all'importo massimo della sanzione previsto per la specifica violazione.

4. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dal giudice per le indagini preliminari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215 d'ufficio oppure su richiesta del procuratore della Repubblica di cui al medesimo articolo 6, comma 1, quando quest'ultimo è autorità di esecuzione.

5. Ai fini di cui al comma 4 le autorità di esecuzione si possono avvalere del personale indicato dall'articolo 13, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice per le indagini preliminari notifica agli interessati una specifica contestazione del fatto, con avviso che nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione, gli stessi possono far pervenire alla stessa autorità competente scritti difensivi e documenti. La notifica di cui al periodo che precede è disposta entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dall'autorità di esecuzione nel provvedimento adottato ai sensi degli articoli 16, paragrafo 3 del regolamento, ovvero dalla data in cui è pervenuta notizia di taluna delle violazioni di cui al comma 1. Il giudice per le indagini preliminari, decorso il termine di cui al secondo periodo, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. La decisione è in ogni caso comunicata all'autorità di emissione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, nonché, per le finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'autorità centrale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216.

6. Il pagamento avviene entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza mediante versamento ad apposito conto corrente intestato al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per la successiva destinazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

7. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione innanzi al tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono. L'opposizione è proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il tribunale provvede con sentenza, in composizione monocratica, senza intervento delle parti interessate, previo avviso almeno dieci giorni prima della data fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del secondo periodo è ammesso

esclusivamente ricorso per cassazione e unicamente per violazione di legge.

8. Per tutto quanto non diversamente disposto, si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 4

Mezzi di ricorso

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione può proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità.

2. Contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice il ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 325 codice di procedura penale in quanto compatibile. Contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, il ricorso è proposto, nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuta conoscenza dell'avvenuta acquisizione, innanzi al giudice per le indagini preliminari che decide a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse ai sensi del presente comma è ammesso solo per violazione di legge.

ARTICOLO 5

Misure per l'attuazione del capo V del regolamento (UE) 2023/1543

1. Per l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale, nonché la creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato in attuazione delle disposizioni di cui al capo V del regolamento, è autorizzata la spesa di euro 1.865.412 per l'anno 2026 e di euro 45.840 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede:

a) quanto ad euro 1.819.572 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) quanto ad euro 45.840 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025 n. 91.

ARTICOLO 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Guida al Diritto

Settimanale di documentazione giuridica

Direttore Responsabile Fabio Tamburini

Redazione
Carmine De Pascale (caposervizio),
Simona Gatti (vicecaposervizio),
Francesco Machina Grifeo,
Giampaolo Piagnerelli, Paola Rossi.

Sede legale e Direzione Viale Sarca n. 223, 20125 Milano. Registrazione Tribunale di Avezzano n. 117 del 27 luglio 1994.

Redazione Piazza dell'Indipendenza 23 B/C, 00185 Roma, Tel. 06 30226656, Fax 06 30226606

Gruppo Il Sole 24 ORE

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa

Presidente: Maria Carmela Colaiacovo

Amministratore delegato: Federico Silvestri

Il Sole 24 ORE Spa. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Servizio Clienti Periodici Piazza dell'Indipendenza 23 B/C, 00185 Roma. Tel. 02/30.300.600, Fax 06 30225400 oppure 02 30225400

Abbonamento annuale (Italia) Guida al Diritto (rivista + supplementi+ NT+ Diritto): € 329,00 IVA inclusa;
NT+ Diritto (versione digitale) con gli arricchimenti di Guida al Diritto 220,00 iva inclusa; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (Tel. 02/30.300.600; mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com).

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214
email: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

Stampa Str Press srl Via Carpi, 19 00040 Pomezia RM

Per il sito internet e la versione digitale di Guida al Diritto

www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com

ISSN 1590-0282

Decreto legislativo 8 ottobre 2026 n. 188 - Mappa
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 20 ottobre 2026 n. 244

Sanzioni ai prestatori: dissuasive, proporzionate fino al 2% del fatturato mondiale annuo

a cura di ***Laura Biarella***

Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali

Il regolamento rinvia agli Stati membri su più punti: designazione delle autorità, sanzioni, mezzi di impugnazione e infrastruttura informatica

È stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 244 del 20 ottobre 2026, il Dlgs 08 ottobre 2026, n. 188, che reca **«Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali»** in vigore dal 04 novembre 2026. Il testo si compone di **sei articoli**.

Un decreto di completamento

Il regolamento (UE) 2023/1543, applicabile dal 18 agosto 2026, consente all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di rivolgersi direttamente **al prestatore di servizi stabilito o rappresentato in un altro Stato, ingiungendogli, con un ordine europeo di produzione o di conservazione trasmesso mediante il relativo certificato** (EPOC o EPOC-PR), di produrre o conservare dati relativi agli abbonati, al traffico o al contenuto. Il meccanismo affianca, senza sostituirli (articolo 32 regolamento), l'assistenza giudiziaria e l'ordine europeo di indagine, sovente troppo lenti per prove volatili, e si fonda sulla fiducia reciproca. Pur direttamente applicabile, il regolamento **rinvia agli Stati membri su più punti**: designazione delle autorità, sanzioni, mezzi di impugnazione, infrastruttura informatica. **Il legislatore italiano ha proceduto per tappe.**

Il **Dlgs n. 215/2025** ha posto la disciplina di base, cui il nuovo decreto rinvia per l'individuazione del Gip e del procuratore della Repubblica competenti (articolo 6, comma 1, Dlgs n. 215/2025); il **Dlgs n. 216/2025** ha recepito la direttiva (UE) 2023/1544 su stabilimenti designati e rappresentanti legali.

Il Dlgs n. 188/2026, adottato in base all'articolo 19 della legge di delegazione europea 2024 (l. n. 91/2025), dichiara di operare **"ad integrazione" del Dlgs n. 215/2025** (articolo 1). **È un testo breve, ma tocca i profili più sensibili del sistema.**

L'informazione all'interessato

L'articolo 13 del regolamento impone all'autorità di emissione di **infor-**

mare senza indebito ritardo la persona i cui dati sono richiesti; il prestatore, invece, deve astenersene (sez. H dell'EPOC). L'informazione può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680. L'articolo 2 del decreto, fermo l'articolo 2, comma 6, del Dlgs n. 215/2025, rinvia per le modalità all'articolo 14 del Dlgs n. 51/2018, il decreto che ha recepito proprio la direttiva 2016/680. L'informazione resta collocata nel quadro della **protezione dei dati trattati a fini di giustizia penale**, cui il regolamento stesso rimanda per le deroghe. Il decreto aggiunge un contenuto necessario: **l'avviso della facoltà di ricorso ex articolo 4**, attuando l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento. L'informazione diventa il presupposto della tutela giurisdizionale, non un mero adempimento privacy.

Le sanzioni amministrative per i prestatori

L'articolo 15 del regolamento chiede sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, fino al 2% del fatturato mondiale annuo. **L'articolo 3 del decreto gradua sei cornici edittali:**

SANZIONI: COSÌ LE CORNICI EDITTALI

VIOLAZIONE	NORMA DEL REGOLAMENTO	SANZIONE (EURO)
Mancata trasmissione dei dati	articolo 10, parr. 2, 3, 4	25.000-100.000
Obblighi informativi sull'EPOC	articolo 10, parr. 5-8	10.000-50.000
Mancata conservazione dei dati	articolo 11, parr. 1, 2	100.000-1.000.000
Obblighi informativi sull'EPOC-PR	articolo 11, parr. 4-7	10.000-50.000
Riservatezza e integrità	articolo 13, par. 4	500.000-1.000.000
Inottemperanza dopo il riconoscimento	articolo 16, par. 10	600.000-1.200.000

Il legislatore italiano ha proceduto per tappe. Prima il Dlgs 215 del 2025, poi il decreto legislativo 188/2026

La scala riflette una precisa gerarchia di disvalore. La violazione degli obblighi di trasmissione è punita meno della mancata conservazione: **finché i dati esistono restano aperte vie alternative per acquisirli, la loro perdita le chiude.Le violazioni più gravi sono quelle che ledono la segretezza dell'indagine e la resistenza all'ordine già riconosciuto dall'autorità di esecuzione.**

Il comma 2 fissa i criteri di commisurazione: riprende quelli del considerando 70 (natura, gravità e durata, dolo o colpa, precedenti violazioni, capacità economica, nonché le dimensioni del prestatore, cui il considerando dedica attenzione con riguardo alle microimprese) e vi aggiunge **la cooperazione con le autorità, l'attività riparatoria e il grado di colpa valutato alla luce delle misure tecniche e organizzative adottate**.

Il comma 3 consente **di superare il massimo edittale, fino al 2% del fatturato mondiale dell'ultimo esercizio, quando la condotta abbia impedito in modo definitivo l'acquisizione o causato la perdita definitiva dei dati**. La formulazione non è limpida: non è chiaro se il concorso di più circostanze e la particolare gravità siano ipotesi alternative o requisiti cumulativi rispetto all'evento di perdita definitiva.

Procedimento sanzionatorio affidato al giudice penale

L'opzione più originale riguarda l'autorità che irroga la sanzione: non un'autorità amministrativa indipendente, bensì il **giudice per le indagini preliminari individuato dal Dlgs n. 215/2025, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica quando questi è autorità di esecuzione** (comma 4).

Il procedimento ricalca la legge n. 689/1981, richiamata in via residuale (comma 8): **contestazione entro 90 giorni** dalla scadenza del termine fissato ex articolo 16, paragrafo 3, del regolamento o dalla notizia della vio-

lazione; **30 giorni per scritti difensivi**; **ordinanza-ingiunzione motivata o archiviazione**.

La decisione è comunicata all'autorità di emissione e all'autorità centrale di cui all'articolo 8 del Dlgs n. 216/2025. Le somme confluiscono nel **Fondo unico giustizia** (comma 6). L'**opposizione** si propone **entro 30 giorni al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede lo stabilimento designato o risiede il rappresentante legale** (comma 7). Il tribunale decide in composizione monocratica, con sentenza, senza intervento delle parti e su sole memorie; è ammesso soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Mezzi di ricorso dell'interessato

L'articolo 18 del regolamento garantisce a chiunque **i cui dati siano richiesti un ricorso effettivo nello Stato di emissione, esteso alla necessità e proporzionalità della misura,** con termini e condizioni uguali a quelli dei casi interni analoghi. L'articolo 4 del decreto costruisce un doppio binario fondato sull'autorità che ha emesso o convalidato l'ordine:

- **ordine del giudice**: si applica la richiesta di riesame ex articolo 324 Cpp, e, in quanto compatibile, il ricorso per cassazione dell'articolo 325 Cpp;
- **ordine del pubblico ministero**: ricorso al Gip entro dieci giorni dalla conoscenza dell'acquisizione, deciso in camera di consiglio ex articolo 127 Cpp.

In ambedue le ipotesi **il ricorso per cassazione** è limitato alla **violazione di legge**. Il binario è coerente con l'articolo 4 del regolamento: poiché gli ordini sui dati di traffico e di contenuto spettano al giudice, **la via del Pm riguarda di fatto i soli dati degli abbonati e quelli richiesti per identificare l'utente**. Va segnalato uno scarto lessicale: il **regolamento** riconosce il ricorso alla persona **i cui dati sono "richiesti";il decreto lo attribuisce a quella i cui dati sono "acquisiti"** e fa decorrere il termine dalla conoscenza dell'acquisizione.

L'articolo 18 garantisce a chiunque i cui dati siano richiesti un ricorso effettivo nello Stato di emissione, esteso alla necessità e proporzionalità della misura

La tutela è dunque solo successiva: chi apprendesse dell'ordine prima della produzione dei dati non sembrerebbe poterlo impugnare. L'assimilazione al riesame reale è pragmatica, ma l'oggetto non coincide: qui **non si discute di un vincolo su una cosa, bensì di un'ingerenza nella vita privata già consumata**. Il decreto, inoltre, tace sulle conseguenze dell'accoglimento del ricorso sull'utilizzabilità dei dati. Resta all'interprete coordinare la disciplina con l'articolo 191 Cp. e con l'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento, che impone di valutare la prova nel rispetto dei diritti della difesa. Occorre tuttavia tener conto dell'articolo 2, comma 7, del Dlgs n. 215/2025, che sancisce l'inutilizzabilità dei dati acquisiti con un ordine emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal regolamento.

Sistema informatico decentrato

L'articolo 5 stanzia 1.865.412 euro per il 2026 e 45.840 euro annui dal 2027 per adeguare il sistema nazionale e **creare i punti di accesso al sistema informatico decentrato basato su e-CODEX** (capo V del regolamento). Per il resto vale la clausola di **invarianza finanziaria** (articolo 6).

L'obbligo di comunicare tramite tale sistema decorre da un anno dopo l'adozione degli atti di esecuzione della Commissione (articolo 34, paragrafo 2, regolamento). Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1550 è stato adottato il 28 luglio 2025, l'obbligo è operativo sin dall'applicabilità del regolamento, il **18 agosto 2026**, e il periodo transitorio dell'articolo 24 non ha trovato spazio. **Ai "mezzi alternativi più appropriati"** si ricorre ormai solo nei casi eccezionali dell'articolo 19, par. 5, reg. (ad esempio perturbazione del sistema, dimensioni dei dati, requisiti forensi). Il bilancio è in chiaroscuro.

Il decreto colma lacune non rinviabili, ma giunge in vigore il 4 novembre 2026, oltre due mesi dopo l'applicabilità del regolamento: nel frattempo le violazioni degli obblighi di esecuzione degli ordini (articoli 10, 11 e 13, paragrafo 4, regolamento) da parte dei prestatori stabiliti in Italia risultavano prive di una sanzione specifica, ferme le sanzioni previste dal d.lgs. n. 216/2025 per gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/1544.

Nella tabella sottostante si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nel d.lgs. n. 188/2026.

LA MAPPA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

NORMA	CONTENUTO
Oggetto e ambito di applicazione *(D.lgs. n. 188/2026, articolo 1)*	Definisce **oggetto e ambito di applicazione** del d.lgs., individuato nell'**introduzione di ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento**.
Informazioni all'interessato *(D.lgs. n. 188/2026, articolo 2)*	Contiene la disciplina sull'**informazione di cui all'articolo 13 del regolamento**, indirizzata alla persona i cui dati sono richiesti in merito alla produzione di dati sulla base di un ordine europeo di produzione. L'informazione è effettuata in conformità all'articolo 14 del d.lgs. n. 51/2018, che reca "Attuazione della direttiva 2016/680/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", norma che disciplina le limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato: quando i dati personali sono contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo del procedimento penale o dell'esecuzione penale, i diritti sono esercitati secondo le disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti (comma 1); l'informazione e l'accesso possono inoltre essere ritardati, limitati o esclusi per esigenze investigative, di sicurezza pubblica e nazionale o di tutela dei diritti altrui (comma 2). L'informazione contiene altresì l'avviso della facoltà di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 188/2026. Si prevede l'applicazione, per le comunicazioni nei confronti della persona i cui dati sono richiesti sulla base di un ordine europeo di produzione, della **disciplina prevista dall'ordinamento interno per il trattamento dei dati in ambito giudiziario**.
Sanzioni amministrative *(D.lgs. n. 188/2026, articolo 3)*	Reca al comma 1 la disciplina delle **sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per la violazione** degli articoli 10 (Esecuzione dell'EPOC - Certificato di ordine europeo di produzione), 11 (Esecuzione dell'EPOC-PR - Certificato di ordine europeo di conservazione), 13 (Informazioni all'utente e riservatezza) e 16 (Procedura di esecuzione) del regolamento: ***a)*** per la violazione degli obblighi di trasmissione di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, **da 25.000 a 100.000 euro**; ***b)*** per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafi 5, 6, 7 e 8, **da 10.000 a 50.000 euro**; ***c)*** per la violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, **da 100.000 a 1.000.000 di euro**; ***d)*** per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 7, **da 10.000 a 50.000 euro**; ***e)*** per la violazione dei doveri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, **da 500.000 a 1.000.000 di euro**; ***f)*** per l'inottemperanza di cui all'articolo 16, paragrafo 10, **da 600.000 a 1.200.000 euro**. Il comma 2 reca **indicazioni per la determinazione in concreto della misura delle sanzioni**: la natura, la gravità e la durata della violazione; il carattere doloso o colposo della violazione; le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione; le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione; la cooperazione dell'autore della violazione con le autorità competenti; l'attività svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione; la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato; il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al decreto. Il comma 3 prevede che, ove concorrano due o più delle circostanze di cui al comma 2 ovvero il fatto risulta di particolare gravità, quando la condotta tenuta ha impedito definitivamente l'acquisizione dei dati oggetto dell'ordine di produzione oppure ha comportato la perdita definitiva dei dati oggetto dell'ordine di conservazione, è applicata una sanzione pecuniaria **fino al 2 % del fatturato realizzato a livello mondiale** dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, laddove esso sia superiore all'importo massimo della sanzione previsto per la specifica violazione. Il comma 4 attribuisce la competenza ad applicare le sanzioni al **G.i.p. di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 215/2025**, che procede d'ufficio oppure su richiesta del procuratore della Repubblica di cui al medesimo articolo 6, comma 1, quando quest'ultimo è autorità di esecuzione. Il comma 5 reca **disposizioni procedurali**. Le autorità di esecuzione possono avvalersi del personale indicato dall'articolo 13, comma 4, della l. n. 689/1981. Il G.i.p. notifica agli interessati una specifica contestazione del fatto, con l'**avviso che nel termine di 30 giorni dalla notificazione possono far pervenire scritti difensivi e documenti**. La notifica è disposta entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'autorità di esecuzione nel provvedimento adottato ex articolo 16, paragrafo 3, del regolamento, ovvero dalla data in cui è pervenuta notizia di taluna delle violazioni di cui al comma 1. Decorso il termine per le difese, esaminati i documenti e gli scritti difensivi, il giudice, se ritiene fondato l'accertamento, **determina con ordinanza motivata la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone obbligate solidalmente**; altrimenti **emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti**.

NORMA	CONTENUTO
Sanzioni amministrative *(D.lgs. n. 188/2026, articolo 3)*	La decisione è in ogni caso comunicata all'autorità di emissione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, come pure, per le finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1544, all'autorità centrale di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 216/2025. Il comma 6 prevede che il pagamento della sanzione avvenga entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, tramite versamento ad apposito conto corrente intestato al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, per la successiva destinazione di cui all'articolo 2 del d.l. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008. Decorso inutilmente il termine per il pagamento, si procede alla **riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali**. Il comma 7 prevede che avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammessa **opposizione innanzi al tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono**. L'opposizione è proposta, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il tribunale provvede mediante **sentenza**, in composizione monocratica, **senza intervento delle parti interessate**, previo avviso alle stesse almeno 10 giorni prima della data fissata per la decisione; le parti possono presentare **memorie** non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. Avverso la sentenza è ammesso solo ricorso **per cassazione, e unicamente per violazione di legge**. Il comma 8 statuisce che, **per tutto quanto non diversamente disposto, si applica, in quanto compatibile, la legge n. 689/1981**.
Mezzi di ricorso *(D.lgs. n. 188/2026, articolo 4)*	Al comma 1 statuisce che, fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 51/2018, secondo cui chiunque vi abbia interesse può chiedere, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano con le modalità dell'articolo 116 c.p.p. (il giudice provvede nelle forme dell'articolo 130 c.p.p.), la persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione **può proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità**. Il comma 2 prevede che contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice, il ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 324 c.p.p., secondo il modulo procedurale stabilito per l'impugnazione delle misure reali, e trova applicazione, in quanto compatibile, la correlata disciplina in materia di ricorso per cassazione, ex articolo 325 c.p.p. Contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, **il ricorso è proposto, nel termine di 10 giorni dalla data in cui l'interessato ha avuta conoscenza dell'avvenuta acquisizione, innanzi al G.i.p. che decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 c.p.p.** Il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse ai sensi del presente comma è ammesso solo per violazione di legge. Il presente articolo attua il criterio di delega di cui all'articolo 19 della legge di delegazione europea 2024, prevedendo norme procedurali per il ricorso finalizzato a contestare la legittimità, la necessità e la proporzionalità dell'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice o dal pubblico ministero.
Misure per l'attuazione del capo V del regolamento (UE) 2023/1543 *(D.lgs. n. 188/2026, articolo 5)*	Reca disposizioni per **l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale**, nonché per la **creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato**, in attuazione delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543. È prevista una autorizzazione di spesa, pari a euro 1.865.412 per il 2026 e a euro 45.840 annui dal 2027, che finanzia gli interventi attuativi residuali per la completa implementazione del sistema informatico decentrato di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, afferente agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.
Clausola di invarianza finanziaria *(D.lgs. n. 188/2026, articolo 6)*	Salvo quanto previsto dall'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del decreto in disamina con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

24 ORE PROFESSIONALE

Smart24 Lex.

La soluzione per affrontare le nuove sfide della professione legale.

Smart24 Lex

smart24lex.com



IL QUADRO DELLE DECISIONI

Nonno che mantiene nipote, possibile il rimborso da parte degli ascendenti

a cura di ***Laura Biarella***

Il nonno che ha **mantenuto il nipote**, per via della **impossibilità dei genitori di provvedervi**, può richiedere il **rimborso, pro quota, delle spese sostenute agli altri ascendenti** (Corte di cassazione, ordinanza n. 28166/2026).

Docente aggredita dopo la scuola: riaperto il dibattito sui confini dell'aggiornamento professionale

La Sezione lavoro della Cassazione (ordinanza interlocutoria n. 28352/2026) invia in pubblica udienza il caso di un'**insegnante aggredita dopo un corso facoltativo**: al vaglio la copertura Inail per l'aggiornamento volontario dei docenti. La Corte costituzionale (sentenza n. 184/2026) si è pronunciata sul **divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole** dai piani urbanistici.

È illegittima la diffamazione militare in quanto sanzionata sempre con pena detentiva: così la Consulta con la sentenza n. 181/2026

Diffamazione militare, eccessiva la pena detentiva non limitata a circostanze eccezionali

È illegittima la **diffamazione militare** in quanto sanzionata sempre con pena detentiva: la Consulta (sentenza n. 181/2026) ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'articolo 227 del codice penale militare di pace,** accogliendo le questioni sollevate dalla prima sezione penale della Corte di cassazione. Riguardo a una recensione negativa nei confronti del personale e del direttore di una struttura ricettiva, il **riconoscimento della particolare tenuità del fatto non esclude la responsabilità civile**, ma obbliga il giudice d'appello a rivalutare anche d'ufficio il risarcimento già liquidato (Cassazione, sentenza 38380/2026). La regola secondo cui **il diritto di querela si acquisisce a 14 anni** può trovare eccezione se si rileva uno stato di infermità da leggersi quale mancanza di consapevolezza legata all'immaturità: quindi un vizio occasionale e transeunte (Cassazione, sentenza n. 38658/2026). La Cassazione (sentenza n. 38770/2026) chiarisce che, ai fini dell'applicazione della normativa Seveso, rileva anche la **capacità massima di stoccaggio autorizzata** e non soltanto la quantità di sostanze pericolose effettivamente presenti nello stabilimento; il monitoraggio continuo non basta, da solo, a escludere l'obbligo di notifica. In tema di **maltrattamenti** contro familiari e conviventi, **scatta l'aggravante dei futili motivi** quando le condotte violente sono finalizzate a **conculcare l'esercizio di elementari diritti e libertà individuali** che l'agente pretenda di sottoporre al proprio **potere di controllo e di interdizione** (Corte di cassazione, sentenza n. 38233/2026).

Porto di Capri, no al dehors sulla spiaggetta destinata al varo delle barche

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7956/2026) dà ragione al Comune di Capri: la concessione demaniale **non può derogare alla destinazione pubblica** prevista dal regolamento portuale.

Prevedibilità della punizione come presupposto della legalità

La **prevedibilità della punizione** deve essere garantita anche quando i giudici sono divisi sull'interpretazione della legge (CEDU, sentenza sul ricorso 14417/09). In materia di tutela dei consumatori **vanno evitate le situazioni in cui gli imballaggi dei prodotti chimici costituiscono un rischio**

di indurre in errore i consumatori a causa della loro somiglianza con gli imballaggi dei prodotti alimentari (CGUE, sentenza sulla causa C-395/25). Un alimento a base di **cannabidiolo (Cbd) non può beneficiare della certificazione biologica se la sua immissione sul mercato nell'Unione europea non è stata autorizzata** (CGUE, sentenza sulla causa C-495/25).

LA SETTIMANA NELLE CORTI

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
	DIRITTO E PROCEDURA CIVILE	
MANTENIMENTO **Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 30 ottobre 2026 n. 28166**	La nonna materna, dopo aver provveduto da sola alle necessità della nipote dalla nascita, nel 2010, fino al novembre 2019, aveva chiesto al padre della bambina e ai **nonni paterni il rimborso di 54mila euro**. La somma era stata riconosciuta integralmente dal **Tribunale** in base a una quantificazione equitativa delle spese sostenute, prendendo come riferimento l'assegno di **500 euro mensili** posto a carico del padre e mai corrisposto. La **madre** era **disoccupata** e priva dei mezzi necessari per provvedere al mantenimento. La **Corte d'appello** aveva escluso la responsabilità dei nonni paterni. Nel ricorso in **Cassazione** la nonna sostiene che la decisione insistendo sulla **natura sussidiaria della obbligazione degli ascendenti**, aveva del tutto omesso di esaminare la "**concreta e persistente incapacità economica** e l'assenza di entrambi i genitori durante l'intero arco temporale oggetto di causa (2010-2019)". È vero che l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-*bis* c.c. **spetta primariamente e integralmente ai loro genitori** sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, **l'altro**, nel preminente interesse dei figli, deve **far fronte per intero** alle loro esigenze. Agli **ascendenti** non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che **uno dei due genitori non dia il proprio contributo**, se l'altro è in grado di provvedervi. Accertata l'impossibilità dei genitori l'obbligazione grava "**in maniera unitaria**" su tutti e quattro gli ascendenti (nonni materni e paterni) con la conseguenza che il creditore potrà rivolgersi, **indistintamente a uno dei quattro** (co)obbligati. Il vincolo che lega i soggetti trova fonte nella legge ed è posto in funzione di tutela del "supremo interesse del minore". È stato affermato un **principio di diritto**: "L'obbligazione gravante sugli ascendenti, a norma dell'art 316 bis cc, **ha carattere sussidiario nei confronti dell'obbligazione principale dei genitori** di mantenimento dei figli, e presuppone **l'incapienza** o l'oggettiva impossibilità di quest'ultimi di farvi fronte. L'obbligazione degli ascendenti presenta altresì **carattere solidale nei rapporti interni**, a norma degli art. 1292 ss, cc. L'ascendente che abbia sostenuto spese per il mantenimento del minore ha **diritto di regresso pro-quota** nei confronti degli altri ascendenti, quali coobbligati solidali".	Il nonno che mantiene il nipote può chiedere il rimborso agli altri ascendenti di *Francesco Machina Grifeo* Norme e Tributi Plus Diritto 2 novembre 2026
SCUOLE E ISTRUZIONE **Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Ordinanza Interlocutoria 3 novembre 2026 n. 28352**	Il rinvio in pubblica udienza disposto dalla sezione lavoro della Cassazione "accende i riflettori" su una zona grigia della normativa sulla sicurezza sul lavoro: la **copertura Inail per gli infortuni in itinere subiti dal personale scolastico al termine di attività formative non obbligatorie**. Se da un lato la legge ancora la tutela dell'istituto assicurativo a un rigido nesso di occasionalità necessaria con la prestazione lavorativa, dall'altro il mondo della scuola si muove da anni verso modelli di formazione diffusa, flessibile e permanente.	Docente aggredita dopo la scuola: riaperto il dibattito sui confini dell'aggiornamento professionale di *Giampaolo Piagnerelli* Norme e Tributi Plus Diritto 4 novembre 2026
AMBIENTE E TERRITORIO **Corte costituzionale - Sentenza 05 novembre 2026 n. 184**	La Corte ha esaminato le questioni alla luce della sentenza n. 127/2026 pubblicata dopo gli atti di promovimento, ribadendo che la norma censurata non vieta indistintamente l'installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, **consentiti gli impianti agrivoltaici "con moduli non collocati a terra"** che preservano la continuità delle attività colturali e agropastorali sul sito di installazione.	Zone agricole, la Consulta conferma il "no" al fotovoltaico a terra Norme e Tributi Plus Diritto 5 novembre 2026

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
	DIRITTO E PROCEDURA PENALE	
DIFFAMAZIONE **Corte costituzionale - Sentenza 3 novembre 2026 n. 81**	La Consulta **ha affermato che l'articolo 227 del codice penale militare di pace impone l'irrogazione di una pena detentiva che non sempre è necessaria**, così discostandosi dalle previsioni generali dell'articolo 595 c.p. ove si contempla la pena detentiva solo in alternativa a quella pecuniaria e la si ammette nei soli casi in cui ciò non determini un illegittimo effetto dissuasivo in danno della libera manifestazione del pensiero, in assenza di beni costituzionali bisognosi di specifica protezione anche per il tramite della sanzione detentiva. **Né può ritenersi che il trattamento diverso da quello stabilito dalla norma generale trovi giustificazione nelle peculiarità della diffamazione "militare", che invece è largamente sovrapponibile a quella "comune".** Come soluzione costituzionalmente adeguata e non implicante opzioni spiccatamente discrezionali riservate al legislatore è stata individuata la semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 227 del codice penale militare di pace, cui consegue l'attrazione dei fatti di diffamazione "militare" nell'ambito della disciplina comune di cui all'articolo 595 c.p. **La pena detentiva ben può essere irrogata nelle circostanze "eccezionali" identificate in giurisprudenza, che nel caso della diffamazione militare possono presentarsi con maggiore frequenza di quanto accada nell'ordinamento generale.** Spetterà alla giurisprudenza comune la considerazione del ricorrere di dette circostanze, onde assicurare protezione adeguata ai beni compromessi dalle espressioni diffamatorie. La Corte ha evidenziato che l'espansione della disciplina concernente la diffamazione "comune" sino a coprire quella "militare" è coerente con la posizione costituzionale delle Forze armate. Conclusione che trova fondamento nell'articolo 52 della Costituzione, che al comma 3 stabilisce che «L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica», segnando il collegamento dell'ordinamento militare con l'ordinamento generale, pur nelle peculiarità che lo caratterizzano.	Diffamazione militare, eccessiva la pena detentiva non limitata a circostanze eccezionali Norme e Tributi Plus Diritto 3 novembre 2026
TENUITÀ DEL FATTO **Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 3 novembre 2026 n. 38380**	Il riconoscimento della **particolare tenuità del fatto** non esclude la **responsabilità civile. Quando il giudice d'appello dichiara la non punibilità dopo una condanna, deve rivalutare anche d'ufficio l'entità del risarcimento stabilito in primo grado, considerando la diversa offensività attribuita alla condotta.** La causa di non punibilità non equivale a un'assoluzione e non elimina la responsabilità civile. La Cassazione distingue due piani: **una recensione negativa non è automaticamente diffamatoria, ma il diritto di critica richiede un fondamento fattuale veritiero**; al contempo, **riconoscere la particolare tenuità non equivale ad assolvere l'autore del commento né a cancellare il danno. Non basta confermare la somma già liquidata senza considerare la minore offensività del comportamento.**	Recensione negativa su Tripadvisor, la tenuità del fatto non cancella il danno di *Anna Marino* Norme e Tributi Plus Diritto 4 novembre 2026
DIRITTO DI QUERELA **Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 4 novembre 2026 n. 38658**	La Corte di cassazione penale ha annullato la condanna per minaccia e molestie ritenuti perseguibili d'ufficio in quanto **non era stata data rilevanza all'intervenuta remissione della querela della parte offesa che all'epoca dei fatti aveva già compiuto 14 anni.** Il ricorso accolto afferma l'applicazione retroattiva della procedibilità a querela anche per le molestie come previsto dalla Riforma Cartabia. Ciò in applicazione del *favor rei*. Inoltre, la querela regolarmente presentata era stata rimessa, ma il giudice aveva comunque ritenuto non applicabile la novella per un errore di calcolo sull'età della parte offesa e **aveva ritenuto operante la procedibilità d'ufficio che in effetti risorge quando il soggetto vittima del reato sia incapace o minorenne infraquattordicenne.** La **capacità di sporgere querela o di ritirarla può venir meno anche per chi abbia compiuto 14 anni se il minore non abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità o versi a causa della minore età in uno stato di vulnerabilità. L'immaturità deve però costituire un vizio di mente che non presuppone una patologia mentale, ma uno stato transeunte, cioè superabile con la normale crescita**.	La procedibilità d'ufficio scatta se la vittima minore quattordicenne è "vulnerabile" per età di *Paola Rossi* Norme e Tributi Plus Diritto 4 novembre 2026

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
DIRITTO DI QUERELA **Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 4 novembre 2026 n. 38658**	Se la persona offesa ha l'età per sporgere querela il reato di minaccia o molestia diviene procedibile d'ufficio solo se la condizione persistente di immaturità o la particolar vulnerabilità integri un vizio sulla sua capacità di autodeterminarsi senza che debba tale condizione assurgere a malattia mentale.	La procedibilità d'ufficio scatta se la vittima minore quattordicenne è "vulnerabile" per età di *Paola Rossi* Norme e Tributi Plus Diritto 4 novembre 2026
RIFIUTI PERICOLOSI **Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 4 novembre 2026 n. 38770**	**Ai fini dell'obbligo di notifica previsto dalla normativa Seveso, la presenza di sostanze pericolose deve essere valutata considerando non soltanto le quantità effettivamente presenti nello stabilimento, ma anche quelle previste o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della capacità massima di stoccaggio autorizzata.** Il controllo continuo delle sostanze non basta a escludere gli obblighi preventivi. **Non è quindi sufficiente, per escludere gli obblighi preventivi, un sistema interno di monitoraggio continuo che garantisca il controllo delle quantità effettive**. È quanto chiarisce la Corte di cassazione in base al principio fondato sulla prevenzione degli incidenti rilevanti e sulla precauzione ambientale, confermando la condanna di un gestore di uno stabilimento per omessa notifica, sulla scia di una recente pronuncia della CGUE.	Normativa Seveso, il monitoraggio dei rifiuti pericolosi non esclude l'obbligo di notifica di *Anna Marino* Norme e Tributi Plus Diritto 5 novembre 2026
MALTRATTAMENTI **Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 3 novembre 2026 n. 38233**	La vittima si era **sposata** con l'imputato in **Nigeria** all'età di **15 anni**, e d'allora aveva subito "**condotte autoritarie, umilianti e violente**". Secondo la prospettazione difensiva l'imputato **avrebbe ritenuto di agire lecitamente in forza degli usi e delle tradizioni di provenienza**. Il ricorso, dunque, tende a ricondurre le violenze alla arretratezza culturale o a non meglio indicate convinzioni religiose, così escludendo la sussistenza dell'**aggravante dei futili motivi**. Così facendo però, osserva la VI Sezione penale, si richiamano "**schemi interpretativi stereotipati e modelli arcaici** circa la subordinazione delle donne che non solo **non hanno cittadinanza** nel nostro ordinamento giuridico, interno e sovranazionale, ma sono **vietati a prescindere dalla cultura o dal credo di appartenenza**, perché costituiscono forme di violazione di diritti umani inalienabili". "Né - prosegue - può valere l'argomento che **pratiche culturali segreganti** della libertà femminile, solo perché diffuse in determinate comunità e non adeguatamente perseguite al loro interno, possano **ridimensionare la natura o il movente dei reati** che producono". Quando la violenza è praticata perché la donna esercita libertà elementari quello che viene in rilievo è la "**pretesa dell'autore di riservare a sé il potere** di consentire, impedire o punire l'espletamento di diritti che appartengono pienamente alla persona offesa". La condotta violenta non costituisce una "re-azione" al comportamento della donna ma è una conseguenza della "volontà dell'autore di **utilizzare la violenza per imporre il proprio potere** e comprimere spazi di libertà altrui che non gli compete determinare". La "**minimale consistenza**" delle ragioni giustificatrici della sopraffazione accresce la "**capacità lesiva della condotta**", comunicando alla vittima che "**qualunque scelta autonoma**, anche limitata, ella compia potrà essere seguita da una **nuova punizione** così da ampliare il controllo a una pluralità indeterminata di comportamenti leciti, sino ad immobilizzarla". Alla "ridotta entità del motivo" corrisponde la più "estesa compressione dei diritti della vittima". Perché "**non è futile ciò che accade, ma è futile la ragione** per la quale l'autore pretende di trasformare ogni spazio di libertà in un'occasione di sopraffazione così rivelando la particolare riprovevolezza della condotta, **tale da meritare per l'ordinamento un aggravamento sanzionatorio"**.	"Donna inferiore", maltrattamenti aggravati dai futili motivi di *Francesco Machina Grifeo* Norme e Tributi Plus Diritto 6 novembre 2026
	DIRITTO AMMINISTRATIVO	
DEHORS **Consiglio di Stato - Sezione VII - Sentenza 2 novembre 2026 n. 7956**	No al **dehors** del bar-ristorante "MiDiCi" sulla spiaggetta della "**banchinella**" nel porto di Marina Grande a **Capri**, dove la presenza di uno "**scivolo**" a mare ne rende evidente la destinazione al **varo e alaggio** di piccole imbarcazioni. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune ribaltando la precedente decisione del Tar Campania e confermando la legittimità del **diniego della concessione demaniale**. La destinazione delle diverse aree del porto, stabilita dalla pianificazione regionale, non può essere modificata dal	Porto di Capri, no al dehors sulla spiaggetta destinata al varo delle barche di *Francesco Machina Grifeo* Norme e Tributi Plus Diritto 3 novembre 2026

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
DEHORS **Consiglio di Stato - Sezione VII - Sentenza 2 novembre 2026 n. 7956**	Comune in sede di rilascio delle singole concessioni demaniali. Nel caso di Capri, autorizzare il dehors avrebbe significato svuotare di efficacia le previsioni del regolamento portuale. Per questo, affermano i giudici, «il contenuto dispositivo del regolamento [...] e l'assetto ivi definito dell'area portuale in questione funge da paletto invalicabile per l'amministrazione chiamata a dare risposta all'istanza di parte». L'accoglimento della richiesta, infatti, si sarebbe tradotto in una «sostanziale vanificazione dei precetti contenuti nel regolamento».	Porto di Capri, no al dehors sulla spiaggetta destinata al varo delle barche di *Francesco Machina Grifeo* Norme e Tributi Plus Diritto 3 novembre 2026
	DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE	
PENA **Corte europea dei diritti dell'Uomo - Sezione I - Sentenza 29 ottobre 2026 sul ricorso n. 14417/09**	Bruno Contrada era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti del 1979-1988. Per Strasburgo all'epoca la punibilità a quel titolo **non era sufficientemente prevedibile**. Le Sezioni unite Demitry del 1994 avevano risolto il contrasto: l'articolo 7 richiede che il cittadino possa conoscere le conseguenze penali della propria condotta. Nel 2020 le Sezioni unite della Cassazione (n. 8544) avevano escluso l'estensione di Contrada ad altri condannati, non ritenendolo espressione di un indirizzo europeo consolidato. Per la Cassazione l'esperienza dell'imputato poteva rendere prevedibile la punizione e Demitry aveva scelto una delle interpretazioni già possibili. Lo Sicco conferma Contrada e precisa che l'imprevedibilità accertata è «oggettiva»: dipende dall'incertezza della giurisprudenza, non dalle caratteristiche personali dei ricorrenti. La Corte riconosce il fondamento negli articoli 110 e 416-bis c.p. ma **richiede che la loro applicazione fosse prevedibile**. Un contrasto sulla configurabilità del reato non rende prevedibile la condanna solo perché esisteva anche un orientamento sfavorevole. Non può giustificare un'estensione imprevedibile dell'illecito a danno dell'imputato. Il caso Lo Sicco rafforza un parametro da applicare anche oltre il concorso esterno. La violazione va accertata nel singolo caso, verificando quale interpretazione fosse prevedibile al momento della condotta. **Non ne deriva l'automatica cancellazione di sanzioni o giudicati**: per ogni posizione occorre individuare il rimedio processuale utilizzabile.	Prevedibilità della punizione come presupposto della legalità di *Valerio Vallefuoco* Norme e Tributi Plus Diritto 5 novembre 2026
CONSUMATORI **Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione VIII - Sentenza 5 novembre 2026 - Causa C-395/25**	Una società svedese commercializza prodotti chimici in imballaggi in cartone colorato, con una forma allungata a base quadrata, dotati di un coperchio piegato che incorpora un tappo a vite. A seguito di reclami di consumatori che segnalavano la somiglianza di tali imballaggi con quelli di prodotti alimentari, l'Ispettorato delle sostanze chimiche svedese ha vietato la commercializzazione di 9 prodotti così confezionati, sulla base del Regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. La società ha impugnato la decisione dinanzi ai **giudici svedesi, che hanno adito la CGUE per ottenere chiarimenti sui criteri che consentono di valutare, alla luce di detto regolamento, la somiglianza tra gli imballaggi di sostanze pericolose e quelli di prodotti alimentari**. La Corte rileva che gli imballaggi di cui si tratta contengono una sostanza o miscela che presenta un pericolo per la salute. Pertanto, i fornitori devono provvedere a che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento. Quando la sostanza o la miscela è pericolosa vanno adottate le regole di imballaggio dettate dal regolamento, ma va comunque evitata la somiglianza con quelli in uso per i prodotti alimentari. Poiché **il regolamento non precisa i criteri che consentono di valutare la somiglianza tra gli imballaggi di prodotti chimici e quelli di prodotti alimentari, occorre tenere conto dell'aspetto generale dei primi, prendendo in considerazione l'insieme delle loro caratteristiche percettibili**.	Consumatori, no a imballaggi di prodotti chimici simili a quelli di beni alimentari Norme e Tributi Plus Diritto 5 novembre 2026

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
ALIMENTI E BEVANDE **CGUE -** **Sezione III -** **Sentenza 5 novembre 2026 -** **Causa C-495/25**	In Francia l'istituto nazionale dell'origine e della qualità ha comunicato agli organismi certificatori nel settore dell'agricoltura biologica che sia i prodotti a base di cannabidiolo naturale (Cbd) - a eccezione dell'olio di canapa non arricchito con Cbd - sia i prodotti alimentari arricchiti con Cbd non potevano beneficiare della certificazione biologica. Ha precisato che il Cbd non poteva essere presente nella composizione di prodotti alimentari certificati biologici. Il Sindacato professionale della canapa ha contestato tale posizione dinanzi al Consiglio di Stato francese. Quest'ultimo ha interpellato la CGUE sulla possibilità di certificare il Cbd come proveniente dall'agricoltura biologica. Essendo estratto dalla canapa, che è una pianta agricola, **il Cbd potrebbe infatti rientrare nella categoria dei «prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti»**, ai sensi del regolamento Ue 2018/848 relativo alla produzione biologica. Orbene, benché la Commissione europea abbia considerato il Cbd come un «nuovo alimento» a norma del regolamento relativo ai nuovi alimenti, essa non ha autorizzato la sua immissione sul mercato nell'Unione europea come alimento. La Corte dichiara che **il Cbd non può ottenere la certificazione come proveniente dall'agricoltura biologica fintantoché non ne sia autorizzata la commercializzazione.** La Corte constata che i «prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti» comprendono i prodotti di origine agricola destinati a essere utilizzati come alimenti. Tale categoria comprende qualsiasi prodotto destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Essa comprende quindi sia i nuovi alimenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno autorizzati ad essere immessi sul mercato, sia i prodotti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, la cui immissione sul mercato è vietata. La certificazione biologica non può essere dissociata dalle norme applicabili alla commercializzazione dei prodotti. **L'autorizzazione di un nuovo alimento presuppone che esso non presenti alcun rischio per la salute umana alla luce delle prove scientifiche disponibili, che il suo uso previsto non induca in errore il consumatore e che, ove sostituisca un altro alimento, il suo consumo non sia svantaggioso sul piano nutritivo**.	Certificazione Bio di alimenti con Cbd solo dopo il via libera all'immissione sul mercato Norme e Tributi Plus Diritto 5 novembre 2026



Civile

GIURISPRUDENZA

TRUST

IL TESTO DELL'ORDINANZA
Trust e divorzio: per la Cassazione la crisi coniugale non è un lasciapassare fiscale
Corte di cassazione - Sezione tributaria-civile - Ordinanza 12 ottobre 2026 n. 26643
» PAG 32

IL COMMENTO
L'imposizione proporzionale scatta con l'effettiva attribuzione finale
di Valeria Cianciolo
» PAG 36

CONDOMINIO

IL TESTO DELLA SENTENZA
Cappotto termico: sì se la riduzione dell'area dei balconi è minima e proporzionata
Corte di appello di Milano - Sezione II civile - Sentenza 20 aprile 2026 n. 1147
» PAG 41

IL COMMENTO
La pronuncia costruisce un equilibrio tra due esigenze che vanno protette
di Fulvio Pironti
» PAG 46

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime della Cassazione civile
di Mario Piselli
» PAG 50

IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime dei giudici di merito
di Federico Ciaccafava
» PAG 57

IL TESTO DELL'ORDINANZA

Corte di cassazione - Sezione tributaria-civile - Ordinanza 12 ottobre 2026 n. 26643
Presidente Paolitto; Relatore Massafra

Trust e divorzio: per la Cassazione la crisi coniugale non è un lasciapassare fiscale

LA MASSIMA

Trust - Accordi di divorzio - Negoziazione globale - Esenzione tributaria - Conferimento di beni propri - Vincolo di destinazione - Segregazione patrimoniale - Imposta sulle successioni e donazioni - Trasferimento effettivo di ricchezza - Beneficiario finale - Imposta fissa di registro - Capacità contributiva. *(Legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 19; Dl 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, articolo 2, comma 47; Costituzione, articolo 53; Tuir, articolo 73, comma 1; Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989 n. 364, articolo 2; Cpc, articoli 360, comma 1, n. 3 e 711, comma 4; Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, articoli 6 e 12)*
In tema di agevolazioni tributarie connesse alla crisi coniugale, l'esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987 si applica agli atti che, pur inseriti in una negoziazione globale, siano causalmente diretti alla definizione non contenziosa e tendenzialmente stabile dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio; ne restano esclusi i conferimenti in trust compiuti dai figli degli ex coniugi con beni propri in favore dei loro futuri discendenti, quando tali atti trovino nella crisi coniugale una mera occasione e non realizzino trasferimenti tra i coniugi o in favore dei figli nell'ambito della sistemazione del rapporto coniugale. In tema di imposta sulle successioni e donazioni, inoltre, la costituzione del vincolo di destinazione e la dotazione patrimoniale del trust non integrano, di per sé, il presupposto impositivo di cui all'articolo 2, comma 47, del Dl n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, poiché, quali atti meramente strumentali alla segregazione, non determinano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza; l'imposta proporzionale è dovuta soltanto al momento dell'eventuale attribuzione finale dei beni al beneficiario, mentre, in assenza di un'attribuzione definitiva sin dall'origine, l'atto è soggetto alla sola imposta fissa di registro.

Ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 36997/2019 R.G. proposto da:

Tr.Vi. in persona di Pe.Vi. e Pe.An., nella loro qualità di rappresentanti della società Br. Srl, quale trustee, rappresentati e difesi dall'avvocato Gi.Sb. unitamente all'avvocato Or.Ca.;

-ricorrente-

Contro

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1176/2019 del 7 novembre 2019;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Annachiara Massafra, nella camera di consiglio del 14/01/2026 e, a seguito di riconvocazione, del 28/09/2026.

Fatti di causa

1. Con atto del notaio Pa.Ca. fu istituito il 21 giugno 2017 da Pe.Ca. (padre), Pe.Vi. e Pe.An. (figli), in attuazione degli accordi di divorzio, il Tr.Vi., nel quale furono conferiti da ciascuno partecipazioni, immobili e denaro contante.

Per ciascuno dei tre conferimenti (ciascuno riferibile ai singoli conferenti) risultarono beneficiari del Trust, a vario titolo, soggetti determinati. Ma.Ro. (ex coniuge) fu individuata quale beneficiaria del conferimento di Pe.Ca. (ex coniuge), mentre i discendenti futuri furono individuati quali beneficiari dei germani Pe.Vi. e Pe.An.

2. L'Agenzia delle Entrate notificò l'avviso di liquidazione recante la liquidazione dell'imposta di donazione

e successione, oltre interessi, relativo all'atto di costituzione innanzi indicato, al Tr.Vi., alla società Br. Srl (trustee), a Pe.Ca., Pe.Vi. e Pe.An. (settlors), tutti quali obbligati in solido.

Secondo la prospettazione dell'Agenzia, solo gli atti di disposizione di Pe.Ca. potevano godere dell'esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, mentre gli altri dovevano essere soggetti all'aliquota proporzionale.

L'avviso venne impugnato e l'impugnazione disattesa sia in primo sia in secondo grado.

3. Per quel che rileva in questa sede, la C.T.R. del Piemonte osservò, richiamando il contenuto degli accordi stessi, che l'atto posto in essere solo in parte trovava diretta giustificazione negli accordi di divorzio, mentre i conferimenti effettuati dai germani in favore dei futuri discendenti, nella sostanza, trovavano mera occasione, non erano causalmente riferibili agli accordi presi in sede di divorzio, tanto più che il destinatario non era l'ex coniuge, ma i futuri discendenti. Sicché, essendo l'art. 19 norma di stretta interpretazione, non potevano estendersi i benefici anche agli ulteriori atti dispositivi.

In merito alla sottoposizione dell'atto all'imposta sulle donazioni, si ritenne che ne sussistessero i presupposti, rientrando l'atto, quale atto di apposizione di un vincolo di destinazione, tra quelli di cui all'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006.

Avverso la predetta decisione ricorre il Tr.Vi., in persona del trustee, con due motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, che eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione dell'odierno ricorrente.

È stata depositata memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, si osserva che il trust, previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con L. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 73, comma 1, TUIR (come modificato dall'art. 1, comma 74, della L. n. 296 del 2006), non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari; ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il "trustee" (Cass., n. 34075/2024).

Nella specie, correttamente, il ricorso è stato presentato dalla società Br. Srl, in persona dei legali rappresentanti, quale trustee del Tr.Vi.. Ne consegue il rigetto dell'eccezione proposta.

2. Possono ora trattarsi i singoli motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987 ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Il giudice di merito avrebbe errato nell'escludere dall'esenzione anche i conferimenti posti in essere dai germani Pe.Vi. ed Pe.An., essendo stati effettuati in funzione degli accordi di divorzio, aventi carattere di negoziazione globale, con la finalità, cui il conferimento partecipava, di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi.

Il trust infatti era stato costituito, in considerazione del punto 7 dell'accordo divorzile "al fine di realizzare e garantire una maggiore tutela della sig.ra Ma.Ro." e di "rassicurare" la moglie e la mamma che gran parte del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare "trovi sin d'ora nell'ambito dei loro discendenti diretti, anche dalla seconda generazione in poi".

Il giudice di merito avrebbe errato quindi nel non riconoscere il carattere "assolutamente generale" dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio "senza alcuna distinzione tra gli atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti dei terzi".

2.2. La censura è infondata.

La definizione giuridica degli atti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio cui è applicabile l'esenzione di cui all'art. 19 è stata modulata da, questa Corte nell'ultimo ventennio, anche alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale.

Secondo una risalente interpretazione (Cass. n. 15231/2001), si distingueva tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione; ricomprendendo nel primo il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrevano i presupposti. Nel secondo, invece, erano annoverati accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. L'indirizzo sopra esposto, ha riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge (tra le altre, Cass. n. 7493/2002) o anche in favore dei figli (più di recente cfr. Cass. n. 860/2014); avendo modo di chiarire che "l'esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione" (così, testualmente, la citata Cass. n. 7493/2002). Ciò statuendo sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 74/1987 operata dalla Corte cost. 10 maggio 1999, n. 154, "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".

Con sentenza n. 2111/2016 (seguita, tra le altre, da Cass. n. 5156/2016; Cass. n. 13340/2016), questa Sezione ha inaugurato un nuovo indirizzo, sottoponendo a critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati "in occasione della separazione", affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle "condizioni della separazione" di cui all'art. 711 comma 4 c.p.c.; in considerazione del carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale; attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.

La Corte ha motivato detta conclusione sul rilievo che il D.L. n. 132/2014, quale convertito dalla legge n. 162/2014, riducendo l'intervento dell'organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati dall'area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore, ha, nel quadro d'interventi definiti di "degiurisdizionalizzazione", di fatto attribuito al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante rispetto a quello che aveva pur sempre indotto unanimemente dottrina e giurisprudenza ad escludere che nell'ordinamento giuridico potesse avere cittadinanza il c.d. divorzio consensuale.

In questa prospettiva, questa Corte ha ritenuto che debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile. In tale contesto, detti negozi sono stati inclusi negli "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", che, come tali possono usufruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l'Amministrazione contesti e provi la finalità elusiva degli atti medesimi.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede (ex multis Cass. n. 8104/2017; conf. Cass., n. 13340/2016).

In questa prospettiva, l'agevolazione di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta, dunque, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella legge n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi (Cass. n. 2111/2016; Cass. n. 7966/2019, con riferimento all'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale o anche di divorzio e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, il quale pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione è stato ritenuto compreso nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela).

Nel caso che ne occupa, il giudice di merito si è conformato ai suesposti principi, avendo correttamente ritenuto che potesse riconoscersi l'esenzione solo al conferimento effettuato da Pe.Ca. e non anche a quelli posti in essere dai germani Pe.An. e Pe.Vi., per questi ultimi trattandosi di conferimenti autonomi che avevano ad oggetto beni propri dei conferenti, ancorché inseriti nel medesimo contesto negoziale; così che, nel pur lato concetto di negoziazione globale, non venivano in considerazione atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il giudice di merito avrebbe errato nell'applicare l'imposta sulle donazioni sull'errato presupposto che il beneficiario fosse unico ed individuato e che il negozio non prevedesse il ritorno dei beni al settlor.

Errata sarebbe la conclusione secondo cui nel trust così costituito vi sarebbe un immediato trasferimento di ricchezza.

La decisione si porrebbe, quindi, in contrasto con quanto statuito da questa Corte (Cass. n. 19167/2019), secondo cui, in ogni tipologia di trust, l'imposta proporzionale non andrà anticipata all'atto istitutivo né all'atto di dotazione, ma solo a quello della sua attuazione e compimento mediante il trasferimento finale del bene al beneficiario.

La censura è fondata.

Al riguardo vanno richiamati i principi di diritto già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. nn. 8082/2020, 19167/2019, 16699/2019, 21614/2016).

L'imposta, di conseguenza, è dovuta, non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo

quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass., n. 19167/2019 cit.).

Deve, quindi, anche nella presente sede, affermarsi che:

› la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/06, conv. in legge n. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
› per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
› nel trust di cui alla legge n. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali e attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

Posto che l'imposta sulle successioni e donazioni ha, pertanto, come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall'istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario, ed in mancanza di tale condizione, come nel caso in esame, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (cfr. Cass. n. 31445 del 2018).

Deve, quindi, ribadirsi il principio in forza del quale l'istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza (Cass., n. 29507/2020).

Il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione di tali principi, poiché l'atto istitutivo non ha determinato, nella specie, un'attribuzione patrimoniale definitiva ai beneficiari.

3. In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo; per l'effetto, la decisione deve essere cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento, nei limiti e nei termini di cui innanzi, del ricorso originario.

Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate in ragione dell'esito del giudizio e del sopravvenire, in corso di giudizio, della pertinente giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso originario; compensa, tra le parti, le spese dell'intero giudizio



IL COMMENTO Corte di cassazione - Sezione tributaria-civile - Ordinanza 12 ottobre 2026 n. 26643

L'imposizione proporzionale scatta con l'effettiva attribuzione finale

Trust

Valeria Cianciolo

L'esenzione fiscale collegata al divorzio e l'imposizione del trust sono due questioni sovrapposte che nel caso esaminato dalla Cassazione con l'ordinanza 12 ottobre 2026 n. 26643 **vengono separate.** La prima dipende dal nesso causale dell'atto con la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi; la seconda, per l'imposta sulle successioni e donazioni, richiede un effettivo arricchimento del beneficiario, non la sola istituzione del vincolo o il conferimento dei beni al trustee.

Ne deriva un esito solo apparentemente paradossale: **i conferimenti dei figli non beneficiano dell'esenzione divorzile, perché destinati ai loro futuri discendenti e non alla regolazione dei rapporti tra i coniugi; ma la dotazione del trust non sconta, per ciò solo, l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, in assenza di un'attribuzione patrimoniale definitiva.**

I conferimenti dei figli non beneficiano dell'esenzione divorzile, perché destinati ai loro futuri discendenti e non alla regolazione dei rapporti tra i coniugi

Il caso: tre disponenti, un trust, due regole

Nel giugno 2017, in attuazione degli accordi di divorzio, l'ex marito e i due figli istituirono il Trust V., conferendovi partecipazioni, immobili e denaro. **I tre apporti, benché raccolti in un unico atto e inseriti nello stesso contesto familiare, avevano destinatari e scopi differenti:** il conferimento del padre era rivolto a tutelare l'ex moglie ed i conferimenti dei figli erano destinati ai rispettivi futuri discendenti.

L'accordo richiamava anche l'intento di rassicurare la madre circa la destinazione di parte del patrimonio ai discendenti, anche di seconda generazione.

L'Agenzia delle Entrate riconobbe l'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 al conferimento dell'ex coniuge, **ma assoggettò gli altri apporti all'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni. I giudici di merito confermarono l'impostazione.**

In Cassazione, **il trustee contestò sia la limitazione dell'esenzione sia l'imposizione proporzionale della dotazione.**

In via preliminare, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha rigettato l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate sul presunto difetto di legittimazione del ricorrente, ribadendo che il trust, pur figurando quale soggetto passivo IRES ex art. 73 TUIR, **non è dotato di personalità giuridica autonoma né costituisce un ente titolare di diritti**. L'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi e nei giudizi - e quindi l'unico legittimato processualmente - **è il trustee** (nel caso di specie, la società B. Srl).

La Corte ha inoltre, respinto la pretesa di estendere l'esenzione a tutti gli atti inseriti nell'accordo divorzile: ricostruendo l'evoluzione giurisprudenziale, la Corte ha ricordato come si sia superata la risalente distinzione tra contenuto "necessario" ed "eventuale" della separazione (Cass. civ., Sez. V, 3 dicembre 2001, n. 15231), per giungere - anche a seguito di una nota pronuncia della Consulta del 1999 (Corte cost., sentenza 10 maggio 1999, n. 154) e del D.L. 132/2014 - alla figura dei "contratti della crisi coniugale" definiti nell'ambito di una negoziazione globale (Cass. civ., Sez. V,

COSA CAMBIA PER LA PRASSI: UNA GRIGLIA OPERATIVA, NON UN ALIBI GENERALE

SCENARIO	ESENZIONE ARTICOLO 19 LEGGE 74/1987	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Un **coniuge** conferisce **beni in trust a beneficio dell'altro**, in attuazione degli **accordi di divorzio**	**Potenzialmente esente**, se il conferimento è causalmente inserito nella liquidazione del rapporto coniugale	**Non dovuta all'istituzione o alla dotazione;** eventuale all'attribuzione finale al beneficiario
Un **coniuge** conferisce **beni in trust a beneficio dei figli comuni**, nell'ambito della negoziazione globale	**Potenzialmente esente,** se l'atto è funzionale alla sistemazione della crisi e non meramente occasionale	**Stessa regola:** neutralità della costituzione e della dotazione; imposta eventuale al momento della attribuzione definitiva
Un **figlio** conferisce **beni propri in trust a favore dei propri futuri discendenti**, nello stesso atto del divorzio	**Non esente:** il divorzio è occasione, non causa; manca trasferimento tra coniugi o in favore dei figli nell'ambito della crisi	**Stessa regola:** nessuna imposta proporzionale anticipata; eventuale imposta alla attribuzione finale

sentenza 3 febbraio 2016, n. 2111): l'art. 19 può coprire anche trasferimenti patrimoniali previsti nell'ambito di una negoziazione globale, diretta a definire in modo non contenzioso e tendenzialmente stabile la crisi coniugale e la ratio è evitare che il fisco ostacoli la sistemazione patrimoniale concordata tra i coniugi.

Ma "globale" non significa illimitata. L'atto deve essere causalmente funzionale alla definizione dei rapporti conseguenti alla crisi, non soltanto stipulato in quella circostanza o collocato nel medesimo documento.

Nel caso esaminato**, il conferimento del padre era diretto alla tutela dell'ex moglie; quelli dei figli riguardavano beni propri e beneficiari futuri distinti, senza trasferimenti tra coniugi né attribuzioni ai figli nell'ambito della sistemazione del rapporto coniugale**. La crisi familiare ne costituiva, secondo la Corte, l'occasione, non la causa giuridica rilevante ai fini dell'agevolazione.

La dotazione del trust non sconta l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, in assenza di un'attribuzione patrimoniale definitiva

Il primo motivo è stato dunque, ritenuto infondato: **l'esenzione non si estende automaticamente a ogni operazione compresa in una cornice negoziale unitaria.**

La Cassazione accoglie, invece, la censura sull'imposta sulle successioni e donazioni.

La costituzione del trust e il conferimento dei beni al trustee non integrano, da soli, un trasferimento stabile di ricchezza**: il trustee acquista la titolarità funzionale dei beni per amministrarli secondo il programma del trust, ma ciò non equivale necessariamente a un arricchimento definitivo del beneficiario.**

Per l'imposta proporzionale, afferma la Corte, occorre un'attribuzione patrimoniale effettiva e stabile. In mancanza, l'imposizione non può essere anticipata al momento dell'istituzione o della dotazione: rileva l'eventuale attribuzione finale al beneficiario, quando il trasferimento realizzi un effettivo indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost. Nel caso concreto, **non risultando un'attribuzione definitiva ai beneficiari sin dall'origine, l'atto è assoggettato alla sola imposta fissa di registro.**

La lunga marcia dell'articolo 19. Cronaca di una norma che ha attraversato tre Corti, una rivoluzione dei costumi e trentotto anni di storia repubblicana

L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è oggi destinato a trasmigrare, con dignità rinnovata, nell'articolo 195 del nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 come decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

Una pubblicazione agostana, quasi clandestina, per un provvedimento che riordina - non senza eleganza sistematica - l'intera disciplina dell'imposta di registro. Applicabile dal 1° gennaio 2027, come da consolidata

prassi per i Testi Unici di nuova generazione, **il decreto numero 123 non introduce rivoluzioni nella materia che qui ci occupa, ma compie un'operazione più sottile e, per certi versi, più nobile: cristallizza in norma positiva ciò che la giurisprudenza costituzionale aveva faticosamente conquistato nel corso di un dodicennio di battaglie interpretative.**

Di seguito, si riassumono le tappe evolutive di questa norma.

Atto Primo: la Genesi (1986-1987)

Tutto comincia, come sempre accade nel diritto tributario italiano, con una disposizione nata stretta, quasi avara. L'articolo 8 della Tariffa allegata al Testo Unico dell'Imposta di Registro (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) regolava originariamente la materia con il consueto *understatement* fiscale.

Poi arriva la legge 6 marzo 1987, n. 74, e con essa il celebre articolo 19, che recita con asciuttezza quasi notarile:

"*Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio [...] sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.*"

Una norma di favore, concepita per alleggerire il peso economico di chi già portava il peso, ben più gravoso, della disgregazione familiare. Ma - ed è qui che la vicenda assume i contorni di un vero e proprio romanzo giudiziario - **il legislatore del 1987 aveva dimenticato un dettaglio non trascurabile: la separazione personale dei coniugi.**

Il legislatore aveva trattato con favore chi divorziava, dimenticando, con una logica tutta sua, chi semplicemente si separava. La Corte corregge questa anomalia

Atto secondo: le due sentenze che cambiarono tutto

La Consulta, con la sentenza 15 aprile 1992, n. 176, interviene per la prima volta, **dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 nella parte in cui non estendeva l'esenzione alle iscrizioni ipotecarie a garanzia delle obbligazioni assunte nel giudizio di separazione.** Una correzione chirurgica, ma significativa: la Corte comincia a percepire che la norma, così come scritta, tradiva un'irragionevole disparità di trattamento.

1999: la sentenza che riscrive la norma

Ma è con la sentenza 10 maggio 1999, n. 154 che si consuma il vero *coup de théâtre*. La Corte costituzionale **dichiara l'illegittimità dell'art. 19***"nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi*".

In altre parole: il legislatore aveva trattato con favore chi divorziava, dimenticando - con una logica tutta sua - chi semplicemente si separava. La Corte corregge questa anomalia, equiparando le due situazioni sotto il profilo fiscale, in nome di un principio di eguaglianza sostanziale che il diritto tributario, troppo spesso, tende a dimenticare.

Atto terzo: la prassi amministrativa si adegua

L'Amministrazione finanziaria, con la consueta tempestività (si fa per dire), recepisce l'insegnamento della Consulta con la circolare 16 marzo 2000, n. 49/E, chiarendo che l'esenzione di cui all'art. 19 doveva considerarsi *ipso iure* applicabile anche alla separazione fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 154/1999 (ai sensi dell'art. 136 Cost.).

La circolare precisa altresì che l'art. 8, lett. f) della Tariffa - che prevedeva l'imposta fissa per gli atti giudiziari di scioglimento, cessazione degli effetti civili o separazione - doveva ritenersi superato dalla pronuncia costituzionale.

Quindici anni più tardi, con la risoluzione 16 luglio 2015, n. 65/E, l'Agenzia delle Entrate affronta un ulteriore tassello del mosaico: la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, delle convenzioni di negoziazione assistita in materia di separazione personale - istituto, questo, introdotto dal d.l. 132/2014, che testimonia come la materia continui a evolversi di pari passo con le trasformazioni del diritto di famiglia.

Epilogo: la codificazione come atto di giustizia sistemica

Veniamo al presente. Il nuovo articolo 195 del Testo Unico 123/2025, rubricato "*Atti relativi allo scioglimento del matrimonio*", non si limita a riprodurre l'art. 19 della legge 74/1987 (che l'art. 204 del medesimo Testo Unico contestualmente abroga), **ma ne recepisce esplicitamente e organicamente l'estensione a tutti gli atti relativi al procedimento di separazione personale,** quell'estensione che per oltre vent'anni era rimasta affidata alla sola autorità, pur solenne, di una sentenza costituzionale e di una circolare interpretativa.

Non si tratta di un esercizio meramente compilativo. Vi è, in questa operazione, un valore che va oltre la tecnica legislativa:

Certezza del diritto: ciò che prima richiedeva la conoscenza di tre sentenze costituzionali, una circolare e una risoluzione, **oggi si legge in un solo articolo organico;**

Dignità della fonte: **il principio di eguaglianza tra separazione e divorzio, faticosamente scolpito dalla Consulta, trova finalmente sede propria nella legge, e non più nella sola giurisprudenza "correttiva".**

Memoria storica del diritto: la vicenda dell'art. 19 dimostra come il diritto tributario, apparentemente arido, **sia in realtà permeabile ai mutamenti sociali e ai principi costituzionali di uguaglianza.**

Vi è un che di catartico, se si vuole concedere questa licenza letteraria, nel vedere una norma nata imperfetta, corretta dalla giurisprudenza, chiarita dalla prassi, e infine sublimata nella sistematicità di un Testo Unico. È la parabola di un ordinamento che, pur tra le sue consuete lentezze - un decennio buono tra la prima sentenza correttiva e la sua piena attuazione amministrativa - sa infine ricomporre a sistema le proprie contraddizioni.

Dal 1° gennaio 2027, chi si separerà o divorzierà non dovrà più "scavare" tra sentenze costituzionali degli anni Novanta per comprendere il proprio regime fiscale. Troverà, semplicemente, l'articolo 195. Ed è forse questo, più di ogni altro tecnicismo, il vero progresso di civiltà giuridica che questo Testo Unico porta con sé.

Dal 1° gennaio 2027, chi si separerà o divorzierà non dovrà più "scavare" tra sentenze costituzionali degli anni Novanta per comprendere il proprio regime fiscale

L'esenzione segue la funzione, non il contenitore

L'ordinanza n. 26643 del 2026 non introduce un'esenzione generale per i trust "di famiglia" né una moratoria fiscale per chiunque costituisca un vincolo di destinazione. Ciò che cambia è più sottile e più utile: **la Cassazione impone di smontare l'operazione in due piani logici distinti - causa dell'atto e effetto patrimoniale - e di applicare a ciascuno la propria norma**. Confondere i piani significa, come nel caso deciso, tassare ciò che non è ancora ricchezza oppure negare un beneficio che invece spetterebbe.

Prima verifica: chi dispone e perché

La prima domanda non è: "il trust è stato costituito in occasione del divorzio?", ma: "chi ha disposto dei beni, quali beni ha disposto e in favore di chi è diretto il beneficio?"

L'art. 19 della legge n. 74/1987, letto alla luce della sentenza costituzionale n. 154/1999 e della giurisprudenza successiva, può coprire anche accordi patrimoniali che non appartengono al nucleo minimo della separazione o del divorzio**. La nozione di "negoziazione globale" riconosce che la crisi può essere composta con un regolamento patrimoniale ampio, anche mediante trasferimenti, purché questi siano funzionalmente diretti a definire in modo non contenzioso e tendenzialmente stabile i rapporti conseguenti alla crisi.**

La seconda domanda riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni e ha un oggetto diverso: il beneficiario ha acquisito, sin dall'istituzione, una posizione patrimoniale definitiva? Per quel che riguarda l'imposta successoria e di donazione, la Corte ribadisce un principio distinto: **il vincolo di destinazione non costituisce, da solo, un autonomo presupposto d'imposta**. Per **applicare l'imposta proporzionale occorre un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza,** non un passaggio meramente strumentale al trustee per segregare e amministrare i beni. In mancanza di un'attribu-

zione definitiva ai beneficiari già al momento della dotazione, l'imposizione proporzionale non può essere anticipata; la pronuncia richiama, per l'atto in esame, la sola imposta fissa di registro.

La logica è quella della capacità contributiva: **il prelievo proporzionale deve corrispondere a un arricchimento effettivo, non alla sola separazione patrimoniale**. Perciò le due conclusioni della Corte convivono senza contraddirsi: **un conferimento può non rientrare nell'esenzione divorzile e, al tempo stesso, non essere ancora imponibile con l'imposta proporzionale sulle donazioni.**

La prima questione riguarda la causa e il collegamento dell'atto con la crisi coniugale; la seconda riguarda il momento in cui si realizza l'arricchimento tassabile.

La risposta della Cassazione è negativa quando il trust si limita a segregare beni e ad apporre un vincolo di destinazione. L'atto istitutivo e la dotazione sono fiscalmente neutri: il trustee acquista la titolarità formale, ma non un incremento di ricchezza; il beneficiario non riceve ancora un'attribuzione stabile. **L'imposta proporzionale, pertanto, non è anticipabile all'atto di costituzione o di conferimento, ma matura - se mai matura - con l'attribuzione finale al beneficiario.**

Conseguenza pratica

L'Agenzia non può fondare l'imposizione sulla sola qualificazione dell'atto come "vincolo di destinazione" ex art. 2, comma 47, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286). Deve dimostrare - o il contribuente deve valutare se sussista - **un trasferimento effettivo, stabile e non meramente strumentale di ricchezza.** La semplice presenza di beneficiari determinati, o la previsione di una rendita o di un diritto eventuali, non equivale di per sé a un arricchimento compiuto.

La pronuncia guarda alla singola attribuzione: chi dispone, di chi sono i beni, chi ne è destinatario e quale funzione concreta svolge l'atto. Qui i figli conferiscono beni propri a favore di futuri discendenti. **La Corte considera questi apporti autonomi rispetto alla sistemazione patrimoniale tra i coniugi; la loro presenza nello stesso atto o nella medesima architettura negoziale non li trasforma in atti relativi al divorzio.**

È un criterio persuasivo, ma da applicare con precisione. Non se ne ricava che ogni trasferimento ai figli sia escluso dall'esenzione: la decisione riguarda apporti effettuati dai figli, con beni propri, a favore dei loro discendenti. Il discrimine è causale e concreto, non semplicemente anagrafico. Un'attribuzione ai figli potrebbe richiedere una valutazione diversa se fosse parte effettiva della definizione dei rapporti patrimoniali della crisi; il solo richiamo agli accordi, invece, non dovrebbe bastare.

24ORE PROFESSIONALE

LAVORO E SICUREZZA: IL SOFTWARE CHE DIFENDE OGNI AZIENDA.



VALORE24 HSE

valore24.com/hse

IL TESTO DELLA SENTENZA

Corte di appello di Milano - Sezione II civile - Sentenza 20 aprile 2026 n. 1147
Presidente Tragni; Relatore Cassano Cicuto

Cappotto termico: sì se la riduzione dell'area dei balconi è minima e proporzionata

LA MASSIMA

Condominio - Condomino negli edifici - Delibera assembleare - Cappotto termico - Proprietà esclusiva - Balconi - Efficientamento energetico - Bilanciamento di interessi - Interesse pubblicistico - Compressione minima della proprietà - Validità della delibera. *(Cc, articoli 1117 e 1120)*
In tema di condominio, la riduzione della superficie dei balconi derivante dalla installazione del cappotto termico non integra una lesione apprezzabile del diritto dominicale qualora si presenti minima e proporzionata rispetto all'interesse collettivo al miglioramento energetico dell'edificio, con conseguente esclusione della nullità della delibera assembleare.

Sentenza

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 12.09.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5865, pubblicata il 14.07.2025

TRA

(...) sito in Rho, via (...) (C.F. (...), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. (...) (C.F. (...))

-APPELLANTE-

CONTRO

(...) nato a La Spezia il (...) (C.F. (...)),

(...) nata a Milano il (...) (C.F. (...))

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. (...) (C.F. (...))

-APPELLATI-

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5865, pubblicata il 14.07.2025, in materia di "Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare -spese condominiali".

Conclusioni:

per (...).

"Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame:

› Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
› Nel merito, riformare la SENTENZA N. 5865/25, resa dal Tribunale Civile di Milano, sez. XIII, dott.ssa Sabrina Bocconcello, all'esito del procedimento iscritto al N. 5085/24 R.G., nel senso di ritenere validamente costituito il fondo speciale di cui all'art. 1135 co. 1 n. 4 c.c. e pertanto valida la delibera assembleare del 19.05.2022 con conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo N. 18381/23 proposta dagli odierni appellati;
› in subordine ritenere non necessaria, nel caso di specie, la costituzione del predetto fondo speciale e pertanto ritenere e dichiarare valida la delibera assembleare del 19.05.2022 e di conseguenza rigettare la proposta opposizione al D.I. N. 18381/23;
› in ulteriore subordine ritenere che la mancata costituzione del fondo speciale sia causa di annullabilità (e non di nullità) della delibera assembleare impugnata e dichiarare decaduti gli appellati dalla relativa azione con conseguente rigetto dell'opposizione D.I. N. 18381/23. Ove necessario insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già ritualmente richiesti.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario."

per (...) e (...), "In via preliminare:

› -dichiarare inammissibile l'appello promosso dal (...) per i motivi esposti e per l'effetto disporre la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350bis c.p.c.;
› -respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5865/2025;

Nel merito: -in via principale:

rigettare l'appello promosso dal (...) appellante perché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e dunque la revoca del decreto ingiuntivo n. 18381/2023 derivante dalla dichiarazione di nullità della delibera del (...) (...) n. 62-64 del 19.05.2022 per la mancata costituzione del fondo speciale; -in via subordinata:

nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello del (...) n. 62-64, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria del (...) appellante e dichiarare la nullità della delibera del 19.05.2022 del (...) n. 62-64 per gli ulteriori motivi di nullità dedotti in primo grado e ritenuti assorbiti dal Giudice di prime cure, qui espressamente riproposti ex art. 346 c.p.c. e quindi per travalicamento delle competenze dell'assemblea e lesione del diritto di proprietà dei singoli condòmini proprietari con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 18381/2023;

› -in ogni caso con vittoria di spese del presente grado di giudizio; in via istruttoria:

si allega atto di appello notificato. Si produce il fascicolo di parte di primo grado.

Nell'ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova avversi si chiede di ammettersi i mezzi di prova già chiesti in primo grado qui da intendersi riproposti nonché di essere ammessi alla prova contraria."

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Il primo grado di giudizio

Con atto di citazione ritualmente notificato, (...) e (...) hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 18381/23 emesso dal Tribunale di Milano, su istanza del (...), per il mancato pagamento dei contributi straordinari dagli stessi dovuti per i lavori di riqualificazione energetica del complesso condominiale sito in Rho, via Lainate 62/64, approvati con delibera assembleare del 19.05.2022.

Gli opponenti, in particolare, hanno contestato la debenza della somma, deducendo:

› l'assenza di prova scritta del credito, non essendo stato prodotto il bilancio preventivo delle opere straordinarie, ma esclusivamente un piano di riparto mai approvato dall'assemblea;
› la mancata prova in ordine all'esecuzione dei lavori di cui alla fattura n. 1517 del 21.09.2023 emessa dalla società appaltante;
› la presenza di vizi nella fattura citata, in quanto non riferibile agli opponenti, affetta da irregolarità fiscali ed emessa a carico di tutti i condomini per il pagamento di opere di spettanza esclusiva dei singoli proprietari interessati ai lavori;
› la nullità della delibera assembleare di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria del condominio:

1. per mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135, co. 1, n. 4) c.c.;

2. per travalicamento dei poteri dell'assemblea, avendo la stessa deliberato, in assenza del consenso dei singoli proprietari, spese non inerenti alla conservazione dei beni comuni, ma alla conservazione di beni di proprietà esclusiva del singolo condomino;

3. per lesione del diritto di proprietà dei singoli condomini, avendo l'assemblea deliberato la realizzazione di un cappotto termico di 12 cm con l'effetto di ridurre la volumetria e la superficie calpestabile del balcone degli opponenti.

Si è costituito in giudizio il (...), contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Con sentenza n. 5864, pubblicata in data 14.07.2025 il Tribunale di Milano, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha accolto l'opposizione di (...) e (...) e revocato il decreto ingiuntivo, accertando e dichiarando la nullità della delibera condominiale adottata il 19.05.2022 in ragione della mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135, co. 1, n. 4) c.c. e reso obbligatorio a seguito delle modifiche apportate con la legge n. 220 del 2012.

Più nello specifico, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'apertura di un conto corrente dedicato ai lavori straordinari da parte dell'amministratore - da qualificarsi come mero adempimento formale - non consentisse di ritenere assolto l'onere di costituzione del fondo speciale di cui alla norma richiamata, in assenza peraltro di una specifica deliberazione sulle somme da destinare al fondo, sul relativo riparto e sull'eventuale decisione di procedere a un pagamento graduale in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il presente grado d'appello

Avverso la suddetta sentenza, ha interposto appello il (...), deducendone

l'erroneità sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo, il (...) ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato costituito il fondo speciale richiesto dalla legge per l'esecuzione di opere straordinarie.

A parere dell'appellante, infatti, il fondo in questione dovrebbe ritenersi validamente costituito sulla base di una valutazione complessiva della volontà espressa dall'assemblea nelle diverse delibere assunte a partire dal marzo 2022 e culminata con l'approvazione definitiva dei lavori in data 19 maggio 2022, per effetto della quale l'assemblea aveva delegato l'amministratrice all'apertura di un conto corrente dedicato (punto 7 dell'O.d.G. del verbale d'assemblea). Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale per avere ritenuto obbligatoria la costituzione del fondo speciale anche nell'ipotesi di opere straordinarie eseguite beneficiando del Superbonus 110%, fattispecie quest'ultima che -secondo la ricostruzione del Condominio - consentirebbe un'interpretazione derogatoria della lettera della legge in considerazione della convenienza dell'operazione, intesa a raggiungere un efficientamento energetico senza imporre esborsi a carico del (...) committente.

Infine, con il terzo motivo d'appello, il (...) ha dedotto l'errata interpretazione del giudice di primo grado, allorché ha ritenuto che la mancata costituzione del fondo speciale determinasse nullità della delibera e non mera annullabilità, da far valere, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 1137 c.c.

Con rituale comparsa, si sono costituiti in giudizio i condomini (...) e (...) deducendo anzitutto l'inammissibilità dell'appello per assenza di valida procura alle liti rilasciata in favore del difensore del (...) e per mancata adozione di una delibera di autorizzazione alla proposizione del mezzo di gravame da parte dell'assemblea.

Nel merito, gli appellati hanno contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Hanno inoltre riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande ritenute assorbite dal Tribunale e concernenti la dedotta nullità della delibera impugnata per travalicamento delle competenze assembleari e per lesione del diritto di proprietà dei singoli condomini.

All'udienza del 31 marzo 2026, il procuratore di parte appellante ha documentato di essere stato nominato il giorno prima a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore e ha chiesto pertanto un breve rinvio per la discussione della causa.

All'esito della discussione orale all'udienza del 14 aprile 2026, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.

Reputa la Corte che l'appello sia meritevole di accoglimento e che la sentenza impugnata vada riformata nei termini di seguito indicati.

Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni formulate dalla parte appellata in ordine alla inammissibilità dell'appello per difetto di procura e per mancata deliberazione dell'assemblea.

Asseriscono, invero, gli odierni appellati che la procura allegata all'atto di gravame rilasciata dall'amministratrice non possa ritenersi valida per la presente fase di giudizio, in quanto afferente unicamente alla proposizione di ingiunzione di pagamento e non alla questione relativa alla nullità della delibera condominiale.

L'argomentazione non è condivisibile. La procura allegata all'atto d'appello è stata conferita "per ogni stato e grado, esecuzioni ed opposizioni, dell'instaurando giudizio", formula quest'ultima che esprime inequivocabilmente la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, con conseguente superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado ai sensi dell'art. 83, co. 4 c.p.c. In proposito, peraltro, è opportuno rammentare che in più occasioni la Suprema Corte ha ribadito la necessità di un'interpretazione estensiva della norma citata, sì da consentire, anche in presenza di formule quali "per il presente giudizio" senza specifiche indicazioni delimitative, l'estensione del mandato all'appello, in quanto articolazione ulteriore del medesimo giudizio (cfr., explurimis, Cass. Civ., Sez. Un., n. 5528 del 1991).

Parimenti infondato è il rilievo relativo alla necessità di un'apposita delibera assembleare di autorizzazione all'amministratore alla proposizione dell'appello, assente nel caso di specie. Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, infatti, l'amministratore di condominio, in base agli artt. 1130 e 1131 c.c., è legittimato ad agire in giudizio per l'esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione della delibera stessa, trattandosi di controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, con la conseguenza che, nei casi in cui egli può resistere in giudizio, è anche legittimato a proporre impugnazione, in caso di soccombenza del (...) da lui rappresentato, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea (v. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 8286 del 2005).

Nel merito, come anticipato, è fondato il primo motivo d'appello, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi dedotti.

La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della delibera del 19.05.2022 con cui erano state approvate opere di manutenzione straordinaria per omessa costituzione del fondo speciale ex art. 1135, co. 1 n. 4) c.c. Più nello specifico, il Tribunale ha evidenziato che, dalla lettura del verbale d'assemblea, risulterebbe assente una deliberazione sulla costituzione del fondo, con indicazione specifica delle somme da destinarvi corrispondenti all'importo complessivo dei lavori o, in alternativa, agli importi dei singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori. In proposito, non ha ritenuto sufficiente che in quella sede l'assemblea avesse autorizzato l'amministratrice all'apertura di un conto corrente dedicato alle opere di manutenzione straordinaria.

Deduce, invece, il (...) appellante che il fondo in questione debba ritenersi validamente costituito, valorizzando un'interpretazione sostanziale della volontà espressa dall'assemblea in quell'occasione.

Ritiene questo Collegio che le argomentazioni prospettate dal (...) siano condivisibili e che gli adempimenti previsti dall'art. 1135, co. 1, n. 4) c.c. siano stati effettivamente assolti nel caso di specie.

In primo luogo, infatti, il contratto di appalto sottoscritto con l'impresa indica l'importo complessivo delle opere e precisa che il pagamento sarebbe avvenuto in tre soluzioni, in base allo stato di avanzamento dei lavori, dati questi implicitamente richiamati dalla delibera con la quale l'assemblea ha deciso di approvare l'esecuzione dei lavori e l'affidamento delle opere all'impresa incaricata.

Del resto, l'importo dei lavori da eseguire era stato oggetto di ampia e preventiva discussione nel corso di precedenti assemblee (10.03.2022 e 03.05.2022), fino a giungere alla definitiva approvazione nella seduta del 19.05.2022. In tale occasione, prima di procedere alla votazione, veniva altresì dato atto a verbale che il (...) intendeva conformarsi a quanto previsto dall'art. 1135, co. 1, n. 4 c.c.

Successivamente, con la deliberazione di cui al punto 7, l'assemblea - all'esito della votazione relativa sia all'approvazione dei lavori sia all'affidamento dell'incarico all'impresa - stabiliva di delegare l'amministratrice alla gestione di ogni aspetto conseguenziale al raggiungimento dell'obiettivo deliberato, ivi compresi la sottoscrizione degli incarichi professionali, la stipula del contratto di appalto e l'apertura di un conto corrente dedicato. In proposito, nessun pregio può essere attribuito all'eccezione sollevata dalla difesa degli appellati in ordine all'assenza di una votazione espressa sul punto, atteso che la volontà assembleare risulta comunque chiaramente manifestata nel verbale median-

te la deliberata delega all' amministratrice, indipendentemente dalla formale votazione nominativa con indicazione dei favorevoli e dei dissenzienti.

A ciò si aggiunga che il conto corrente dedicato è stato effettivamente aperto e, come emerge dall'estratto conto prodotto, su di esso sono confluite esclusivamente le somme destinate al pagamento dell'impresa appaltatrice, in coerenza con la funzione propria del fondo speciale. Anche sotto questo profilo, le censure mosse dagli appellati - che evidenziano che i movimenti sul conto sarebbero iniziati solo nel marzo 2023, a fronte dell'avvio dei lavori nel novembre 2022 - si rivelano inconsistenti, se si considera che il primo SAL emesso dall'impresa è datato 25.09.2023.

Orbene, alla stregua delle descritte circostanze, sebbene la delibera non contenga un'espressa menzione della costituzione del fondo speciale, una lettura sistematica e complessiva del verbale, unitamente alla valorizzazione del comportamento successivamente tenuto dall'amministratrice, consente di ritenere che tale adempimento fosse comunque espressione della volontà dell'assemblea e sia stato, in concreto, attuato. In particolare, la decisione di delegare l'amministratrice all'apertura di un conto corrente dedicato, il richiamo esplicito al rispetto dell'art. 1135, co. 1, n. 4) c.c. e la successiva gestione delle somme su tale conto, sono tutti elementi che evidenziano come i condomini abbiano inteso, sia pure implicitamente, dare attuazione all'obbligo di costituzione del fondo speciale, individuando proprio nel conto dedicato lo strumento operativo per realizzarlo.

È, peraltro, fatto pacifico e non contestato che i lavori siano stati regolarmente eseguiti, che i professionisti siano stati pagati e che nessun pregiudizio sia derivato ai condomini, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, la ratio dell'art. 1135 c.c., ossia evitare che il (...) si trovi esposto nei confronti dei terzi in assenza della necessaria provvista, non risulta in alcun modo frustrata.

Nemmeno possono essere accolte le doglianze in ordine alla mancata tenuta di una contabilità separata per le opere straordinarie, trattandosi di un profilo che non incide sulla validità della delibera di approvazione dei lavori, ma eventualmente sollevabile con l'impugnazione della delibera che aveva approvato il consuntivo del quale gli appellati lamentano la genericità e l'assenza di separata imputazione tra spese ordinarie e straordinarie.

In definitiva, quindi, a fronte della valida costituzione del fondo speciale, deve affermarsi la validità della delibera del 19.05.2022.

Si impone ora la trattazione delle ulteriori questioni sollevate dai condomini (...) e (...) in ordine alla nullità della delibera e ritenute assorbite dal giudice di prime cure, in applicazione del principio della ragione più liquida.

Parte appellata, in primo luogo, lamenta che l'assemblea avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, avendo deliberato la realizzazione di opere aventi ad oggetto beni di proprietà dei singoli condomini, in assenza del consenso di tutti interessati, segnatamente il rifacimento della pavimentazione dei balconi, dei parapetti interni e degli estradossi dei balconi. Gli appellati hanno dedotto di aver dovuto "trasmettere all'impresa appaltatrice e all'amministratrice specifica pec di diffida rispetto all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento sul balcone di loro proprietà privata (...) in difetto della quale le suddette opere sarebbero state eseguite senza il consenso dei proprietari".

La doglianza è infondata.

Dalla lettura del verbale dell'assemblea del 10.03.2022 si evince che il Geom. (...) nel fornire chiarimenti in ordine ai lavori da eseguire, ha specificato che gli interventi di pavimentazione e impermeabilizzazione dei balconi non avevano carattere obbligatorio, lasciando ai singoli proprietari la facoltà di aderirvi mediante comunicazione scritta. Anche nella seduta successiva del 03.05.2022, è stato ribadito che il costo del rifacimento della pavimentazione dei balconi sarebbe stato determinato a consuntivo, in base alla tipologia degli interventi effettivamente eseguiti, con conseguente possibile variazione del riparto in sede di rendiconto.

Ne consegue che alcun travalicamento delle competenze riservate all'assemblea può essere ravvisato nel caso di specie, atteso che la delibera impugnata, nell'approvare le opere straordinarie, non ha imposto interventi su parti di proprietà esclusiva, interventi che, sebbene descritti nel computo metrico, restavano subordinati al consenso dei singoli proprietari.

Tanto è vero che gli odierni appellati si sono limitati ad allegare una presunta violazione del diritto di proprietà, senza fornire prova che quei lavori siano stati effettivamente realizzati contro la loro volontà.

Infine, gli appellati hanno eccepito la nullità della delibera impugnata per lesione del diritto di proprietà dei singoli condomini conseguente all'avvenuta approvazione dell'installazione del cappotto termico di 12 cm, intervento che ha avuto l'effetto di ridurre la volumetria e la superficie calpestabile dei balconi di proprietà esclusiva.

In proposito, deve anzitutto rilevarsi che la circostanza, contestata dalla controparte **(1)**, non risulta dimostrata, non avendo i deducenti fornito prova puntuale dell'entità della riduzione della superficie calpestabile dei balconi.

---

(1) la quale ha dedotto che gli interventi avrebbero determinato altresì lo spostamento in avanti dei parapetti dei balconi, così da "compensare" la riduzione dovuta alla realizzazione del cappotto termico (cfr. comparsa costituzione 1° grado).

Ma in ogni caso si osserva che, in fattispecie come quella in esame, è opportuno procedere ad un bilanciamento tra gli interessi coinvolti, segnatamente quello dei singoli condomini alla tutela del diritto di proprietà e quello collettivo al miglioramento energetico dell'edificio, funzionale a un più adeguato utilizzo delle cose comuni. In quest'ottica, la dedotta riduzione della superficie dei balconi, ove anche sussistente, integrerebbe una compressione minima e tollerabile, che deve ritenersi giustificata dalla

realizzazione di un intervento complessivamente migliorativo e volto a conseguire un significativo risparmio energetico, con conseguente salvaguardia di interessi non solo privatistici ma anche di rilievo pubblicistico, sicché non è configurabile una lesione apprezzabile del diritto dominicale.

Alla stregua delle considerazioni sin qui illustrate, deve essere dichiarata la validità della delibera impugnata, con conseguente condanna degli appellati al pagamento, in favore del (...) della somma di Euro 14.687,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di contributi condominiali per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, i condomini (...) e (...) devono essere condannati, in solido fra loro, alla rifusione, in favore del (...), delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura determinata in dispositivo, con applicazione di parametri medi per le fasi di introduzione, studio e decisione e minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria, previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione azionato. Le suddette spese andranno liquidate in favore dell'avv. (...) dichiaratosi antistatario per il primo grado e per le fasi di introduzione e di studio del grado di appello, avendo lo stesso rinunciato al mandato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5865/2025 pubblicata in data 14.07.2025 dal Tribunale di Milano così provvede:

- *accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la validità della delibera condominiale del 19.05.2022;*
- *per l'effetto, condanna (...) e (...) al pagamento in favore del (...), corrente in Rho, della somma di Euro 14.687,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;*
- *condanna, altresì, (...) e (...), in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida ai sensi del DM. 147/2022:*
- *quanto al primo grado, in complessivi Euro 4.237,00, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da liquidarsi in favore dell'Avv. (...) dichiaratosi antistatario;*
- *quanto al presente grado di giudizio, in complessivi Euro 4.888,00, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e segnatamente da liquidarsi in favore dell'Avv. (...), dichiaratosi antistatario, per le sole fasi di studio ed introduttiva quanto ad Euro 2.055,00.*



Modulo24 Contratti

Il Sole 24 ORE Professionale

LA SOLUZIONE PER ORIENTARSI CON SICUREZZA NEL MONDO DEI CONTRATTI

Un servizio di aggiornamento sulle novità normative e giurisprudenziali, grazie alle news quotidiane, le rassegne di giurisprudenza, gli approfondimenti d'autore integrati a strumenti utili per il legale.

SCOPRI DI PIÙ
modulo24contratti.com

Gruppo Il Sole 24 ORE

La pronuncia costruisce un equilibrio tra due esigenze che vanno protette

Condominio

Fulvio Pironti

La Corte di appello di Milano (III Sezione civile, presidente Laura Sara Tragni, relatore Adriana Cassano Cicuto), con sentenza n. 1147 pubblicata il 20 aprile 2026 ha chiarito che **l'installazione del cappotto termico in un condominio non rende nulla la delibera assembleare quando l'incidenza sui balconi non sia provata o si risolva in una compressione minima e tollerabile del diritto di proprietà giustificata dal bilanciamento con l'interesse collettivo all'efficientamento energetico.**

Anche se destinati a produrre un beneficio per l'intero plesso, i cappotti termici possono determinare modifiche della struttura esterna e incidere su porzioni appartenenti ai singoli

Perimetro della controversia

La decisione esamina il rapporto tra opere di riqualificazione energetica dell'edificio e tutela dei balconi dei condòmini. Seppure destinati a produrre **un beneficio per l'intero plesso,** i cappotti termici possono determinare modifiche della struttura esterna e incidere su porzioni appartenenti ai singoli. Costituiscono l'esempio più evidente di tale fenomeno in quanto la loro realizzazione comporta un aumento dello spessore degli involucri edilizi e può riflettersi sugli spazi calpestabili dei balconi.

Gli appellati avevano eccepito la nullità della delibera approvativa di un cappotto termico dello **spessore di dodici centimetri** sostenendo che avesse ridotto **l'area calpestabile dei balconi.** La contestazione non afferiva alla validità tecnica dell'opera, né alla sua idoneità a perseguire un miglioramento energetico dell'edificio, ma il diverso profilo del limite entro il quale un'opera collettiva può incidere sulla sfera individuale del condomino senza tradursi in una lesione del diritto dominicale.

Il nodo centrale della controversia consiste nello stabilire se qualsiasi riduzione dello spazio del singolo sia sufficiente a inficiare la delibera o se, invece, occorra verificare la concreta entità del sacrificio imposto e rapportarla al beneficio perseguito. I giudici del gravame risolvono la questione attraverso un duplice ordine di argomentazioni. *In primis*, evidenziano che la lamentata riduzione della superficie dei balconi non era stata dimostrata non essendo fornita prova della sua entità. Inoltre, affermano che, anche qualora fosse stata accertata, **avrebbe dovuto essere valutata mediante un bilanciamento tra interessi contrapposti: da una parte, la tutela della proprietà esclusiva; dall'altra, l'interesse collettivo al miglioramento energetico dell'edificio.**

Il secondo passaggio rappresenta il profilo più interessante della pronuncia. La Corte di merito **non considera il cappotto termico come una opera condominiale** destinata a produrre un vantaggio economico per i partecipanti, ma lo colloca in uno scenario più ampio riconoscendo che il risparmio energetico e la riqualificazione del patrimonio edilizio rispondono anche a interessi di carattere generale.

Mancata prova della lesione del diritto di proprietà

Il primo profilo evidenziato dai giudici di secondo grado riguarda l'onere probatorio gravante sui condòmini che contestano la validità della delibera. Avevano sostenuto che lo spessore del cappotto termico avrebbe com-

presso il piano di calpestìo dei balconi ledendo il loro diritto di proprietà. La circostanza, in assenza di elementi tecnici idonei a quantificare l'entità della riduzione, non risultava dimostrata. **Il passaggio chiarisce che, nelle controversie relative agli interventi di efficientamento energetico, la contestazione non può fondarsi sulla sola percezione di una compressione dello spazio.**

La presenza di un elemento costruttivo di maggior spessore non consente di affermare automaticamente l'esistenza di una lesione giuridicamente rilevante. Occorre, invece, accertare quale sia l'incidenza dell'opera sul bene esclusivo verificando se abbia pregiudicato la sua utilizzazione. Il diritto dominicale tutela la consistenza della cosa e l'utilità che il proprietario può ricavarne. Una trasformazione genera l'invalidità quando incide in modo apprezzabile sulla possibilità di godimento del bene o ne altera significativamente la disponibilità. La motivazione della pronuncia milanese rileva che non ogni sottrazione di spazio determina una violazione del diritto individuale; occorre verificare se essa superi una soglia di rilevanza concreta.

Tale criterio appare significativo nel settore della riqualificazione energetica nel quale molte opere comportano necessariamente modifiche dell'involucro edilizio. Se ogni variazione dimensionale fosse automaticamente equiparata a una lesione della proprietà, gli interventi di efficientamento risulterebbero difficilmente realizzabili poiché la tecnica costruttiva richiede spesso una incidenza materiale sulle strutture esistenti. I giudici richiamano, pertanto, un principio di proporzionalità: la tutela della proprietà esclusiva richiede una verifica concreta del sacrificio subìto e non può essere collegata a qualsiasi minima alterazione della consistenza del bene.

Riduzione minima e soglia della lesione apprezzabile

Il nodo centrale della controversia consiste nello stabilire se qualsiasi riduzione dello spazio del singolo sia sufficiente a inficiare la delibera

La Corte territoriale individua il limite oltre il quale l'opera non può essere giustificata nella nozione di compressione minima e tollerabile del diritto dominicale. Anche ove fosse stata accertata una riduzione della superficie dei balconi, tale effetto non avrebbe comunque raggiunto una soglia idonea a integrare una lesione apprezzabile della proprietà esclusiva poiché risultava funzionale alla realizzazione di un'opera migliorativa e destinata a conseguire risparmi energetici. La nozione di tollerabilità diventa il criterio attraverso cui misurare il rapporto tra interesse collettivo e sacrificio individuale.

La motivazione non nega che il cappotto termico possa incidere sui beni di proprietà esclusiva. Al contrario, riconosce implicitamente che un'opera di questo tipo può produrre conseguenze sulla conformazione dei balconi. **Viene escluso che ogni alterazione debba automaticamente tradursi in una lesione giuridicamente rilevante.** Il passaggio è decisivo perché consente di distinguere tra modifica fisiologica e compressione del diritto di proprietà. La prima rientra nella normale dinamica degli interventi migliorativi dell'edificio mentre la seconda ricorre solo quando l'incidenza comprometta significativamente il godimento del bene.

Il cappotto termico richiede l'applicazione di materiali isolanti esterni destinati ad accrescere lo spessore delle superfici interessate. La questione giuridica non può essere posta nei termini di una totale assenza di conseguenze sulla proprietà esclusiva poiché tale condizione sarebbe incompatibile con la natura dell'opera. Il problema consiste nello stabilire quando tali conseguenze superino il limite della normale tollerabilità. I decidenti sembrano individuare questo parametro nella proporzione tra sacrificio imposto e beneficio conseguito. Una riduzione contenuta della superficie del balcone che non comprometta l'utilizzabilità e costituisca il risultato necessario di un'opera volta al miglioramento energetico dell'intero edificio viene considerata compatibile con il sistema condominiale. **Diversamente, una diminuzione significativa,** idonea a incidere sulla funzione del bene o ad alterarne l'utilità per il proprietario, potrebbe condurre a una diversa valutazione. Il criterio adottato non introduce una generale prevalenza dell'interesse energetico sulla proprietà privata, ma afferma un principio di ragio-

nevolezza: il sacrificio individuale può essere giustificato solo quando rimanga entro limiti contenuti e sia proporzionato al vantaggio collettivo perseguito.

Nullità della delibera come rimedio eccezionale

La contestazione degli appellati mirava a ottenere una pronuncia di radicale nullità del deliberato. Tale rimedio rappresenta la forma più grave e presuppone una violazione intensa preposta a colpire elementi essenziali dell'atto o incidere su situazioni giuridiche che non possono essere sacrificate da un deliberato maggioritaria. **L'opera non viene qualificata come atto di disposizione della proprietà altrui,** ma come intervento teso al miglioramento dell'edificio la cui eventuale incidenza sui beni esclusivi deve essere valutata secondo criteri di proporzionalità. Il passaggio è rilevante perché evita una lettura estensiva della nullità. Se qualsiasi modifica conseguente a un'opera sulle parti comuni fosse sufficiente a infirmare la delibera, la gestione condominiale risulterebbe limitata nei settori in cui l'evoluzione normativa e tecnica richiede trasformazioni complesse dell'intero fabbricato.

Le opere di efficientamento energetico presentano una dimensione collettiva. L'isolamento dell'involucro esterno, la riduzione delle dispersioni termiche e il miglioramento delle prestazioni energetiche richiedono una progettazione unitaria difficilmente compatibile con una frammentazione assoluta degli interessi individuali. **La Corte, tuttavia, non sacrifica la tutela della proprietà esclusiva a favore della funzionalità dell'opera.** Il bilanciamento opera in entrambe le direzioni: la realizzazione collettiva è ammessa quando il sacrificio imposto al singolo è minimo e proporzionato; oltre tale soglia, la tutela individuale torna a prevalere. **La pronuncia costruisce un equilibrio tra due esigenze meritevoli di protezione:** da una parte, consentire al condominio di realizzare opere innovative e migliorative all'edificio; dall'altra, impedire che la maggioranza incida in modo sproporzionato sulle proprietà individuali.

Il bilanciamento opera in entrambe le direzioni: la realizzazione collettiva è ammessa quando il sacrificio imposto al singolo è minimo e proporzionato

Rilievo pubblicistico dell'efficientamento energetico

Uno degli aspetti più importanti della motivazione riguarda il riconoscimento del carattere non esclusivamente privatistico dell'interesse perseguito attraverso il cappotto termico. I giudicanti affermano, infatti, che l'opera è volta a conseguire un risparmio energetico e tale finalità coinvolge interessi privatistici e pubblicistici. Si tratta di un passaggio rilevante perché attribuisce alla realizzazione una dimensione ulteriore rispetto alla tradizionale logica condominiale. Il miglioramento energetico dell'edificio non viene considerato solo come vantaggio economico per i proprietari, ma anche come obiettivo coerente con esigenze di sostenibilità e riduzione dei consumi.

Tale elemento incide sulla valutazione del sacrificio imposto al singolo. Una limitazione della proprietà esclusiva non viene apprezzata allo stesso modo se è volta esclusivamente a un vantaggio particolare o se costituisce l'effetto necessario di un'opera che realizza un interesse collettivo riconosciuto dall'ordinamento. Il rilievo pubblicistico richiamato dalla Corte di appello non comporta una trasformazione del condominio in un soggetto incaricato di perseguire finalità generali, né attribuisce all'assemblea un potere illimitato di incidere sui beni esclusivi. Svolge, piuttosto, una funzione interpretativa consentendo di valutare con maggiore attenzione la proporzione tra compressione subita e risultato conseguito.

La motivazione suggerisce che la proprietà individuale debba essere coordinata con esigenze oggi sempre più rilevanti nell'organizzazione degli edifici. **La riqualificazione energetica non rappresenta più un interesse economico o marginale, ma costituisce una delle principali direttrici di trasformazione del patrimonio edilizio.**

Il tronco negazionista

La sentenza si innesta in un quadro interpretativo caratterizzato

dalla presenza di un indirizzo di segno contrario inaugurato dal tribunale capitolino (Tribunale di Roma 16 dicembre 2020, n. 17997) e più rigoroso nella tutela della proprietà individuale. **Secondo tale impostazione, il problema non riguarda la meritevolezza dell'efficientamento energetico, pacificamente riconosciuta**, ma il limite entro il quale tale finalità può giustificare una compressione della proprietà esclusiva. L'assemblea, pur potendo deliberare opere sulle parti comuni, non può disporre dei beni appartenenti ai singoli né imporre trasformazioni permanenti in assenza del loro consenso.

Il cappotto termico presenta **una particolare criticità** perché, quando riduce la superficie del balcone o una alterazione stabile dello spazio di proprietà del singolo, non costituisce più una semplice opera sulle parti comuni, **ma incide direttamente sulla sfera individuale. Tale** solco interpretativo ritiene che il criterio dell'interesse collettivo non possa trasformarsi in una giustificazione generale di qualsiasi limitazione imposta ai condòmini. **Il miglioramento energetico rappresenta certamente un obiettivo meritevole, ma non può prevalere automaticamente sul diritto di proprietà quando l'incidenza superi la soglia della marginalità.**

Secondo tale ricostruzione, l'elemento determinante non è la finalità perseguita, ma la ricaduta sulla posizione del singolo. Una riduzione significativa della superficie, la compromissione della funzionalità del balcone o una alterazione della disponibilità del bene potrebbero integrare una lesione non superabile mediante il richiamo all'interesse energetico. Il contrasto tra i due indirizzi riguarda soprattutto il metodo valutativo. La posizione più rigorosa tende a collocare il diritto di proprietà come limite prioritario rispetto alle decisioni maggioritarie; la soluzione adottata dalla Corte ambrosiana rivaluta, invece, un criterio di bilanciamento nel quale assumono rilievo l'entità del sacrificio e la natura dell'interesse perseguito.

La pronuncia offre un contributo alla definizione dei rapporti tra proprietà esclusiva ed efficientamento energetico dei condòmini

Conclusione

La pronuncia offre un contributo alla definizione dei rapporti tra proprietà esclusiva ed efficientamento energetico dei condomìni. Esclude che l'installazione di un cappotto termico generi **automaticamente la nullità della delibera** per il solo fatto di incidere sulla conformazione dei balconi. La validità della decisione va valutata mediante un duplice accertamento: dimostrazione della lesione lamentata e verifica della proporzionalità tra il sacrificio individuale e il beneficio comune. L'aspetto più rilevante della motivazione è il riconoscimento della natura dell'interesse perseguito dall'opera.

L'efficientamento energetico viene considerato come un vantaggio per la collettività condominiale e come un obiettivo dotato di rilievo pubblicistico collegato alla riduzione dei consumi. **La sentenza non afferma che il diritto di proprietà possa essere sacrificato in nome della efficienza energetica illimitata.** Al contrario, individua un criterio preciso: la compressione del diritto è ammissibile solo quando sia minima, tollerabile e proporzionata rispetto al risultato conseguito.

Il principio che emerge è quello di un equilibrio tra interessi diversi. La proprietà esclusiva non può essere compressa dalla maggioranza; tuttavia, non può essere interpretata come ostacolo alla realizzazione di opere che incidano marginalmente sul bene individuale e siano dirette a migliorare le prestazioni dell'edificio. Il cappotto termico diviene il simbolo di una trasformazione più ampia del diritto condominiale contemporaneo: **il passaggio da una concezione individualistica della proprietà a un modello nel quale la tutela del bene privato deve confrontarsi con interessi collettivi e generali purché la limitazione imposta resti entro i confini della proporzionalità e ragionevolezza.**

IL MASSIMARIO

a cura di ***Mario Piselli***

Rassegna delle massime della Cassazione civile

IMPUGNAZIONI

Impugnazioni civili - Appello - Difetto di specificità della censura - Ordinanza di inammissibilità dell'appello - Effetti. *(Cpc, articoli 348-bis e 350; Cc, articoli 2051 e 2055)*
Sezione III, ordinanza 5 ottobre 2026 n. 26266 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. M.F.; Int. C.C.

IL PRINCIPIO

In tema di ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi dell'articolo 348-bis del cpc, è inammissibile per difetto di specificità la censura che adduca un presunto "vizio proprio" del provvedimento - assumendo l'avvenuta consumazione del potere del giudice per essere stato il filtro applicato in seconda udienza - allorché il ricorrente ometta di allegare e dimostrare le specifiche attività svolte nella prima udienza ex articolo 350 del cpc, nella quale si radicano la verifica di ammissibilità e le garanzie del contraddittorio e rispetto alla quale il mero rinvio per adempimenti istruttori o d'ufficio non determina di per sé solo alcuna decadenza dal potere di dichiarare l'inammissibilità del gravame.

LA NOTA

La Suprema Corte, nella decisione, ha anche affermato che, in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex articolo 2051 del codice civile la qualità di comproprietario pro indiviso dell'immobile da cui si è originato il danno - ancorché per una quota sola parziale o minoritaria - attribuisce normalmente al medesimo la qualità di contitolare della qualità di custode della *res*, poiché questa è fondata sull'esercizio di una concreta ed effettiva signoria di fatto sul bene, sia pure esercitata congiuntamente ad altri. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 2055 del codice civile, la responsabilità risarcitoria gravante sui contitolari della qualità di custode ha natura solidale, sussistendo la piena ed autonoma legittimazione passiva del singolo comproprietario nei confronti del terzo danneggiato, il quale può agire per l'intero risarcimento nei confronti di ciascuno di quei contitolari. *(M.Pis.)*

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Successione - Più donazioni effettuate dal *de cuius* - Riduzione - Criteri. *(Cc, articoli 554, 555, 558, 559 e 560)*
Sezione II, sentenza 3 ottobre 2026 n. 26170 - Pres. Cirillo; Rel. Tedesco; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. B.A.; Controric. B.G.

IL PRINCIPIO

Qualora il de cuius abbia fatto più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (articolo 558 del codice civile), ma «cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori» (articolo 559). Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie, applicandosi analogicamente l'articolo 558 del codice civile. L'articolo 558 del codice civile implica una pluralità di disposizioni testamentarie riducibili e vuole dire che la riduzione deve essere operata in modo da conservare, fra le disposizioni ridotte, la proporzione originaria voluta dal testatore. Pertanto, quando si tratta di ridurre donazioni coeve, la regola della proporzionalità vuol dire, per esempio, che se una delle più donazioni riducibili ha un valore doppio di un'altra, la riduzione lascia immutato tale rapporto.

Secondo la decisione della Corte, la legittima e la disponibile si determinano, una volta per sempre, con il procedimento di riunione fittizia secondo il valore dei beni relitti e donati al tempo dell'aperta successione, in quanto si vuole impedire che le vicende economiche successive all'apertura della successione possano influire ai fini della valutazione della legittima e della determinazione della eventuale lesione. Ma, una volta che quest'ultima sia stata accertata, tale criterio non trova in seguito più applicazione, poiché, dovendosi operare i necessari ragguagli al momento in cui si procede all'integrazione della legittima, il bene reale, che, allo scopo, si assegna al legittimario, deve essere stimato secondo il suo valore venale. Pertanto, l'aumento o la diminuzione, sopravvenuti nel valore del bene oggetto di una disposizione riducibile, si riversano sul legittimario nella misura della quota di riduzione, che rimane in ogni caso quella stabilita secondo il criterio di stima fornito dall'articolo 566 del codice civile. (M.Pis.)

AVVOCATO

Contratto di patrocinio - Contenuto - Mera esecuzione delle indicazioni del cliente - Esclusione. *(Cc, articoli 1176, 1218, 2236, 2697, 2730 e 2733)*

Con particolare riferimento al contratto di patrocinio, essa esige che il difensore non si limiti ad eseguire l'attività difensiva in senso formale, ma orienti la propria prestazione alla tutela effettiva dell'interesse pratico affidatogli dal cliente, segnalando le iniziative necessarie, i rischi della lite, le carenze probatorie, l'eventuale inutilità o dannosità dell'azione e l'opportunità di soluzioni alternative, tant'è vero che, anche nelle cause presumibilmente perse *ab initio*, l'attività del difensore deve essere svolta con diligenza al fine di limitare od escludere il pregiudizio riconducibile alla posizione del cliente. Pertanto, l'avvocato non è mero esecutore delle indicazioni del cliente, non può limitarsi a sconsigliare l'iniziativa manifestamente inidonea, ma è tenuto a valutare la situazione sottopostagli, individuare il percorso giuridico praticabile e prospettare al cliente le iniziative necessarie o utili per il conseguimento del bene della vita avuto di mira. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione III, ordinanza 10 ottobre 2026 n. 26585 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. G.L.; Controric. B.L.*

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Incompetenza - Dichiarazione emessa dal giudice dichiarato competente - Mancata richiesta d'ufficio del regolamento - Richiesta della parte - Ammissibilità. *(Cpc, articoli 42, 45 e 47)*

Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta in seguito alla dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza a norma dell'articolo 45 del cpc, spetta alla parte la facoltà di provvedervi; se ciò non fosse possibile, la parte, a fronte di una doppia declinatoria e quindi di un conflitto negativo reale non portato *ex officio* all'attenzione della Corte regolatrice, rimarrebbe senza tutela. La parte può, dunque, impugnare il provvedimento con il regolamento di competenza, denunziando non già la mancata applicazione dell'articolo 45 del cpc, bensì il verificarsi del conflitto negativo, onde ottenere l'individuazione del giudice competente. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione II, ordinanza 10 ottobre 2026 n. 26581 - Pres. Cavallino; Rel. Pirari; Ric. A.A.L.; Controric. M. E.F.*

CONDOMINIO

Assemblea - Impugnazione delle deliberazioni - Valore della causa - Determinazione. *(Cc, articoli 1123, 1135, 1362, 1363, 1366 e 1370)*

Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione II, ordinanza 13 ottobre 2026 n. 26804 - Pres. Scarpa; Rel. Maccarrone; Ric. C.F.; Int. C. V.G.G. 14 R.*

CONTRATTO

Contratto di subfornitura - Oggetto - Carattere di autonomia rispetto all'attività svolta dall'impresa - Necessità. *(Cpc, articoli 112, 157, 246 e 421; Legge 192/98, articolo 1)*

Affinché il contratto di subfornitura di cui alla legge n. 192 del 1998 non venga utilizzato per eludere il divieto di intermediazione di manodopera, l'oggetto della subfornitura, ai sensi dell'articolo 1 di detta legge, non può coincidere con la mera e generica erogazione di lavorazioni o servizi, ma deve presentare caratteri di autonomia, che consentano di distinguerlo rispetto all'attività svolta dall'impresa nel cui ciclo produttivo sono destinati a inserirsi le lavorazioni, i

prodotti o i servizi affidati alla subfornitrice, in modo da realizzare un'attività riconoscibile, che si configuri comunque come di risultato, seppure di carattere parziale, rispetto al prodotto o servizio definitivo fornito dalla committente, la quale inoltre non deve esercitare poteri di direzione e controllo dei dipendenti della subfornitrice. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione lavoro, ordinanza 6 ottobre 2026 n. 26315 - Pres. Marchese; Rel. Ariola; Ric. L.I.S.A. srl; Controric. INPS*

CONTRATTO BANCARIO

Conto corrente - Azione di ripetizione di indebito da parte del correntista - Presupposti. *(Cc, articoli 1326, 1418, 1823 e 2033)*

In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 del codice civile anche in costanza di rapporto (cosiddetto "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'articolo 1823, comma 1, del codice civile, l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione I, ordinanza 5 settembre 2026 n. 26250 - Pres. Scoditti; Rel. Caprioli; Ric. N.S.C.; Controric. B.M.P.S. spa*

ESECUZIONE CIVILE

Opposizione - Terzo titolare di diritto reale sul bene staggito - Proposizione dell'opposizione ex articolo 617 del Cpc - Inammissibilità. *(Cpc, articoli 617, 619 e 620)*

Il terzo che non abbia partecipato al processo esecutivo, e che vanti un diritto reale sul bene ivi staggito, incompatibile con quanto acquisito dall'aggiudicatario, non è legittimato a proporre l'opposizione ex articolo 617 del cpc avverso gli atti del procedimento, ivi compreso il decreto di trasferimento, ma può invece proporre l'opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 619 del cpc, se l'esecuzione sia ancora pendente, oppure, dopo la vendita, un'autonoma azione di rivendicazione nei confronti dell'aggiudicatario. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione III, ordinanza 13 ottobre 2026 n. 26785 - Pres. De Stefano; Rel. Galletti; Ric. B.G.; Controric. ISMEA*

ESPROPRIAZIONI

Occupazione di spazi pubblici - Canone - Assimilabilità al canone locatizio - Esclusione - Conseguenze. *(Cc, articolo 2948)*

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e che, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'articolo 2948 del codice civile. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione I, ordinanza 10 ottobre 2026 n. 26576 - Pres. Mercolino; Rel. Russo; Ric. U. spa; Controric. C.M.*

FALLIMENTO

Azione revocatoria - Rapporto di conto corrente - Atti estintivi di posizioni passive - Effetti. *(Legge fallimentare, articoli 67 e 70; Cc, articoli 1823, 2727 e 2729)*

Sono "rapporti continuativi o reiterati", ai sensi dell'articolo 70, comma 3, della legge fallimentare - e dunque ai fini del limite ivi posto agli "effetti della revocazione" - soltanto quei rapporti che, pur se al di fuori dell'ambito bancario, siano regolati a monte da un rapporto di conto corrente (articolo 1823 del codice civile) o da un analogo legame, in forza del quale - secondo convenzione di parte - gli "atti estintivi di posizioni passive" (in quanto tali assoggettabili a revocatoria ex articolo 67 della legge fallimentare) confluiscono in un contesto giuridico unitario, nel cui ambito le "rimesse" del soggetto poi fallito avrebbero potuto anche ripristinare una provvista disponibile per ulteriori acquisti. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione I, sentenza 9 ottobre 2026 n. 26558 - Pres. Terrusi; Rel. Zuliani; Pm (conf.) Nardecchia; Ric. B. srl; Controric. F.S.G.T.I. srl*

Crediti - Privilegiati - Versamenti non effettuati dal datore di lavoro alla previdenza complementare - Natura retributiva - Conseguenze. *(Cc, articolo 2751-bis)*

Nell'ambito di applicazione del Dlgs 5 dicembre 2005 n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del Tfr maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. *(M.Pis.)*

¶ *Sezioni unite, sentenza 7 ottobre 2026 n. 26355 - Pres.*

D'Ascola; Rel. Amendola; Pm (diff.) Filippi; Ric. C.E.P.M.; Controric. C.F.T.c. srl

Effetti del fallimento - Decorrenza - Termine finale stabilito dalla pubblicazione della sentenza - Sussiste. *(Legge fallimentare, articoli 44 e 67)*
Gli effetti dell'apertura della procedura concorsuale si producano sin dall'ora zero del giorno dell'apertura della procedura avuto riguardo, ai fini dell'inefficacia dei pagamenti ex articolo 44 della legge fallimentare alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione I, ordinanza 10 ottobre 2026 n. 26570 - Pres. Terrusi; Rel. Amatore; Ric. U. spa; Controric. F.T. srl*

Effetti del fallimento - Rapporti giuridici pendenti - Leasing e contratto di locazione - Subentro *ex lege* del curatore - Accertamento da parte del giudice - Sussiste. *(Cc, articoli 1140, 1143, 1590 e 1595; Legge fallimentare, articolo 80)*
In tema di rapporti giuridici pendenti l'articolo 80, primo comma, della legge fallimentare, riguarda esclusivamente l'ipotesi fisiologica del subentro ex lege del curatore nel contratto di locazione; il precetto non si attaglia invece, in quanto tale, alla fattispecie più complessa sorretta da un possibile collegamento negoziale tra il contratto di leasing - sciolto dal curatore del fallimento dell'utilizzatore - e il negozio di locazione o sub-locazione immobiliare; in questa prospettiva è semmai compito specifico del giudice del merito accertare i presupposti di operatività degli istituti coinvolti in ragione del dedotto collegamento tra il leasing e il contratto di locazione o sublocazione immobiliare, tenendo conto delle pattuizioni negoziali e delle regole civilistiche che presidiano il possibile venir meno del contratto. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione I, ordinanza 5 ottobre 2026 n. 26287 - Pres. Terrusi; Rel. D'Orazio; Ric. C.F.T. srl; Controric. E.S. srl*

Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Crediti nei confronti dell'impresa - Procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore - Conseguenze. *(Dlgs 385/93, articolo 83; Cc, articoli 2358, 2519, 2525 e 2529)*
In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex articolo 83, comma 3,del Tub in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria "che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito", con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione I, ordinanza 5 settembre 2026 n. 26294 - Pres. Terrusi; Rel. D'Orazio; Ric. B.P.V. spa; Controric. P.R.*

IMPUGNAZIONI

Impugnazioni civili - Appello - Eccezione ritenuta infondata in sentenza - Parte vittoriosa - Nuova riproposizione della stessa con appello incidentale - Necessità. *(Cc, articoli 1388, 1704; Cpc, articoli 112, 346 e 360)*
Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata dal giudice di primo grado, in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta ma chiara e inequivoca, la parte risultata vittoriosa nell'esito finale della lite, se intende devolvere nuovamente la questione al giudice d'appello, deve proporre appello incidentale. Non è sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'articolo 346 del cpc, consentita soltanto per le domande o le eccezioni rimaste assorbite o comunque non esaminate. Tale distinzione discende dal principio per cui anche la parte complessivamente vittoriosa è soccombente rispetto alla singola questione espressamente decisa in senso sfavorevole. La relativa statuizione deve quindi essere impugnata, restando altrimenti coperta dal giudicato interno ai sensi dell'articolo 329, secondo comma, del cpc. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione III, ordinanza 3 ottobre 2026 n. 26144 - Pres. Graziosi; Rel. Pellecchia; Ric. S.V.A.; Controric. I.S. spa*

Impugnazioni civili - Appello - Specificità dei motivi - Contenuto. *(Cpc, articolo 342)*
Il requisito della specificità dei motivi di appello di cui all'articolo 342 del Cpc non richiede l'uso di formule sacramentali né impone la mera brevità dell'atto, non equivalendo, di per sé sola, la prolissità a difetto di specificità, ove siano chiaramente individuabili le ragioni di dissenso e le modifiche richieste rispetto alla sentenza di primo grado; qualora il giudice d'appello dichiari l'inammissibilità del gravame per ragioni di rito, le successive argomentazioni svolte sul merito sono rese *ad abundantiam* e prive di efficacia decisoria, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dei motivi di ricorso per cassazione rivolti contro di esse. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione III, ordinanza 5 settembre 2026 n. 26268 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. V.A.; Controric. B.R.F.*

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancata ammissione di mezzi istruttori per inconcludenza dei medesimi - Onere del ricorrente. *(Cpc, articoli 178, 189, 480 e 615)*
Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l'inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata), il ricorrente ha l'onere di dimostrare che con l'assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da

consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione III, ordinanza 7 ottobre 2026 n. 26412 - Pres. Scarano; Rel. Dell'Utri; Ric. C.D.; Int. S.S.*

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Vizio di omessa pronuncia - Presupposti - Differenze con l'omessa motivazione. *(Cpc, articoli 112 e 360)*

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex articolo 360, comma 1, n. 4, del cpc per violazione dell'articolo 112 del Cpc, ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del cpc cod, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione lavoro, ordinanza 9 ottobre 2026 n. 26510 - Pres. Esposito; Rel. Pisapia; Controric. INPS*

LAVORO E FORMAZIONE

Estinzione del rapporto - Trattamento - Legittimazione del lavoratore alla domanda di ammissione al passivo per le quote non versate - Ammissibilità. *(Cc, articolo 2120; Legge 296/06, articolo 1)*

Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile, anche nel regime introdotto dall'articolo 1, commi 755-757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di Tfr che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dal 1° gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di tfr maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest'ultimo non può considerarsi mero *adiectus solutionis* causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il tfr. *(M.Pis.)*

¶ *Sezioni unite, sentenza 7 ottobre 2026 n. 26356 - Pres. D'Ascola; Rel. Ponterio; Pm (conf.) Visonà; Ric. INPS; Controric. F.P.*

NOTIFICAZIONI

Civili - Notifica della sentenza alla parte personalmente anziché al difensore - Inidoneità alla decorrenza del termine breve - Sussiste. *(Cpc, articoli 170, 285, 325 e 326)*

La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli articoli 170, comma 1, e 285 del cpc, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione lavoro, ordinanza 9 ottobre 2026 n. 26558 - Pres. Mancino; Rel. Mimmo; Ric. INPS; Int. C. G.*

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Controversie - Azione di regresso dell'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro - Congruità dell'indennizzo - Prova. *(Dpr 1124/65, articoli 10,11 e 85)*

Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione lavoro, ordinanza 12 ottobre 2026 n. 26650 - Pres. Garri; Rel. Gandini; Ric. L.A.; Int. INAIL*

PROCEDIMENTI SPECIALI

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Composizione della vertenza - Statuizione sulle spese - Criterio della soccombenza virtuale. *(Cpc, articoli 91, 92 e 96)*

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui venga meno il contrasto tra le parti, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese deve applicare il criterio della soccombenza virtuale e deve valutare quindi la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione II, ordinanza 13 ottobre 2026 n. 26803 - Pres. Scarpa; Rel. Maccarrone; Ric. M.E.; Controric. C.V. A.C. 114 B.*

PROCEDIMENTO CIVILE

Domanda giudiziale - Contestazione sulla titolarità del

diritto azionato - Ammissibilità anche in grado di appello - Sussiste. *(Cpc, articolo 345)*
La contestazione concernente la titolarità del rapporto giuridico controverso, sia dal lato attivo sia da quello passivo, non integra un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, risolvendosi nella negazione di un elemento costitutivo della domanda. Pertanto, la prospettazione del difetto di titolarità del diritto non è soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni in senso proprio e può essere formulata anche per la prima volta in grado di appello, senza violare il divieto di *novum* di cui all'articolo 345 del cpc, il quale concerne le domande e le eccezioni nuove, ma non le mere difese. Parimenti, il difetto di titolarità del rapporto sostanziale, attenendo a un elemento costitutivo della domanda, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché risulti dalle emergenze istruttorie ritualmente acquisite. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione III, ordinanza 8 ottobre 2026 n. 26468 - Pres. Graziosi; Rel. Pellecchia; Ric. C.M.E.; Controric. R. spa*

PROVA CIVILE

Consulenza tecnica - Contestazioni - Formulazione anche nella comparsa conclusionale o in appello - Ammissibilità. *(Cpc, articoli 101, 189, 190, 195, 345 e 356)*
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze dell'accertamento e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione II, sentenza 8 ottobre 2026 n. 26490 - Pres. Cirillo; Rel. Cortesi; Pm (conf.) Troncone; Ric. L.N. srl; Controric. C. S.*

Prova documentale - Disconoscimento di scrittura privata - Mancata proposizione dell'istanza di verificazione - Effetti. *(Cc, articoli 1227 e 2697; Cpc, articoli 214 e 216)*
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione I, ordinanza 8 ottobre 2026 n. 26478 - Pres. Scoditti; Rel. Vitrò; Ric. C.I.W. s.a.; Controric. C.R.*

SENTENZA CIVILE

Pubblicazione - Data del provvedimento redatto in modalità digitale - Rilevanza dell'attestazione di deposito da parte del cancelliere. *(Cpc, articoli 33, 327 e 430)*
La data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale, difatti, coincide non già con quella del deposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella di attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data. Tale attestazione costituisce un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine "lungo" per l'impugnazione. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione lavoro, ordinanza 5 ottobre 2026 n. 26228 - Pres. Esposito; Rel. Ariola; Ric. L.A.; Controric. INPS*

SOCIETÀ E IMPRESE

Fusione e scissione - Incorporazione - Estinzione della società incorporata - Ricorso per cassazione nei confronti della incorporata - Conseguenze - Nullità dell'atto - Sanabilità. *(Cpc, articoli 163, 164, 366, 380 e 702-bis)*
Poiché la fusione per incorporazione di società determina l'automatica estinzione della società incorporata e la successione della società incorporante nei rapporti giuridici attivi e passivi - anche processuali - già facenti capo alla società incorporata, in caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata l'inesistenza del soggetto indicato nell'atto comporta l'assoluta incertezza circa l'identità della parte, e quindi una nullità dell'atto inerente alla costituzione del contraddittorio, sulla base del principio soggiacente il combinato disposto degli articoli 163, n. 2, e 164 del Cpc, ma tale nullità è sanabile mediante la proposizione del controricorso da parte dell'incorporante, con effetti, peraltro, diversi a seconda che la controversia risulti essere stata promossa prima o dopo il 30 aprile 1995, avuto riguardo alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990 all'articolo 164, con il passaggio dall'efficacia *ex nunc* a quella *ex tunc* della sanatoria: se promossa prima di tale data, la sanatoria avrà efficacia *ex nunc*, sempre che il controricorso sia notificato prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata e quindi prima della scadenza del termine per impugnare (in via incidentale); se promossa dopo tale data, la sanatoria avrà efficacia *ex tunc*, rimanendo conseguentemente l'inammissibilità dell'impugnazione impedita dalla semplice proposizione del controricorso nel termine previsto dall'articolo 370 c.p.c. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione I, ordinanza 9 ottobre 2026 n. 26556 - Pres. Scoditti; Rel. Rolfi; Ric. R.E.D.P.; Controric. I.S. spa*

SPESE DI GIUDIZIO

Spese di giudizio civili - Responsabilità aggravata ex articolo 96 del cpc - Presupposti. *(Cpc, articoli 96, 132 e 360)*

In tema di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, del cpc, costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo e argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione I, ordinanza 9 ottobre 2026 n. 26560 - Pres. Terrusi; Rel. Amatore; Ric. C.G. srl; Controric. V.I. srl*

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Successione - Immobili non comodamente divisibili - Conseguenze - Attribuzione ad un coerede - Valutazione del giudice secondo opportunità - Sussiste. *(Cc, articoli 703, 718, 720, 1703, 1710, 1711, 1712, 1713 e 2697)*

Nell'ipotesi in cui nell'eredità vi siano immobili non comodamente divisibili, l'articolo 720 del codice civile, in deroga al principio generale posto dall'articolo 718 del codice civile, prevede due soluzioni: l'attribuzione preferibilmente a uno dei coeredi avente diritto alla quota maggiore o a un gruppo di coeredi, che la richiedano congiuntamente, con addebito della eccedenza, ovvero - in caso di rifiuto di tutti i coeredi a detta soluzione - la vendita all'incanto. Il giudice, nell'esercizio del potere di attribuzione a un coerede dell'immobile non comodamente divisibile, deve seguire criteri di opportunità e ha l'obbligo, in caso di più richiedenti, di indicare i motivi per i quali abbia preferito l'uno piuttosto che l'altro, tra i quali vi può anche essere l'esigenza di privilegiare quello che consenta di limitare al massimo la misura dei conguagli. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione II, ordinanza 6 ottobre 2026 n. 26306 - Pres. Cavallino; Rel. Pirari; Ric. F.R.; Controric. F.R.*

Testamento - Determinazione di sostituzione fedecommissaria o costituzione di usufrutto - Presupposti della sostituzione fedecommissaria. *(Cc, articoli 588, 789, 1362, 1363 e 1365)*

L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca dell'effettiva volontà del *de cuius*, attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria. Gli elementi che identificano la sostituzione fedecommissaria sono tre: *1)* occorre, anzitutto, una doppia vocazione testamentaria, nel senso, cioè, che deve contenere due o più disposizioni dei medesimi beni in proprietà a favore di due o più persone chiamate a succedere l'una dopo l'altra, di modo che al sostituito è devoluta l'eredità del testatore non già direttamente da costui, ma indirettamente a mezzo del chiamato anteriore, che è gravato dall'obbligo della restituzione, e al quale, pertanto, egli - quale erede successivo del testatore - non si sostituisce, come nella sostituzione ordinaria, ma sussegue; *2)* è necessario, in secondo luogo, che il testatore abbia imposto al primo chiamato l'obbligo di conservare e restituire i beni formanti oggetto della disposizione, precisandosi che tale obbligo può risultare da un'espressa disposizione del testamento, o dal contesto di esso, ovvero desumere dalla circostanza che la disposizione non può ricevere la sua esecuzione che mediante la conservazione e la restituzione dei beni, o anche desumersi dal divieto di alienarli; *3)* infine, l'ultimo requisito si sostanzia nel cosiddetto "ordine successivo", il quale implica che l'istituito è tenuto a conservare i beni per tutta la vita, onde restituirli alla sua morte a titolo di successione al sostituito, che viene così a succedere indirettamente al testatore. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione II, ordinanza 10 ottobre 2026 n. 26568 - Pres. Cavallino; Rel. Pirari; Ric. A.P.; Controric. A.A.L*

VENDITA

Garanzia - Evizione - Presupposto - Perdita del diritto acquistato - Indipendentemente dalla colpa del venditore - Sussiste. *(Cc, articoli 1476, 1483, 1486 e 1489)*

Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'articolo 1476 del Cc, conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto. *(M.Pis.)*

¶ *Sezione II, sentenza 8 ottobre 2026 n. 26486 - Pres. Cirillo; Rel. Oliva; Ric. R.A.; Controric. A. sas*

a cura di ***Federico Ciaccafava***

Rassegna delle massime dei giudici di merito

CONDOMINIO

Amministratore - Revoca giudiziaria - Gravi irregolarità - Ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e la nomina di un nuovo amministratore - Grave irregolarità sanzionata con la revoca - Sussistenza. *(Cc, articolo 1129)*

In tema di condominio negli edifici, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e la nomina di un nuovo amministratore costituisce condotta che, integrando una delle ipotesi espressamente contemplate dall'articolo 1129, comma 12, n. 1, del Cc, quale grave irregolarità, è suscettibile di determinare la revoca giudiziaria dall'incarico gestorio. (Nel caso di specie, nel pronunciare la revoca dell'amministratore resistente, ritenuto responsabile, per un periodo di gestione particolarmente significativo, di non avere mai provveduto, nonostante le formali richieste avanzate sia dal ricorrente che da altra condomina, alla convocazione di un'assemblea recante, all'ordine del giorno, la propria conferma, revoca o sostituzione, il collegio del tribunale adito ha ritenuto, al tal fine, irrilevante la circostanza, addotta a propria difesa dal resistente medesimo, che la richiesta provenisse da condomini titolari, complessivamente, di un valore inferiore a quello richiesto dall'articolo 66 disp. att. del Cc per imporre la convocazione dell'assemblea su iniziativa dei condomini, trattandosi di adempimento doveroso, imposto dalla legge, e la cui violazione è autonomamente sanzionata dal citato articolo 1129 del Cc).

¶ *Tribunale di Velletri, Sezione civile, decreto 1° ottobre 2026 n. 1425 - Pres. Massera; Rel. Bonora*

Comunione - Bene comune - Detenzione esclusiva da parte di un comproprietario - Cessazione del titolo contrattuale - Restituzione del bene «alla comunione» - Rilascio dell'intero immobile - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di comodato immobiliare. *(Cc, articoli 1102, 1103, 1108 e 1803)*

In tema di comunione, qualora venga meno il titolo contrattuale che giustifica la detenzione esclusiva, il comproprietario detentore è tenuto a reintegrare gli altri partecipanti nella facoltà di disporre della loro quota e di fare uso della cosa comune secondo il loro diritto. Tuttavia, la restituzione «alla comunione» non comporta necessariamente il rilascio dell'intero immobile da parte del comproprietario che conserva la propria quota. Essa esprime, in forma sintetica, l'obbligo di consentire agli altri partecipanti la codetenzione e l'esercizio delle facoltà di godimento loro spettanti. (Nel caso di specie, rigettando il gravame, la corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata con la quale il primo giudice aveva dichiarato inefficace il contratto di comodato immobiliare oggetto di causa ed ordinato la restituzione del bene alla comunione).

¶ *Corte di Appello di Firenze, Sezione III civile, sentenza 23 ottobre 2026, n. 2989 - Pres. Guida; Rel. Ghedini*

Condomino minimo - Disciplina applicabile - Situazione di dissenso tra i partecipanti - Ricorso ex articolo 1105 del codice civile - Esperibilità - Esclusione - Fondamento. *(Cc, articoli 1105, 1117, 1129 e 1139)*

In tema di condominio minimo, una pur oggettiva situazione di dissenso tra i partecipanti non è equiparabile a quella condizione di concreta paralisi gestionale, costituita dall'impossibilità di amministrazione della cosa comune o dall'omessa adozione di provvedimenti necessari, che, sola, giustifica l'esercizio del potere sostitutivo dell'autorità giudiziaria previsto dall'articolo 1105 del Cc. (Nel caso di specie, il collegio del tribunale adito ha rigettato il ricorso con cui la proprietaria di uno dei tre immobili costituenti un condominio minimo, dopo aver rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitole e preso atto del mancato raggiungimento di una decisione condivisa in due consecutive assemblee circa l'individuazione di un nuovo amministratore, si era rivolta all'autorità giudiziaria sollecitandone la nomina giudiziale di un amministratore, al quale attribuire la gestione ordinaria delle parti comuni, nonché uno specifico mandato «ad acta» per la predisposizione delle tabelle millesimali).

¶ *Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione civile, decreto 2 settembre 2026 n. 706 - Pres. Agostini; Rel. Lorenzi*

CONTRATTO

Assicurazione - Contro i danni - Debito indennitario dell'assicuratore - Funzione reintegrativa del patrimonio dell'assicurato - Natura di debito di valore fino alla liquidazione - Conseguenze - Rivalutazione automatica - Ritardo dell'assicuratore - Rilevanza - Esclu-

sione - Fattispecie in tema di indennizzo rivendicato per il furto di autoveicolo assicurato. *(Cc, articoli 1223, 1224, 1905 e 1908)*

In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dall'odierno attore per ottenere la condanna della compagnia assicuratrice convenuta al pagamento dell'indennizzo rivendicato per il furto del proprio veicolo, assicurato con polizza sottoscritta con la stessa, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha operato una rivalutazione dell'indennizzo base dalla data del sinistro fino a quella della decisione, avvalendosi dell'applicazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati).

¶ *Tribunale di Foggia, Sezione I civile, sentenza 2 novembre 2026, n. 2299 - Giudice Fanizza*

Comodato - Bene comune - Stipulazione del contratto da parte di uno solo dei comproprietari - Inefficacia confronti degli altri comproprietari - Sussistenza - Fattispecie in tema di comodato immobiliare. *(Cc, articoli 1102, 1105, 1571, 1705, 1803, 2031 e 2032)*

Il contratto di comodato stipulato da uno solo dei comproprietari del bene comune è inefficace nei confronti degli altri comproprietari. (Nel caso di specie, rigettando il gravame, la corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata con la quale il primo giudice aveva dichiarato inefficace il contratto di comodato immobiliare oggetto di causa ed ordinato la restituzione del bene alla comunione).

¶ *Corte di Appello di Firenze, Sezione III civile, sentenza 23 ottobre 2026 n. 2989 - Pres. Guida - Rel. Ghedini*

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - Incendio - Responsabilità del conduttore - Presunzione di colpa ex articolo 1588 del codice civile - Operatività - Prova contraria - Contenuto - Fatto del terzo - Identificazione del responsabile - Irrilevanza. *(Cc, articoli 1588 e 2697)*

Nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'articolo 1588 del Cc a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dal locatore al fine di ottenere la condanna del conduttore al risarcimento dei danni derivanti dalla distruzione di un capannone insistente su un terreno agricolo concesso in locazione, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha accolto la domanda attorea, non avendo, nella circostanza, quest'ultimo articolato alcun mezzo istruttorio diretto a dimostrare di aver adempiuto diligentemente ai propri obblighi di custodia, né a dimostrare in maniera certa che l'incendio fosse addebitabile al fatto di un terzo).

¶ *Tribunale di Nuoro, Sezione civile, sentenza 4 agosto 2026 n. 513 - Giudice Longu*

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - Totale distruzione dell'immobile locato causata da incendio - Conseguenze - Estinzione della locazione - Mancato superamento della presunzione di colpa a carico del conduttore - Risoluzione imputabile allo stesso conduttore - Sussistenza - Effetto ulteriore - Risarcimento del danno in favore del locatore - Spettanza. *(Cc, articoli 1218, 1223, 1463 e 1588)*

La totale distruzione dell'immobile locato a seguito di incendio comporta, secondo i principi generali, l'estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita; ove, peraltro, il conduttore non superi la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'articolo 1588 del Cc e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento, al locatore spetta il risarcimento del danno, che deve in tal caso comprendere anche i canoni dovuti in base al contratto e fino allo spirare convenzionale dello stesso, a titolo di mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione dal locatore non voluto né altrimenti determinato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dal locatore nei confronti del conduttore, ritenuto responsabile della distruzione, causata da un incendio, di un capannone insistente su un terreno agricolo concesso in locazione, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, oltre al danno subito per la perdita dell'immobile, ha condannato quest'ultimo anche al pagamento dei canoni, ancora dovuti, con decorrenza dalla data dell'incendio predetto fino a quella di scadenza del contratto).

¶ *Tribunale di Nuoro, Sezione civile, sentenza 4 agosto 2026 n. 513 - Giudice Longu*

Penale

GIURISPRUDENZA

ESECUZIONE PENALE

IL TESTO DELLA SENTENZA
Permesso di necessità: la Cassazione apre anche agli eventi cronici del congiunto detenuto
Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 22 settembre 2026 n. 34005
» PAG 60

IL COMMENTO
Ai tre requisiti viene aggiunto l'evento patologico duraturo
di Giuseppe Amato
» PAG 64

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime della Cassazione penale
di Giuseppe Amato
» PAG 67

IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime dei giudici di merito
di Aldo Natalini
» PAG 71

IL TESTO DELLA SENTENZA

Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 22 settembre 2026 n. 34005
Presidente Boni;
Relatore Poscia;
Pm - difforme - Cocomello

Permesso di necessità: la Cassazione apre anche agli eventi cronici del congiunto detenuto

LA MASSIMA

Esecuzione penale - Ordinamento penitenziario - Modalità del trattamento - Permessi di necessità - Eventi familiari di particolare gravità - Nozione - Condizione patologica cronica del congiunto del detenuto - Valutabilità - Fattispecie. *(Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 30, comma 2)*
In tema di permessi di necessità *ex* articolo 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, la nozione di "evento familiare di particolare gravità" non è ontologicamente incompatibile con una condizione patologica grave, cronica e stabilizzata del congiunto del detenuto, potendo essa consistere anche nella strutturazione progressiva di una situazione che, per la sua incidenza concreta sulle relazioni familiari e per l'impossibilità di contatti in forme ordinarie, si imponga come fatto di eccezionale rilievo nella vicenda umana del ristretto; il requisito dell'eccezionalità opera quale limite alla frequenza della concessione del beneficio e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, dovendo il giudice procedere a una valutazione concreta e individualizzata della fattispecie (nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del procuratore generale avverso la concessione del permesso ad un detenuto per fare visita al padre, anziano, affetto da una grave patologia cronica, quale la maculopatia, quasi cieco e in condizioni in cui gli era difficile la deambulazione).

Sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia;

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 12/03/2026;

nell'ambito del procedimento relativo a:

MA.EN. nato a V il (Omissis):

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia accoglieva il reclamo proposto da MA.EN. (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. presso la Casa di reclusione di S in espiazione della pena dell'ergastolo) avverso il rigetto della sua istanza di permesso di necessità per fare visita al padre (in quanto affetto da serie patologie) e, per l'effetto, concedeva al predetto un permesso di due ore per raggiungere, sotto scorta, il luogo di residenza del genitore.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza osservava che dalla relazione sanitaria inviata dalla A.S.L. di Ragusa era emerso che il padre del detenuto ha 83 anni di età, è affetto da maculopatia ed è in condizioni di sostanziale cecità, per cui la sua deambulazione è difficile potendo viaggiare solo se accompagnato.

Pertanto, considerato tale quadro patologico e la particolare situazione familiare del detenuto (essendo, tra l'altro, da poco morta la madre), poteva essere concesso l'invocato permesso in via eccezionale.

2. Avverso la citata ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 30 Ord.

pen. per essere stato concesso il permesso di necessità al di fuori delle condizioni normativamente previste.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla pericolosità sociale del detenuto, non essendo stato tenuto conto della sua condotta carceraria e della sua sottoposizione allo speciale regime sopra richiamato.

3. Il Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Anzitutto, deve evidenziarsi che il provvedimento impugnato è stato emesso prima delle recenti modifiche apportate all'art. 30-bis Ord. pen.; ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, intendendosi dare continuità all'indirizzo affermato da Sez. 1, n.10528 del 05/02/2026, Rv. 289633 - 01.

2. Come noto, il permesso di necessità disciplinato dall'art. 30 Ord. pen. si configura come beneficio di carattere eccezionale, la cui concessione è espressamente circoscritta dal legislatore a situazioni riconducibili a eventi familiari di particolare gravità.

La norma, nel delinearne l'ambito applicativo, presuppone l'esistenza di fatti storicamente individuabili, di natura familiare, dotati di un rilievo tale da collocarsi al di fuori dell'ordinario svolgersi della vita e da incidere in modo significativo nella vicenda personale del detenuto. La nozione di "gravità", in tale prospettiva, non è limitata agli eventi luttuosi o drammatici in senso stretto, ma ricomprende ogni avvenimento che, per intensità e significato, assuma un peso peculiare nella dimensione esistenziale dell'interessato. La collocazione sistematica della disposizione all'interno dell'art. 30 Ord. pen., che al comma 1 contempla il permesso in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente e al comma 2 consente la concessione di "analoghi" permessi "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità", conferma che l'istituto è ancorato a situazioni di emergenza o di particolare criticità, estranee alla normalità delle relazioni familiari e tali da giustificare una temporanea deroga allo stato detentivo. In questa cornice, il permesso di necessità non si atteggia quale strumento del trattamento rieducativo, ma risponde a una finalità distinta, volta ad evitare che alla sofferenza propria della detenzione si sommi, in occasione di specifiche e gravi vicende familiari, un aggravamento non necessario dell'afflizione derivante dall'impossibilità di mantenere un contatto diretto con i congiunti.

3. La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la corretta interpretazione dell'art. 30, comma 2, Ord. pen., con specifico riferimento alla nozione di "evento familiare di particolare gravità", e si colloca nell'ambito di persistenti tensioni giurisprudenziali circa la concedibilità del permesso di necessità quando la richiesta sia fondata su una condizione familiare grave ma cronica, stabilizzata e destinata a protrarsi nel tempo, tale da impedire al congiunto del detenuto di recarsi presso l'istituto di pena.

3.1. Un primo orientamento, di carattere maggiormente restrittivo, muove da una lettura rigorosa del dato letterale e sistematico della norma e valorizza la nozione di "evento" come fatto storico puntuale, specifico e delimitato, necessariamente connotato da occasionalità e non ripetibilità, ritenendo che l'eccezionalità richiesta dal legislatore non possa che tradursi nell'unicità della concessione; in tale prospettiva, la patologia grave ma cronica, proprio perché destinata a permanere, non integra di per sé un "evento familiare di particolare gravità" ai sensi dell'art. 30, comma 2, Ord. pen., se non nella sua prima manifestazione valutata dal giudice, con la conseguenza che la concessione di un permesso già rilasciato preclude, in linea di principio, il riconoscimento di ulteriori benefici, salvo il sopravvenire di elementi di novità quali un repentino aggravamento o una significativa modificazione del quadro fattuale. Questa impostazione trova espressione paradigmatica in Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400, ove si è esclusa la concedibilità del permesso in presenza di condizioni di salute gravi ma croniche e stabilizzate, ritenute frutto di fattori permanenti ed ordinari, non riconducibili ad un evento eccezionale, con l'ulteriore precisazione che le limitazioni ai contatti personali risultano compensate dalla possibilità di comunicazioni a distanza. Sulla medesima linea si colloca Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Ribisi, Rv. 275250-01, che ha ribadito l'incompatibilità dell'istituto con situazioni patologiche croniche destinate a protrarsi indefinitamente, poiché diversamente il permesso di necessità verrebbe piegato a fronteggiare condizioni familiari permanenti, con l'effetto di una reiterazione irragionevole del beneficio. Analoghe affermazioni si rinvengono in Sez. 7, n. 48718 del 22/09/2017, Tropea, nonché in Sez. 1, n. 41240 del 04/07/2019, Simioli, Rv. 277135-01, ove il difetto del requisito dell'eccezionalità è stato ravvisato anche alla luce della precedente fruizione di più permessi in un arco temporale ristretto, così da snaturare la fisionomia straordinaria dell'istituto. In tempi più recenti, tale indirizzo è stato ribadito da Sez. 1, n. 35471 del 24/03/2023, n.m., da Sez. 1, n. 31923 del 31/05/2023, n.m., e da Sez. 1, n. 27225 del 23/04/2025, n.m., ove si è nuovamente affermato che le patologie croniche, pur gravi e progressive, non costituiscono di per sé un evento rilevante, salvo che intervenga un'emergenza o un aggravamento improvviso idoneo a mutare qualitativamente la situazione già valutata, chiarendosi altresì che l'assenza di imminente pericolo di vita e la possibilità, almeno astratta, di mantenere contatti alternativi escludono la ricorrenza dei presupposti dell'art. 30, comma 2, Ord. pen.

3.2. Accanto a tale orientamento, si è progressivamente sviluppata una diversa linea interpretativa, più attenta alla ratio umanitaria dell'istituto e al principio costituzionale del rispetto del senso di umanità della pena, che, pur senza negare il carattere eccezionale del permesso di necessità, ha ritenuto che l' "evento" rilevante possa consistere anche nella strutturazione dia-

cronicamente progressiva di una condizione grave e stabilizzata, quando questa, per la sua intensità e per le concrete modalità con cui incide sulle relazioni familiari, si imponga come fatto di particolare gravità nella vicenda umana del detenuto. In questa prospettiva, l'eccezionalità non è riferita alla natura intrinseca della patologia, ma alla necessità del contatto personale e al limite della non ordinarietà della concessione. Tale approdo è chiaramente espresso in Sez. 1, n. 36329 del 27/11/2015, dep. 2016, Lovreglio, n.m., ove, pur a fronte di una patologia psicotica cronica e gravissima della moglie del detenuto, si è affermato che l'eccezionalità non coincide con l'unicità dell'evento, ma con la sua idoneità ad incidere profondamente nella vicenda esistenziale del ristretto, sicché una vicenda familiare particolarmente grave e non usuale può giustificare la concessione del permesso anche se non riconducibile ad un fatto isolato. Un ulteriore sviluppo di tale impostazione si rinviene in Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655-01, che ha espressamente affermato l'ammissibilità di un'interpretazione estensiva della nozione di "evento", includendovi una condizione progressiva che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto, valorizzando, nel caso 5 deciso, l'assenza di visite protrattasi per oltre un biennio per oggettive difficoltà dei familiari. Tale linea è stata ulteriormente ribadita da Sez. 1, n. 39608 del 19/07/2019, De Lucia, n.m., che, pur richiamando l'esigenza di preservare il carattere puntuale dell'istituto, ha riconosciuto la necessità di temperare il rigore dell'esclusione automatica delle condizioni croniche, in funzione di una più ampia tutela del principio di umanità della pena; nonché da Sez. 1, n. 30555 del 18/05/2023, Zagaria, n.m., che, attraverso un'ampia ricognizione della giurisprudenza, ha chiarito come il termine "evento" debba essere inteso quale fatto o avvenimento determinante rispetto alla relazione familiare, potendo manifestarsi anche in una condizione stabilizzata, purché la concessione del permesso resti una tantum o comunque non assuma carattere ordinario. In tale alveo si collocano, infine, Sez. 1, n. 40923 del 15/09/2023 n.m. e Sez. 1, n. 28318 del 17/06/2025, n.m., che hanno ulteriormente sottolineato la necessità di una valutazione concreta e individualizzata della significatività del legame affettivo e dell'incidenza reale dell'impossibilità dell'incontro sulla vicenda umana del detenuto, escludendo ogni automatismo fondato sul solo dato della parentela e ribadendo che l'eccezionalità opera come limite alla frequenza del beneficio, non come negazione in radice della rilevanza delle situazioni croniche.

3.3. Alla luce di tale articolato panorama, emerge come il contrasto non verte tanto sulla negazione del carattere eccezionale del permesso di necessità, quanto sul modo di declinare l'eccezionalità stessa e sul rapporto tra stabilità della condizione familiare e reiterabilità della concessione, imponendo al giudice un accertamento rigoroso ma non aprioristico, ancorato, in generale, alla concreta intensità del legame affettivo, all'effettiva impossibilità di modalità alternative di contatto, al tempo trascorso dalla precedente fruizione del beneficio e al rischio di trasformazione del permesso in prassi ordinaria, secondo una valutazione complessiva coerente con la funzione umanizzante dell'art. 30, comma 2, ord. pen., come costantemente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel documento.

4. Alla luce del quadro giurisprudenziale delineato, il Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento interpretativo, che, pur nel riconoscimento del carattere eccezionale del permesso di necessità, valorizza una lettura della nozione di evento familiare di particolare gravità, maggiormente coerente con la funzione dell'art. 30, comma 2, Ord. pen. e con i parametri costituzionali e convenzionali che governano l'esecuzione della pena. Ritiene il Collegio che il requisito dell'eccezionalità non possa essere sovrapposto a quello dell'assoluta unicità o irripetibilità dell'evento, poiché una simile lettura finirebbe per svuotare di contenuto la disposizione, riducendone l'operatività a ipotesi del tutto marginali e tradendone la funzione di umanizzazione della pena. Il permesso di necessità non è infatti giustificato da un fatto isolato in senso meramente cronologico, ma da una vicenda familiare di particolare gravità e non usuale, idonea ad incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto e, quindi, nel grado di umanità della detenzione.

In tale prospettiva, la nozione di "evento familiare di particolare gravità" non è ontologicamente incompatibile con una condizione grave, progressiva o stabilizzata, purché essa, all'esito di un periodo temporalmente apprezzabile, assuma una rilevanza tale da imporsi come fatto decisivo nella vita familiare del detenuto, anche in assenza di un aggravamento clinico, quando risulti dimostrata l'impossibilità, protratta nel tempo, di mantenere i rapporti affettivi attraverso contatti personali ordinari.

Ne consegue che il rigore dell'esclusione automatica delle condizioni croniche deve essere temperato, senza snaturare il carattere eccezionale dell'istituto, in funzione del principio di umanità della pena, dovendo l'eccezionalità essere riferita non alla novità del fatto patologico, ma alla necessità, non ordinaria e non surrogabile, del contatto personale rispetto alle modalità ordinarie di mantenimento dei rapporti familiari.

In questa cornice, il requisito dell'eccezionalità opera come limite alla frequenza della concessione e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, imponendo una valutazione concreta e individualizzata, ancorata alla specificità della vicenda e refrattaria a schemi astratti.

Sotto il profilo sistematico, l'approdo accolto trova ulteriore conferma, sul piano valoriale e sistematico, nella giurisprudenza formatasi in tema di autorizzazioni ex art. 21-ter Ord. pen., ove si è chiarito che la visita al familiare infermo o affetto da grave handicap può essere concessa più volte anche in assenza di un aggravamento delle condizioni di salute, dovendo l'autorità competente procedere, caso per caso, a un bilanciamento tra le esigenze della persona tutelata e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del

detenuto, con particolare riguardo al numero e alla frequenza delle visite già autorizzate e alle modalità di esecuzione in condizioni di sicurezza (Sez. 1, n. 6105 del 20/11/2020, dep. 2021, Vazzana, Rv. 280829-01). L'adesione a tale impostazione interpretativa non comporta alcuna apertura indiscriminata alla reiterazione dei permessi di necessità, restando ferma l'esigenza di preservare il carattere eccezionale dell'istituto ed evitare che situazioni croniche si traducano in una periodicità di fatto del beneficio. L'esclusione di automatismi preclusivi fondati sulla stabilità della condizione familiare non implica, infatti, la legittimazione di prassi reiterative, imponendo al contrario un controllo rigoroso volto a scongiurare la trasformazione del permesso in strumento ordinario di mantenimento dei rapporti affettivi. In tale prospettiva, si rende necessario individuare criteri valutativi oggettivi ed elastici cui i giudici di merito devono attenersi nel vagliare la concedibilità di un permesso reiterato ex art. 30, comma 2, Ord. pen.

In primo luogo, assume rilievo centrale l'accertamento effettivo dell'intensità e della concretezza del legame affettivo, che non può essere presunto sulla base del mero rapporto di parentela, ma deve emergere da elementi fattuali specifici, come puntualmente ricordato da Sez. 1, n. 28318 del 17/06/2025, n.m., ove si è sottolineato che la significatività del rapporto e il grado di afflittività derivante dall'impossibilità dell'incontro costituiscono presupposti indefettibili della concessione. In secondo luogo, deve essere valutata la reale possibilità di mantenere il rapporto affettivo attraverso strumenti alternativi, quali i colloqui telefonici o i video colloqui, verificando non solo la loro astratta disponibilità, ma la loro concreta idoneità a soddisfare le esigenze relazionali, tenendo conto dell'incidenza della patologia sul tipo di comunicazione e, in taluni casi, della necessità insostituibile del contatto personale. In questa prospettiva, va anche valutata la concreta possibilità che possa realizzarsi un trasporto del familiare, in relazione alle condizioni nelle quali versa. Un ulteriore parametro è rappresentato dal tempo intercorso dall'ultimo contatto o dalla precedente fruizione del permesso, poiché un intervallo temporale significativo può, di per sé, escludere il rischio di ordinarietà della concessione, specie quando la situazione familiare coinvolga persone di età avanzata, rispetto alle quali il mero decorso del tempo assume un rilievo ulteriore.

Deve, inoltre, escludersi qualsiasi predeterminazione di una periodicità fissa del beneficio, dovendo ogni istanza essere valutata autonomamente e in concreto, sulla base dei presupposti attuali, senza automatismi né in senso favorevole né in senso preclusivo. In tale prospettiva, la presenza di un aggravamento delle condizioni di salute del familiare integra certamente un fatto nuovo, idoneo a configurare una rinnovata situazione di particolare gravità e, dunque, a rendere recessivo il problema della reiterazione del permesso.

Per converso, l'assenza di un aggravamento, ovvero il riscontro di lievi miglioramenti del quadro clinico, non assume di per sé rilievo ostativo, ove tali evoluzioni non incidano sul nucleo essenziale della condizione patologica e non ne attenuino la gravità sostanziale, permanendo l'impedimento strutturale all'incontro in forme ordinarie e la conseguente eccezionalità del contatto personale richiesto.

Infine, la pericolosità del detenuto resta estranea alla valutazione dei presupposti del beneficio, rilevando esclusivamente nella modulazione delle modalità esecutive del permesso, coerentemente con la natura non trattamentale dell'istituto. Può quindi ribadirsi il principio di diritto per cui, in tema di permessi di necessità ex art. 30, comma 2, Ord. pen., la nozione di "evento familiare di particolare gravità" non è ontologicamente incompatibile con una condizione patologica grave, cronica e stabilizzata del congiunto del detenuto, potendo essa consistere anche nella strutturazione progressiva di una situazione che, "per la sua incidenza concreta sulle relazioni familiari e per l'impossibilità di contatti in forme ordinarie, si imponga come fatto di eccezionale rilievo nella vicenda umana del ristretto; il requisito dell'eccezionalità opera quale limite alla frequenza della concessione del beneficio e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, dovendo il giudice procedere a una valutazione concreta e individualizzata della fattispecie.

5. Con riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in modo non manifestamente illogico, ha evidenziato le condizioni di salute del padre del condannato, il quale non è in grado di viaggiare autonomamente in quanto quasi cieco e la circostanza che, in occasione del permesso concesso al detenuto in occasione della morte della madre, MA.EN. non aveva potuto incontrare l'anziano genitore. Tale decisione appare conforme ai principi sopra richiamati, mentre la tesi sostenuta dal ricorrente appare eccessivamente rigida, poiché finisce per identificare l'eccezionalità con la novità del fatto patologico, trascurando che l'evento di particolare gravità può consistere anche nella perdurante e definitiva impossibilità di un incontro in forme ordinarie, soprattutto quando il contatto personale conservi un significato relazionale non surrogabile. Il diniego opposto dal Tribunale di sorveglianza si fonda, dunque, su una lettura dell'art. 30, comma 2, Ord. pen. non coerente con la funzione dell'istituto,

6. Al rigetto del ricorso non segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv. 271650). Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Ai tre requisiti viene aggiunto l'evento patologico duraturo

Esecuzione penale

Giuseppe Amato

La sentenza è di interessante perché affronta con chiarezza la controversa disciplina dei permessi di necessità, concedibili ai detenuti "eccezionalmente per eventi di particolare gravità" (articolo 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 354).

Secondo la Cassazione, ai fini della concessione del permesso di necessità, l' "evento familiare di particolare gravità" **può consistere in una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto** che impedisca i contatti nelle forme ordinarie, fermo restando che l'eventuale reiterazione del permesso, ammissibile previa valutazione in concreto dell'intensità del legame affettivo, dell'assenza di modalità alternative di contatto e del tempo trascorso dall'ultima fruizione, non può trasformare il beneficio di natura eccezionale in una prassi ordinaria.

Ai fini della concessione del permesso di necessità, l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere in una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto

La decisione reintrerpreta i tradizionali tre requisiti che qualificano il permesso di necessità (eccezionalità della concessione, particolare gravità dell'evento giustificativo e correlazione dello stesso con la vita familiare: cfr., tra le altre, Sezione I, 29 aprile 2024, Neri; nonché, in precedenza, Sezione I, 27 novembre 2015, Vitale), ritenendo compatibile con queste caratteristiche anche l'evento patologico cronico, che di per sé, in senso stretto, non potrebbe definirsi come eccezionale.

L'apertura della Cassazione alle patologie croniche

La conclusione appare **senz'altro convincente.**

Questa linea interpretativa (già seguita, di recente, da Sezione I 18 maggio 2023, Zagaria; cfr. anche Sezione I, 5 febbraio 2026, C.; Sezione I, 22 aprile 2026, B.), **più attenta alla *ratio* umanitaria** dell'istituto dei permessi e al principio costituzionale del rispetto del senso di umanità della pena, si fa preferire all'interpretazione, di carattere maggiormente restrittivo, che, muovendo da una lettura rigorosa del dato letterale e sistematico della norma, ha valorizzato la nozione di "evento" come fatto storico "eccezionale", puntuale, specifico e delimitato, necessariamente connotato da occasionalità e non ripetibilità, così ritenendo che l'eccezionalità richiesta dal legislatore non possa che tradursi **nell'unicità** della concessione.

In una tale prospettiva più restrittiva, in sostanza, la patologia grave ma cronica, proprio perché destinata a permanere, non integrerebbe di per sé un "evento familiare di particolare gravità" ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, se non nella sua **prima** manifestazione valutata dal giudice, con la conseguenza che la concessione di un permesso già rilasciato precluderebbe, in linea di principio, il riconoscimento di ulteriori benefici, salvo il sopravvenire di elementi di novità quali un repentino aggravamento o una significativa modificazione del quadro fattuale (in questo più rigoroso senso interpretativo, cfr., tra le altre, Sezione I, 4 ottobre 2017, Graviano; nonché, Sezione I, 12 marzo 2019, Ribisi).

Il vademecum per il giudice

L'adesione alla impostazione interpretativa meno restrittiva, ha comun-

LA GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

ORIENTAMENTO CONFORME

Esecuzione penale - Ordinamento penitenziario - Modalità del trattamento - Permessi di necessità - Eventi familiari di particolare gravità - Nozione - Condizione patologica cronica del congiunto del detenuto - Valutabilità - Fattispecie. *(Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 30, comma 2)*

Ai fini della concessione del permesso di necessità, *ex* articolo 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario l' "evento familiare di particolare gravità" può consistere in una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto che impedisca i contatti nelle forme ordinarie, fermo restando che l'eventuale reiterazione del permesso, ammissibile previa valutazione in concreto dell'intensità del legame affettivo, dell'assenza di modalità alternative di contatto e del tempo trascorso dall'ultima fruizione, non può trasformare il beneficio di natura eccezionale in una prassi ordinaria. (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di permesso di un detenuto per visitare la figlia, affetta da patologie incompatibili con lo svolgimento dei colloqui con modalità ordinarie, stante la prossimità temporale con l'ultimo permesso concesso).

› *Sezione I, 8 giugno 2026 n. 21100; Pres. De Marzo; Rel. Masi; Pm (conf.) Cimmino; Ric. B.*

Esecuzione penale - Ordinamento penitenziario - Modalità del trattamento - Permessi di necessità - Eventi familiari di particolare gravità - Nozione - Condizione patologica cronica del congiunto del detenuto – Valutabilità - Fattispecie. *(Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 30, comma 2)*

Ai fini della concessione del permesso di necessità, *ex* articolo 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché, per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana (in motivazione, la Corte ha indicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalità dell'evento, ai fini della reiterabilità del permesso per il medesimo accadimento familiare, l'intensità del legame affettivo, la possibilità di tenere contatti con il familiare con modalità alternative e il tempo intercorso dall'ultimo contatto).

› *Sezione I, 19 marzo 2026 n. 10528; Pres. De Marzo; Rel. Curami; Pm (diff.) Patarnello; Ric. C.*

ORIENTAMENTO DIFFORME

Esecuzione penale - Ordinamento penitenziario - Modalità del trattamento - Permessi di necessità - Eventi familiari di particolare gravità - Nozione - Condizione patologica cronica del congiunto del detenuto - Non valutabilità - Fattispecie.*(Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 30, comma 2)*

Ai fini della concessione del permesso di necessità, la patologia cronica a sviluppo progressivo da cui è affetto il familiare (nella specie, psicosi schizo-affettiva cronica grave) non costituisce "evento di particolare gravità" che legittima la concessione del beneficio in quanto tale condizione, connotata da protrazione indefinita nel tempo, è inconciliabile con il carattere straordinario dell'istituto.

› *Sezione I, 24 aprile 2019 n. 17593; Pres. Casa; Rel. Minchella; Pm (conf.) Cocomello; Ric. Ribisi*

Esecuzione penale - Ordinamento penitenziario - Modalità del trattamento - Permessi di necessità - Eventi familiari di particolare gravità - Nozione - Eccezionalità. (*Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 30, comma 2)*

In tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali.

› *Sezione I, 28 dicembre 2017 n. 57813; Pres. Mazzei; Rel. Boni; Pm (con.) Marinelli; Ric. Graviano*

que osservato qui la Cassazione in parte motiva, **non comporta alcuna apertura indiscriminata** alla reiterazione dei permessi di necessità, restando ferma l'esigenza di preservare il carattere eccezionale dell'istituto ed evitare che situazioni croniche si traducano in una periodicità di fatto del beneficio.

A tal fine occorre che i giudici di merito debbano valutare con attenzione una serie di criteri.

In primo luogo, si deve procedere **all'accertamento effettivo dell'intensità e della concretezza del legame affettivo,** che non può essere presunto sulla base del mero rapporto di parentela, ma deve emergere da elementi fattuali specifici.

In secondo luogo, deve essere valutata la reale possibilità di mantenere

il rapporto affettivo attraverso **strumenti alternativi,** quali i colloqui telefonici o i video colloqui, verificando non solo la loro astratta disponibilità, ma la loro concreta idoneità a soddisfare le esigenze relazionali, tenendo conto dell'incidenza della patologia sul tipo di comunicazione e, in taluni casi, della necessità insostituibile del contatto personale (sulla possibilità di tenere i contatti con modalità alternative, cfr. Sezione I, 5 febbraio 2026, C.)

In terzo luogo, va anche valutata la concreta possibilità che possa realizzarsi un trasporto del familiare, in relazione alle condizioni nelle quali versa.

Ancora, va considerato **il tempo intercorso dall'ultimo contatto o dalla precedente fruizione del permesso,** poiché un intervallo temporale significativo può, di per sé, escludere il rischio di ordinarietà della concessione, specie quando la situazione familiare coinvolga persone di età avanzata, rispetto alle quali il mero decorso del tempo assume un rilievo ulteriore (in questo senso, Sezione I, 22 aprile 2016, B., che ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di permesso di un detenuto per visitare la figlia, affetta da patologie incompatibili con lo svolgimento dei colloqui con modalità ordinarie, proprio stante la prossimità temporale con l'ultimo permesso concesso).

Esclusa qualsiasi predeterminazione di una periodicità fissa del beneficio: ogni istanza va valutata in concreto, senza automatismi

Infine, deve **escludersi qualsiasi predeterminazione di una periodicità fissa del beneficio,** dovendo ogni istanza essere valutata autonomamente e in concreto, sulla base dei presupposti attuali, senza automatismi né in senso favorevole né in senso preclusivo.



Modulo24 Famiglia

Il Sole 24 ORE Professionale

TUTTO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA IN UNA PIATTAFORMA DIGITALE EVOLUTA

Un servizio di aggiornamento sulle novità in tema di adozioni e minori, matrimonio, convivenza e unioni civili, filiazione, diritti e tutela della persona, separazione e divorzio, successione e donazione.

SCOPRI DI PIÙ
modulo24famiglia.com

Gruppo Il Sole 24 ORE

IL MASSIMARIO

a cura di ***Giuseppe Amato***

Rassegna delle massime della Cassazione penale

IMPUGNAZIONI

Impugnazioni penali - Sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio - Giudizio abbreviato - Estensione della limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero - Esclusione. *(Cpp, articoli 443, 550 e seguenti; 593)*
Sezione VI, ordinanza 21 ottobre 2026 n. 36935; Pres. e Rel. Ricciarelli; Pm (diff.) Gamberini; Ric. Proc. gen. App. Trieste in proc. Martini

IL PRINCIPIO

Nei confronti di una sentenza di assoluzione, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, avente ad oggetto reato per il quale si procede con citazione diretta ai sensi dell'articolo 550 del Cpp, non è applicabile la disposizione dell'articolo 593, comma 2, del Cpp, che limita il potere di appello del pubblico ministero, dovendo valere la disciplina speciale prevista dall'articolo 443 del Cpp per il giudizio abbreviato.

LA NOTA

La Cassazione ribadisce quel recente orientamento (cfr. Sezione V, 2 luglio 2026, Proc. gen. App. Catanzaro in proc. X.) che, nell'affrontare il tema dell'ambito di applicabilità della limitazione al potere di appello del pubblico ministero nei confronti della sentenza di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, del Cpp, stabilita nell'articolo 593, comma 2, del Cpp, come innovato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, ha preso consapevolmente le distanze dal precedente di segno diametralmente contrario in cui, invece, la Corte di legittimità aveva ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte nell'articolo 593, comma 2, del Cpp dalla legge n. 114 del 2024, non fosse appellabile la sentenza di proscioglimento relativa a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio neanche nel caso in cui la sentenza risultasse emessa in esito a giudizio abbreviato, ciò argomentandolo sul rilievo che l'articolo 593, comma 2, del Cpp non limita l'inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento (cfr. Sezione II, 23 aprile 2025, Proc. Rep. Trib. Torino in proc. Manca). Secondo tale ultimo e più recente orientamento si attribuisce specifica rilevanza alla disciplina generale stabilita dall'articolo 443 del Cpp, laddove sono stabiliti i limiti alla proponibilità per l'appello in caso di procedimento definito con il giudizio abbreviato; norma che, per la sua specificità in tema di giudizio abbreviato, già è stata riguardata da un intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 320 del 20 luglio 2007), dove il giudice delle leggi sono intervenuti proprio sull'articolo 443 del Cpp, dichiarandolo incostituzionale nella parte in cui limitava il potere di impugnazione del pubblico ministero, affermando che l'integrale soppressione del potere di gravame del pubblico ministero rispetto alle sentenze di proscioglimento rese in abbreviato determinava un'alterazione costituzionalmente non giustificata dell'equilibrio del sistema processuale.

PROVA PENALE

Mezzi di prova - Prova documentale - Acquisizione di *screenshots* - Formalità. *(Cpp, articoli 187 e seguenti, 234)*
Sezione VI, sentenza 24 settembre 2026 n. 34433; Pres. Di Stefano; Rel. Tondin; Pm (conf.) Monferini; Ric. Zannini

IL PRINCIPIO

L'acquisizione degli screenshots di messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede un provvedimento di sequestro del pubblico ministero, in quanto documenta una conversazione alla quale lo stesso soggetto ha partecipato.

LA NOTA

Anche di recente, si è ribadito che l'acquisizione di *screenshots* di messaggi forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più *in itinere*, ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario (Sezione VI, 7 luglio 2026, X.). In termini, si è affermato che l'acquisizione di *screenshots* di messaggi *WhatsApp* forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa del reato di atti persecutori) non richiede un provvedimento giudiziale, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato, dovendosi quindi escludere profili di violazione della segretezza della corrispondenza, poiché la tutela dell'articolo 15 della Costituzione riguarda le ingerenze esterne, non la disponibilità da parte dei partecipanti (Sezione V, 18 settembre 2025, X.). Conseguentemente, in tema di prova, non vi è alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare, sul quale compaiano messaggi sms, allo scopo di acquisirne la documentazione, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste, sostanzialmente, nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto, con la conseguente legittimità della sua acquisizione (nella specie, trattavasi della fotografia dei messaggi sms pervenuti su un telefono cellulare) (Sezione III, 6 novembre 2019, R.).

IMPUGNAZIONI

Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Diffamazione - Sindacato della Corte di legittimità. *(Cpp, articolo 606; Cp, articolo 595)*

In tema di diffamazione, la Corte di cassazione può esaminare la frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione e l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. Ciò non deroga, per il reato di diffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte di cassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all'articolo 129, comma 1, del Cpp, in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, che riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

¶ *Sezione V, sentenza 8 ottobre 2026 n. 35656; Pres. Miccoli; Rel. Cirillo; Pm (diff.) Sansonetti; Ric. Pili*

FISCO

Reati tributari - Circostanze attenuanti - Lieve entità del danno - Inapplicabilità. *(Cp, articolo 62, numero 4; decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74)*

La circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del Cp non è applicabile ai reati tributari perché questi illeciti non sono annoverabili tra quelli che offendono il patrimonio. Infatti, i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto non sono posti a tutela del patrimonio dello Stato, ma dell'interesse, di rango costituzionale, all'osservanza dell'obbligo dei cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva sicché, per questi reati, non trova fondamento razionale la attenuazione della pena, in considerazione della entità più o meno lieve del danno, che si pretenderebbe arrecato all'Erario.

¶ *Sezione IV, sentenza 5 ottobre 2026 n. 35293; Pres. Di Salvo; Rel. Vignale; Pm (conf.) Ciambellini; Ric. Del Pinto e altri*

MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Compito del giudice - Valutazione della vicenda cautelare a prescindere dai motivi. *(Cpp, articolo 309)*

Compito del giudice del riesame è la valutazione globale della vicenda cautelare, a prescindere da quelle che sono le eventuali specifiche doglianze proposte con l'impugnazione, che valgono soltanto ad attenuare l'obbligo di motivazione, nel senso che, sui punti non oggetto di censura, la motivazione potrà essere articolata in modo sintetico e non condizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa. Da ciò deriva anche che il giudice del riesame può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare.

¶ *Sezione VI, sentenza 24 settembre 2026 n. 34433; Pres. Di Stefano; Rel. Tondin; Pm (conf.) Monferini; Ric. Zannini*

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Ricettazione - Ricezione di una pluralità di beni - Conseguenze - Pluralità di reati - Eventuale applicabilità della continuazione. *(Cp, articoli 81 e 648)*

In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia e una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona. Piuttosto, i vari reati di ricettazione commessi dall'agente possono essere compresi in un unico disegno criminoso se sono stati programmati come un tutto unico, a nulla rilevando il momento di consumazione dei rispettivi reati presupposti.

¶ *Sezione II, sentenza 8 ottobre 2026 n. 35665; Pres. Pellegrino; Rel. Cardamone; Pm (conf.) Patarnello; Ric. Cazzella*

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Maltrattamenti in famiglia - Reato abituale - Consumazione - Conseguenze - Successione di leggi - Norma sopravvenuta sfavorevole - Applicabilità. *(Cp, articolo 572)*

Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019 n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato.

¶ *Sezione I, sentenza 14 ottobre 2026 n. 36177; Pres. De Marzo; Rel. Monaco; Pm (conf.) Cuomo; Ric. X.*

REATI CONTRO LA PERSONA

Diffamazione - Diritto di critica - Fattispecie. *(Cp, articoli 51 e 595)*

In tema di diffamazione, il diritto di critica ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità e si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi. In questa prospettiva, nell'esercizio del diritto di critica, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha, per sua natura, carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva ravvisato la diffamazione nella condotta dell'imputato che, pubblicando alcuni post sulla sua pagina *facebook*, aveva utilizzato nei confronti del gestore del servizio idrico regionale espressioni ritenute offensive della reputazione: "codardo", "ignavo", "coniglio", "venditore di fumo" " troglodita del diritto, dell'economia e della finanza"; la Corte ha inquadrato la vicenda nel contesto complessivo, in cui risultava che l'imputato aveva promosso una vasta iniziativa pubblica e giudiziaria culminata nella promozione di un'azione di classe a tutela degli utenti del servizio idrico, che aveva coinvolto molti cittadini e numerose amministrazioni locali; la vicenda, quindi, pur caratterizzata da toni accesi, era da qualificare come scriminata dal diritto di critica, in quanto le espressioni utilizzate risultavano strettamente correlate alla manifestazione del dissenso e alla tutela degli interessi e dei valori, di rilievo pubblico, ritenuti compromessi).

¶ *Sezione V, sentenza 8 ottobre 2026 n. 35656; Pres. Miccoli; Rel. Cirillo; Pm (diff.) Sansonetti; Ric. Pili*

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Corruzione per l'esercizio della funzione - Contenuto del patto corruttivo. *(Cp, articolo 318)*

L'articolo 318 del Cp incrimina la condotta del pubblico ufficiale che "vende", secondo lo schema del *do ut des*, le proprie funzioni o i propri poteri e non richiede l'individuazione di uno specifico atto dell'ufficio quale oggetto dell'accordo corruttivo. Si anticipa, in tal modo, la soglia di tutela della pubblica amministrazione, colpendo già l'asservimento della funzione agli interessi del privato, prima ancora che tale disponibilità si traduca nel compimento di uno specifico atto. In proposito, il riferimento della norma anche all'esercizio dei "poteri" (oltre che all'esercizio delle funzioni") amplia il perimetro della condotta punibile oltre quanto strettamente riferibile allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e consente di sanzionare la corruzione finalizzata a incidere su attività non di stretta competenza del singolo pubblico ufficiale, quando egli possa avere una concreta influenza proprio in ragione del ruolo rivestito nella amministrazione di appartenenza. Ne deriva, che l'oggetto del mercimonio può essere non solo quello che rientra nella sfera di competenza del pubblico ufficiale, ma anche quello che rientra nella sfera di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che, in relazione ad esso, egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto.

¶ *Sezione VI, sentenza 24 settembre 2026 n. 34433; Pres.*

Di Stefano; Rel. Tondin; Pm (conf.) Monferini; Ric. Zannini

Corruzione - Traffico di influenze illecite - Differenze. ***(Cp, articoli 318 e 346-bis)***
Per la configurabilità della corruzione è necessario che l'atto compiuto o da compiere sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o, quantomeno, che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. Diversamente, nel reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del Cp l'agente, che ben può essere un pubblico ufficiale, vende la sua possibile influenza sul pubblico ufficiale che ha competenza sull'attività di interesse: al riguardo, occorre però che la carica pubblica dell'agente costituisca soltanto il presupposto fattuale della capacità del soggetto di esercitare influenza su altri pubblici ufficiali, perché laddove l'intervento promesso o realizzato costituisca espressione, diretta o indiretta, dei poteri o delle prerogative dell'ufficio è ravvisabile il reato di corruzione.

¶ *Sezione VI, sentenza 24 settembre 2026 n. 34433; Pres. Di Stefano; Rel. Tondin; Pm (conf.) Monferini; Ric. Zannini*

REATO

Circostanze di reato - Circostanze attenuanti comuni - Danno di speciale tenuità - Applicabilità dell'attenuante - Condizioni - Valutazione globale dell'evento dannoso o pericoloso – Necessità - Conseguenze in caso di ricettazione di assegni, carte di pagamento e documenti. ***(Cp, articolo 62, numero 4)***
In tema di ricettazione, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'articolo 62, comma 1, numero 4, del Cp, la valutazione non può essere circoscritta al solo valore economico intrinseco della cosa ricettata, ma deve estendersi al complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa quale conseguenza diretta del fatto illecito. La consistenza del pregiudizio deve, pertanto, essere apprezzata in termini oggettivi, considerando la globalità degli effetti derivanti dalla condotta. Sulla base di questo principio, deve escludersi la configurabilità dell'attenuante in caso di ricettazione di assegni, di carte di pagamento e di documenti

¶ *Sezione II, sentenza 8 ottobre 2026 n. 35665; Pres. Pellegrino; Rel. Cardamone; Pm (conf.) Patarnello; Ric. Cazzella*

Reato continuato - Determinazione degli aumenti di pena - Motivazione - Limiti. ***(Cp, articolo 81, comma 2)***
In tema di reato continuato, il giudice di merito, quando determina distintamente gli aumenti per i reati satellite, non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata qualora gli incrementi siano di modesta entità, essendo in tal caso escluso ogni abuso del potere discrezionale attribuitogli dall'articolo 132 del Cp.

¶ *Sezione II, sentenza 8 ottobre 2026 n. 35665; Pres. Pellegrino; Rel. Cardamone; Pm (conf.) Patarnello; Ric. Cazzella*



IL MASSIMARIO

a cura di ***Aldo Natalini***

Rassegna delle massime dei giudici di merito

APPELLO PENALE

Parte civile - Sentenze di proscioglimento - Appellabilità ai fini civili - Ammissibilità - Ragioni. *(Cpp, articoli 76, 576 e 593, comma 3; Dlgs n. 150 del 2022, articolo 34, comma 1)*

In tema di impugnazioni, anche successivamente alla riforma di cui al Dlgs n. 150 del 2022 la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale a norma dell'articolo 593, comma 3, Cpp, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera a), Dlgs citato, tenuto conto della specialità del sistema impugnatorio come regolato dal disposto di cui all'articolo 576 Cpp.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 6 luglio 2026 n. 456 - Pres. G. Basilli*

Reformatio in peius* - Divieto - Ambito - Indicazione.** **(Cpp, articolo 597, comma 3)*

Il divieto di *reformatio in peius* di cui all'articolo 597, comma 3, Cpp riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice e che consegue ex lege al l'accertamento del reato ed alla condanna.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 6 agosto 2026 n. 727 - Pres. M.C. Salvia; est. L. Falco*

Azione civile - Spese - Giudice d'appello - Liquidazione d'ufficio - Esclusione - Ragioni. *(Disposizioni di attuazione al Cpp, articolo 153)*

In tema di spese relative all'azione civile, il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non abbia presentato le conclusioni in nota scritta e la nota spese di cui all'articolo 153 disposizioni di attuazione al Cpp, difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 17 agosto 2026 n. 794 - Pres. M.C. Salvia*

CIRCOLAZIONE STRADALE

Omissione di soccorso - Ambito - Fuga in conseguenza di incidente stradale - Natura - Di pericolo - Sussistenza - Perfezionamento - Obbligo di prestare soccorso - Adempimento - Indicazione. *(Codice della strada, articolo 189)*

In tema di omissione di soccorso, l'articolo 189 CdS configura un sistema progressivo di obblighi gravanti sull'utente della strada coinvolto in un incidente riconducibile alla propria condotta, imponendo, anzitutto, l'obbligo di fermarsi e, in presenza di persone ferite, quello ulteriore di prestare assistenza: il reato di fuga di cui al comma sesto costituisce un reato omissivo di pericolo che si perfeziona nel momento in cui il conducente si allontana in violazione dell'obbligo di fermarsi, purché abbia percepito un incidente concretamente idoneo a cagionare lesioni, senza che sia necessario l'accertamento di un effettivo danno alla persona, sicché l'obbligo di fermarsi può ritenersi adempiuto solo mediante una sosta tale da consentire al conducente di verificare l'accaduto, prestare l'eventuale assistenza e rendersi identificabile ai fini della ricostruzione dei fatti e delle conseguenti responsabili.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 6 agosto 2026 n. 727 - Pres. M.C. Salvia; est. L. Falco*

FISCO

Reati tributari - Rappresentanza legale - Mancanza - Indicazioni - Responsabilità per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Conseguenze. *(Dlgs 74/2000, articolo 5)*

In tema di reati tributari, il rappresentante legale di una società di capitale tenuto al deposito della dichiarazione in materia di imposte sui redditi si deve ritenere mancante non solo in totale assenza della relativa nomina, ma anche in presenza di un prestanome che non ha alcun potere o ingerenza nella gestione della società e che quindi non è in grado di presentare la dichiarazione dei redditi perché non dispone dei docu-

menti contabili detenuti dall'amministratore di fatto; ne consegue che risponde del reato omissivo proprio di cui all'articolo 5 Dlgs n. 74 del 2000, colui il quale effettivamente gestisce la società perché solo lui è in condizione di compiere l'azione dovuta, mentre l'estraneo è il prestanome.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 11 agosto 2026 n. 561 - Pres. A. Di Carlo*

INTERNET E INFORMATICA

Diffamazione - A mezzo internet - Titolarità dell'indirizzo IP di spedizione dei messaggi diffamatori - Accertamento tecnico - Necessità - Esclusione - Condizioni. *(Cp, articolo 595; Cpp, articolo 192)*

Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione commesso a mezzo internet, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo Facebook sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del forum sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo *nickname*.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 5 agosto 2026 n. 726 - Pres. M.C. Salvia; rel. L. Falco*

PROCESSO PENALE

Decreto che dispone il giudizio - Avviso sulla facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa - Mancanza - Nullità - Esclusione - Ragioni. *(Cpp, articolo 429, comma 2)*

Non costituisce causa di nullità la mancata indicazione, nel decreto che dispone il giudizio, dell'avviso sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, trattandosi di un onere informativo o divulgativo che non ha alcuna incidenza sulla validità della *vocatio in ius*.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 29 giugno 2026 n. 466 - Pres. est. L. Falco*

Decreto che dispone il giudizio - Mancata sottoscrizione dell'ausiliario del giudice - Nullità - Esclusione - Ragioni. *(Cpp, articoli 178 e 429, comma 2)*

Non costituisce causa di nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell'ausiliario del giudice, atteso che tale omissione non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'articolo 429, comma 2, Cpp, che richiama le sole nullità di cui alle lettere c) e f) del comma 1 della medesima disposizione.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 29 giugno 2026 n. 466 - Pres. est. L. Falco*

PROVA CIVILE

Prove acquisite nel fascicolo del dibattimento - Utilizzabilità - Sussistenza. *(Cpp, articoli 431 e 526)*

In tema di prove, sono utilizzabili, ai fini della decisione, tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento ma acquisite al fascicolo per il dibattimento.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 29 giugno 2026 n. 466 - Pres. est. L. Falco*

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Con violenza sulle cose - Elemento oggettivo - Violenza manutentiva e violenza reitegrativa - Reato - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. *(Cp, articoli 392 e 393)*

Non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose la condotta di colui che, con un comportamento violento, mantiene il possesso attuale del bene - violenza manutentiva - oppure lo recupera nell'immediatezza dello spoglio subito - violenza reintegrativa - trattandosi di comportamenti legittimi, in quanto tendono a conservare l'ordine giuridico preesistente sicché si è in presenza di una causa di giustificazione consistente nella concreta ed attuale necessità di tutelare il possesso.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 6 luglio 2026 n. 456 - Pres. G. Basilli*

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Maltrattamenti in famiglia - Condotta abituale connotata da sopraffazione e vessazione - Necessità - Contrasti rientranti nella normale dialettica familiare - Rilevanza penale - Esclusione. *(Cp, articolo 572)*

Il reato di maltrattamenti verso familiari si distingue dai conflitti familiari fisiologici poiché richiede una condotta abituale connotata da sopraffazione e vessazione, idonea a determinare nella vittima una condizione di abituale sofferenza e di soggezione, mentre non rilevano le liti o i contrasti che rientrano nella normale dialettica dei rapporti familiari.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 4 agosto 2026 n. 725 - Pres. M.C. Salvia; rel. F. Betti*

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Soggetto obbligato - Facoltà di sostituzione della somma stabilita dal giudice civile a titolo di mantenimento - Possibilità - Esclusione. *(Cp, articolo 570)*

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento.

¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 17 luglio 2026 n. 507 - Pres. M.C. Salvia; rel. F. Betti*

REATI CONTRO LA PERSONA

Adescamento dei minori - Atto rilevante - Indicazione. *(Cp, articolo 609-undecies)*
In tema di adescamento dei minori, l'atto rilevante ai fini della configurabilità del reato deve essere volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, minacce lusinghe, tali essendo quelle idonee a carpire la fiducia della persona minore attraverso qualsiasi allettamento - fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'articolo 609-undecies Cp.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 29 giugno 2026 n. 466 - Pres. est. L. Falco*

Adescamento di minori - Clausola di riserva - Funzione - Indicazione. *(Cp, articolo 609-undecies)*
Nel reato di adescamento di minori, la prevista clausola di riserva chiarisce il rapporto tra detto reato e i reati-fine, nel senso che l'adescamento è configurabile allorquando non siano ancora integrati gli estremi del tentativo (e tanto più del reato consumato) del reato-fine in quanto, nell'ipotesi che quest'ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all'articolo 609-undecies Cp significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall'agente si risolverebbe in un antefatto non punibile.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 29 giugno 2026 n. 466 - Pres. est. L. Falco*

Atti persecutori - Dichiarazioni della persona offesa - Attendibilità - Rapporti col soggetto attivo - Irrilevanza. *(Cp, articolo 612-bis)*
In tema di atti persecutori commessi nei confronti della ex convivente, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore, ricercando il contatto con lo stesso o comunque non sottraendosi al suo "gioco" psicologico e relazionale.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 8 luglio 2026 n. 566 - Pres. M.C. Salvia; rel. L. Falco*

Atti persecutori - In ambito giudiziario o amministrativo - Configurabilità - Condizioni. *(Cp, articolo 612-bis)*
In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità del cosiddetto stalking" giudiziario o amministrativo è necessario che l'esercizio delle azioni giudiziarie o amministrative si sostanzi, sotto il profilo oggettivo, in un abuso del potere o delle facoltà legittime spettanti all'agente realizzato con modalità del tutto pretestuose che fuoriescono dal perimetro normativo di riferimento, non essendo sufficiente la sola finalità vessatoria perseguita.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 27 luglio 2026 n. 837 - Pres. M.C. Salvia*

Diffamazione - Diritto di critica - Continenza - Applicabilità - Condizioni. *(Cp, articoli 51 e 595)*
In tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica ex articolo 51 Cp è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato: ciò in quanto il riconoscimento del diritto di critica tollera giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce, ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 5 agosto 2026 n. 726 - Pres. M.C. Salvia; rel. L. Falco*

Diffamazione - A mezzo stampa - Diritto di cronaca giudiziaria - Obblighi del giornalista - Indicazione. *(Cp, articolo 595)*
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il giornalista che riporti una notizia tratta da un procedimento penale, in particolare se risalente nel tempo, è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la stessa si sia poi rivelata priva di fondamento, tanto da comportare l'assoluzione dell'accusato.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 21 luglio 2025 n. 568 - Pres. G. Basilli;*

Produzione di materiale pedopornografico - Consumazione - Luogo e momento di inserimento nel supporto telematico delle immagini ritraenti la persona minore - Rilevanza - Conseguenze - Luogo di ricezione - Competenza territoriale - Irrilevanza. *(Cp, articolo 600-ter)*
Il reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all'articolo 600-ter Cp si consuma nel momento e nel luogo in cui le immagini ritraenti la persona minore in pose erotiche vengono inserite sul supporto telematico, realizzandosi in tale fase la lesione del bene giuridico protetto, mediante la produzione di materiale realizzato attraverso lo sfruttamento dell'immagine della vittima; ne consegue che il luogo di ricezione dell'immagine pedopornografica è irrilevante ai fini della competenza territoriale.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 29 giugno 2026 n. 466 - Pres. est. L. Falco*

Produzione di materiale pedopornografico - Pericolo di diffusione del materiale vietato - Necessità - Esclu-

sione - Rappresentazione pedopornografica - Scopo sessuale - Accertamento giudiziale - Contenuto - Indicazione. *(Cp, articolo 609-ter, comma 1)*
Ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all'articolo 600- ter, comma 1, n. 1, Cp, non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto mentre lo scopo sessuale, idoneo a qualificare come pedopornografica la rappresentazione degli organi sessuali di un minore non coinvolto in attività sessuali esplicite, simulate o reali, implica l'accertamento della finalità della produzione, la quale, ove non immediatamente evincibile, può essere desunta da ogni elemento utile, compresa l'intenzione dell'agente, ricorrendo il reato quando la rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 27 luglio 2026 n. 620 - Pres. M.C. Salvia; rel. F. Betti*

Violenza sessuale - Toccamento fugace e repentino - Reato - Configurabilità - Condizioni. *(Cp, articolo 609-bis)*
Integra il delitto di violenza sessuale anche il toccamento repentino e non consentito di una zona erogena, pur se compiuto sopra gli indumenti, non essendo necessario che l'agente persegua una finalità di eccitazione o di appagamento sessuale essendo sufficiente la coscienza e volontà di porre in essere una condotta che, per le sue caratteristiche oggettive e per il contesto nel quale si inserisce, incida sulla libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 27 luglio 2026 n. 620 - Pres. M.C. Salvia; rel. F. Betti*

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dei privati - Esercizio abusivo della professione medica - Concreto svolgimento di atti tipici della professione - Rilevanza - Precisazioni. *(Cp, articolo 348)*
Ai fini della sussistenza del reato di abusivo esercizio della professione medica, deve aversi riguardo al concreto svolgimento di atti tipici, cioè di atti riservati a detta professione, dovendo negarsi che possa avere rilievo, per escluderne la configurabilità, la circostanza che l'agente non si presenti come "medico", ma come esercente un'attività alternativa a quella della medicina tradizionale, atteso che ciò che rileva agli effetti dell'articolo 348 Cp non è il metodo scientifico adoperato, ma la natura dell'attività svolta. (In motivazione la Corte ha precisato che ciò che caratterizza l'attività medica, per la quale è necessaria una specifica laurea e una altrettanto specifica abilitazione, è la diagnosi, cioè l'individuazione di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale, la "profilassi", ossia la prevenzione della malattia, e la "cura", l'indicazione dei rimedi diretti ad eliminare le patologie riscontrate ovvero a ridurne gli effetti).
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 16 luglio 2026 n. 497 - Pres. G. Basilli*

REATO

Cause di estinzione - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione al pagamento di una somma a titolo risarcitorio - Condizioni.
In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione del beneficio al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore della persona pregiudicata dal fatto-reato non si pone in contrasto con la prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato, risolvendosi detto obbligo in un impegno che si aggiunge a quello di non commettere ulteriori reati nei termini e nei modi indicati dall'articolo 168 Cp, pena, sia nell'uno che nell'altro caso, la revoca del beneficio.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 17 luglio 2026 n. 507 - Pres. M.C. Salvia; rel. F. Betti*

Contravvenzioni - Concernenti la polizia di sicurezza - Accensioni e esplosioni pericolose - Natura - Di pericolo - Sussistenza - Conseguenze. *(Cp, articolo 703)*
La contravvenzione di cui all'articolo 703 Cp incriminante le accensioni e esplosioni pericolose ha natura di reato di pericolo concreto, sicché per la sua configurabilità è necessario accertare l'idoneità del mezzo utilizzato per provocare le accensioni e le esplosioni a ledere la vita o l'incolumità delle persone.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 10 agosto 2026 n. 592 - Pres. G. Basilli*

Delitti contro la fede pubblica - Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. *(Cp, articoli 62, n. 4, e 455)*
In tema di reati contro la fede pubblica, è configurabile la circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità ex articolo 62, n. 4, Cp purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso subito dalla persona offesa. (Fattispecie relativa a messa in circolazione e detenzione a tal fine di due banconote apparentemente del valore di 100 in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante).
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 31 luglio 2026 n. 649 - Pres. G. Basilli; rel. L. Falco*

Delitti contro la fede pubblica - Falso nummario - Accertamento mediante perizia - Necessità - Esclusione. *(Cp, articolo 455; Disposizioni di attuazione al Cpp, articolo 74)*
In tema di delitti contro la fede pubblica, l'articolo 74 delle disposizioni di attuazione al Cpp, nel prevedere che venga nominato come perito un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o della direzione generale del Tesoro, non ha introdotto l'obbligo della perizia nummaria quale prova legale, ma ha semplicemente indicato le categorie dotate di particolare professionalità all'interno delle quali il giudice è tenuto a scegliere l'esperto, nel caso in cui ritenga necessario procedere a tale accertamento peritale.
¶ *Corte d'appello di Ancona, sezione penale, sentenza 31 luglio 2026 n. 649 - Pres. G. Basilli; rel. L. Falco*

GIURISPRUDENZA

CONSUMATORE

IL TESTO DELLA SENTENZA

Comunicazioni elettroniche, la "riserva di umanità" va garantita dall'Agcom

Consiglio di Stato - Sezione VI - Sentenza 6 ottobre 2026 n. 7354

» PAG 76

IL COMMENTO

L'obbligo dello standard qualitativo risulta ragionevole e proporzionale

di Giulia Pernice

» PAG 82

IL TESTO DELLA SENTENZA

Consiglio di Stato - Sezione VI - Sentenza 6 ottobre 2026 n. 7354
Presidente De Felice; Relatore Ponte; Fastweb Spa contro Agcom e altri

Comunicazioni elettroniche, la “riserva di umanità” va garantita dall’Agcom

LA MASSIMA

Consumatore - Comunicazione elettroniche - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Poteri regolamentari - Poteri di vigilanza - Evoluzione tecnologica - Operatori del settore - Utenti finali - Riserva di umanità - Principio di non discriminazione tecnologica - Principio di trasparenza - Principio di imputabilità - Sindacato giurisdizionale.
La regolamentazione di un settore connotato da una repentina evoluzione tecnologica deve tenere in considerazione tanto le esigenze degli operatori del settore che sono chiamati a rendere un servizio adeguato agli obiettivi anche economici, quanto l'impatto che l'evoluzione ha sull'ordinamento e sui rapporti socio economici connessi. A tal fine deve essere operato un bilanciamento in cui emerge il ruolo centrale della cosiddetta garanzia di riserva di umanità, concetto che porta al rispetto dei principi di non discriminazione tecnologica, di trasparenza e di imputabilità. Ciò, peraltro, assume rilievo sempre di più non solo nell'ambito dei rapporti autoritativi classici, ma anche nell'ambito dei rapporti contrattuali e di utenza, specie laddove svolti da soggetti che operano in regime di concessione. Nel caso di specie tale bilanciamento è svolto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, caratterizzati da discrezionalità amministrativa, ha correttamente previsto che nell'ambito dei servizi di assistenza il cliente ha diritto all'assistenza telefonica da parte del fornitore del servizio chiamando il call center indicato dal proprio operatore, e non semplicemente attraverso una prenotazione ad un giorno successivo e un mero contatto digitale. L'imposizione del predetto standard qualitativo risulta in linea con il principio di ragionevolezza e proporzionalità laddove, oltre a essersi basato su dati forniti dagli stessi operatori, lascia questi ultimi liberi nelle scelte operative e organizzative da adottare per garantire l'effettiva attuazione delle tutele previste, imponendo un sacrificio comune per garantire il supporto umano richiesto dall'utente umano medio.

Fatto

Con l’appello in esame la società appellante impugnava la sentenza n. 12830 del 2025 del Tar Lazio, di rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa Fastweb S.p.a. avverso i seguenti atti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 255/24/Cons., recante Adozione della disciplina e degli indicatori di qualità del servizio di assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi, pubblicata sul sito web di AGCom in data 8 agosto 2024, non notificata; relativo Allegato A Disciplina e qualità del servizio di assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi.

In particolare, il ricorso veniva proposto avverso alcune previsioni regolamentari: i) l’obbligo di consentire l’assistenza telefonica con un addetto, nella misura in cui dovesse essere inteso dall’Autorità come dovere di garantire all’utente la possibilità di parlare con un addetto direttamente digitando un numero telefonico di riferimento, escludendo quindi la possibilità della prenotazione del ricontatto telefonico nelle modalità e nelle tempistiche scelte dall’utente (articoli 4, comma 1 e comma 2, lett. k), e articolo 5 commi 1, 2, 3 e 9 e articolo 7 comma 2); ii) il dovere di assicurare, in caso di eccezionali condizioni di congestione del traffico a livello di rete, che il cliente non riceva il tono di occupato, bensì un messaggio che lo inviti a richiamare successivamente, nella parte in cui l’Autorità dovesse ritenere che tale messaggio debba necessariamente essere un messaggio dell’addetto al call center e non possa

essere registrato (articolo 5, comma 2); iii) l'obbligo di assicurare, almeno nei giorni feriali, il servizio telefonico di assistenza clienti con operatore umano nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 21.30 (ovvero fino alle 19.30 per numeri di assistenza clienti affari), nella parte in cui tale fascia oraria deve essere garantita anche per i disservizi non bloccanti, non consentendo in questo caso una diversa modulazione (art. 5, comma 8); iv) l'eccessivo grado di dettaglio e incisività del regolamento.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello, riproponendo le censure di prime cure e contestando le argomentazioni della sentenza impugnata:

› erroneità della declaratoria di inammissibilità del I motivo di ricorso operata dal TAR, erroneità della sentenza per falsa applicazione dell'articolo 100 del c.p.c., contraddittorietà, violazione dell'art. 73, comma 3, del CPA;
› erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il I motivo di ricorso, eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione, perplessità, sviamento della causa tipica, difetto di istruttoria;
› erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il IV motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 12, lett. h) e i) della legge n. 481/95 e della legge 249/97, violazione degli artt. 4, 98 quaterdecies, 98 quindecies, 98 sedecies, 98 viciesquater, allegato 9 del CCE, violazione del principio di libera iniziativa economica di cui all'art, 41 della Costituzione, violazione e limitazione della concorrenza, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, carenza di potere in concreto.

L'autorità appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Si costituiva in giudizio altresì l'associazione interveniente ad adiuvandum, chiedendo l'accoglimento dell'appello.

Alla pubblica udienza del 1° ottobre 2026 la causa passava in decisione.

Diritto

1. La presente controversia ha ad oggetto la sentenza che ha rigettato il ricorso proposto dalla società, odierna appellante, avverso le previsioni regolamentari riassunte nella narrativa in fatto, connesse ai relativi quattro originari motivi di ricorso, introdotte con la delibera n. 255/24/CONS, recante la "Disciplina e qualità del servizio di assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi".

2. All'esito del giudizio di prime cure il Tar, oltre ad aver evidenziato profili di inammissibilità in relazione alle domande formulate in termini di richiesta interpretativa delle disposizioni, invero incompatibili con la struttura stessa del processo amministrativo, ha esaminato e respinto nel merito tutti e quattro i profili dedotti; le censure di appello, oltre a censurare le argomentazioni e le conclusioni del Tar, hanno ad oggetto la riproposizione del primo e del quarto motivo di ricorso originario.

3. L'esame dei motivi di appello e le stesse rilevanti deduzioni di parte appellante impongono un breve inquadramento delle problematiche di fondo, già oggetto di approfondimento nella giurisprudenza della sezione (cfr. ad es. sentenza 6039 del 2026 e 5039 del 2025).

3.1 Nel caso in esame l'Autorità ha stabilito standard qualitativi minimi per i servizi di assistenza clienti, volti a garantire un adeguato livello di tutela degli utenti finali; in particolare attraverso l'obbligo di garantire il tempestivo contatto di un ausilio umano.

3.2 In tale ottica, l'attività di regolazione mira a promuovere non solo la qualità tecnica del servizio di telecomunicazione, ma anche la capacità degli operatori di assicurare un supporto efficace e tempi di risposta rapidi, cruciali in un contesto sociale caratterizzato da una costante interconnessione, in cui la continuità e l'efficienza delle comunicazioni rappresentano una condizione essenziale per il regolare svolgimento delle attività quotidiane, lavorative e relazionali.

3.3 Pertanto, anche a seguito delle ulteriori modifiche del codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha ragionevolmente ritenuto opportuno procedere ad una revisione sistematica del regolamento in materia di servizio assistenza clienti, al fine di allineare la disciplina alle più recenti esigenze normative e tecnologiche; e tale attività si colloca nell'ambito del fondamentale ruolo rivestito dalle autorità indipendenti nel contesto di riferimento.

3.4 Infatti, in specie a fronte della ormai costante e sempre più rapida evoluzione tecnologica, occorre adeguare la parallela, stante la diffusione sempre più estesa del relativo ambito e tempo di utilizzo degli strumenti di comunicazione, attività di salvaguardia dei principi e delle tutele necessarie, in specie in quanto l'evoluzione umana non può forzatamente andare alla stessa velocità di quella tecnologica. In tale contesto, il ruolo affidato e svolto dall'Autorità appare ancora fondamentale.

3.5 Se è ovvio che le imprese operanti in un settore connotato da una tale evoluzione debbano seguirne la stessa, garantendo un servizio adeguato agli obiettivi anche economici perseguiti, è parimenti ovvio che la relativa regolamentazione debba tenere ben presente l'impatto che la stessa ha sull'ordinamento e sui rapporti socio economici connessi; nell'ambito di tale delicata attività di bilanciamento e disciplina, i parametri di riferimento sono sia normativi che di principio, connessi ai consolidati riferimenti ai fondamentali principi della non discriminazione tecnologica, della trasparenza e dell'imputabilità, anche reciproca, in specie tramite la garanzia della riserva di umanità, su cui la giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI n. 8472 del 2019), la dottrina e la legislazione hanno raggiunti valutazioni nella sostanza concordi (cfr. ad es. art. 30 comma 3 d.lgs. 36 del 2023 ed art. 3 l. 132 del 2025). Lo stesso regolamento unionale c.d. AI act sancisce all'art. 1 il fine di "*promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile,*

garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".

3.6 Ciò, peraltro, assume rilievo sempre di più non solo nell'ambito dei rapporti autoritativi classici, ma anche nell'ambito dei rapporti contrattuali e di utenza, specie laddove svolti da soggetti che operano in regime di concessione (e quindi posti in posizione non del tutto coincidente con quella di meri rapporti privatistici, in quanto operanti in un contesto regolato da norme principi ed interessi pubblici a fronte della limitatezza delle risorse e degli atti concessori relativi). Proprio il ruolo delle autorità indipendenti e della regolazione ad essi affidata conferma l'esigenza di estendere, nei limiti in primo luogo della ragionevolezza e della proporzionalità, le garanzie generali predette.

3.7 In tale prospettiva, l'ormai consolidato concetto condensato nella formula "riserva di umanità" riguarda non solo il controllo degli strumenti digitali e di intelligenza artificiale, comprendendo il bisogno di ausilio dell'utente umano medio.

3.8 Pertanto, è in tale contesto che va esaminata la legittimità della previsione regolamentare a mente della quale il cliente ha diritto all'assistenza telefonica da parte del fornitore del servizio chiamando il call center indicato dal proprio Operatore, e non semplicemente attraverso una prenotazione ad un giorno successivo e un mero contatto digitale; occorre permettere di ottenere assistenza da parte di un addetto e presentare reclamo nel minor tempo possibile, per cui un sistema di prenotazione digitale al giorno successivo va verificato alla luce sia del criterio del minor tempo possibile che dei principi sin qui riassunti.

4. Passando all'esame delle deduzioni poste a base del gravame, in relazione al primo motivo di appello, con cui parte appellante lamenta l'erroneità della declaratoria di inammissibilità e la sussistenza di un interesse concreto alla statuizione, in via preliminare va evidenziato come la doppia motivazione del Tar sul punto abbia avuto l'effetto di esaminare comunque nel merito la censura.

4.1 Invero, in linea generale va condivisa l'analisi processuale di prime cure svolta in ordine all'approccio del ricorso, quantomeno nella parte in cui era lo stesso gravame a richiedere un'interpretazione a proprio favore delle disposizioni, tanto da aver formulato "*i vizi in rubrica ... nella denegata ipotesi in cui le disposizioni richiamate al n. 2 dovessero essere interpretate...*". Infatti, è la stessa deduzione a risultare costruita in via subordinata rispetto all'accoglimento di una interpretazione aderente alle tesi della ricorrente.

4.2 Peraltro, se da un canto non è certamente in discussione la sussistenza di un interesse concreto della società rispetto alle previsioni regolatorie, in quanto impattanti sulla stessa predisposizione della complessa attività svolta dall'impresa nel delicato settore di riferimento, dall'altro canto neppure il Tar ha messo in discussione tale interesse, se non - ragionevolmente in termini processuali - rispetto alla stessa formulazione della deduzione.

4.3 In ogni caso la censura è stata anche affrontata e respinta nel merito, come reso evidente dall'esame del seguente passaggio motivazionale del Tar: "*In ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo, le norme regolamentari contestate si limitano a prescrivere che agli utenti sia garantita la possibilità effettiva di interloquire con un operatore e di presentare reclami attraverso il canale telefonico nel minor tempo possibile, senza tuttavia interferire sulle modalità operative e sull'organizzazione del servizio, lasciando agli stessi un margine di discrezionalità nella definizione dei processi interni, purché siano rispettati gli standard minimi richiesti. In tale contesto, assume carattere centrale e inderogabile l'obbligo di garantire all'utente un servizio di assistenza clienti accessibile direttamente mediante chiamata a un numero telefonico dedicato, che consenta di interloquire con un operatore umano. Ne consegue che non sarebbe conforme alla regolazione un modello in cui l'utente sia costretto, ad esempio, a prenotare un ricontatto tramite il sito web dell'operatore, poiché tale modalità non assicurerebbe l'esigenza di immediata accessibilità che deve caratterizzare il canale telefonico. Fermo restando il rispetto di tale standard minimo e uniforme, agli operatori è riconosciuto un ampio margine di autonomia organizzativa, restando a loro carico l'individuazione delle modalità concrete attraverso cui garantire l'effettiva attuazione delle tutele previste, anche mediante la differenziazione dei livelli di priorità in base alla natura delle richieste degli utenti. Spetta, in ogni caso, all'Autorità esercitare il proprio potere di vigilanza al fine di verificare, in concreto, la conformità del sistema adottato da Fastweb alle garanzie regolamentari, valutando se sia effettivamente garantita agli utenti, in tempi ragionevoli e con modalità comprensibili, la possibilità di interloquire con un operatore e di esercitare i propri diritti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del modello, in considerazione degli effettivi tempi di risposta, delle specifiche modalità con cui avviene il contatto con l'operatore, della semplicità e dell'accessibilità del sistema*".

5. In relazione al secondo motivo di appello, con cui non a caso la società ripropone nel merito il primo motivo di ricorso, oltre a condividere le valutazioni e le conclusioni di prime cure, va ribadito quanto posto a fondamento dei precedenti della Sezione, sopra richiamati, oltre alle ricadute evidenti derivanti dai principi predetti in tema di impatto dei sistemi digitali.

6. In linea generale, la conclusione dei contratti con l'utenza avviene per adesione a moduli contrattuali predefiniti e la gestione dei relativi rapporti avviene ricorrendo a processi informatizzati e digitali che, seppur in astratto consentano un frequente ed ampio reperimento di informazioni, oltre ad escludersi una assoluta esaustività di soluzione di problemi e questioni (ad esempio nel diffuso strumento delle cc.dd. *faq - frequently asked questions*), presuppongono una capacità di gestione che nell'utenza media non può certo essere pari a quella della controparte tecnica e del relativo operatore.

6.1 In tale ottica va quindi di nuovo evidenziato che l'adeguatezza delle modalità di accesso alle informazioni non può che essere valutata avuto riguardo alla

eterogenea platea degli utenti, non necessariamente in possesso della necessaria dimestichezza con gli strumenti informatici (sempre più evoluti) messi a disposizione dall'operatore. Ciò trova conferma - giova ribadirlo - nel fatto che trattasi di un ambito soggetto a regolazione proprio per la rilevanza degli interessi anche pubblici coinvolti, tanto che le imprese operano in regimi concessori.

6.2 In definitiva, cosi come pensata dall'impresa, ad esempio con la metodologia di prenotazione al giorno successivo, la modalità di assistenza pone al centro, come primario rispetto alle necessità dell'utente, solo la valutazione delle esigenze dell'impresa stessa, senza prendere in esame adeguatamente le primarie esigenze del consumatore\utente, che sono spesso - per motivi familiari lavorativi o anche economici - di avere un contatto immediato, senza invece attendere quelli che restano tempi e modalità utili prioritariamente solo all'impresa.

6.3 Ciò in particolare a fronte delle evidenti esigenze di risolvere rapidamente, ed attraverso un rapporto diretto con gli operatori, problemi di utilizzo di strumenti che sono ormai fondamentali per le ordinarie esigenze di vita, sia familiare che lavorativa.

7. Parte appellante pare guardare prioritariamente solo all'evoluzione del mercato nel senso delle esigenze delle imprese di settore, mentre anche la disciplina unionale pone quantomeno allo stesso livello - né potrebbe essere altrimenti, anche rispetto ai fondamentali principi costituzionali - le esigenze della controparte utenza; quest'ultima, peraltro, non è solo la controparte contrattuale comunque debole, a fronte di contratti predefiniti dall'azienda concessionaria, ma è anche l'utente rispetto a servizi resi da imprese che agiscono in concessione in un mercato caratterizzato da risorse ed operatori non certo liberi e infiniti.

7.1 In tale contesto va evidenziato come ormai la gran parte delle attività umane (pagamenti, acquisti, intrattenimenti, formazione, comunicazione) avvenga anche attraverso gli strumenti telecomunicazione in questione; conseguentemente l'assistenza va garantita anche in quest'ottica come adeguata e pronta, ponendo le esigenze dell'utenza quantomeno allo stesso livello di quelle dell'impresa.

7.2 Quindi, appare tutt'altro che illogico o sproporzionato il fatto che l'autorità regolatoria si preoccupi di garantire una assistenza adeguata, nei modi e nei tempi, all'importanza degli strumenti in esame per tutti gli utenti.

7.3 Per ciò che riguarda la parità di trattamento, la stessa appare garantita anche in quanto gli obblighi in contestazione risultano imposto a tutti gli operatori concorrenti.

7.4 Proporzionalità e ragionevolezza parimenti appaiono garantite anche in relazione agli esiti dell'istruttoria compiuta dall'Autorità, come emerge dalla richiamata approfondita AIR, svolta con due consultazioni pubbliche, acquisendo dati dagli operatori e comparando l'obbligo imposto con i dati di utilizzo del canale telefonico. I risultati documentati attestano che il 45% circa dei contatti con i call center avviene ancora tramite canale telefonico, e che l'assistenza telefonica diretta è l'unico strumento di contatto accessibile per le fasce di utenza meno digitalizzate. Va quindi condiviso quanto rilevato dai Giudici di prime cure, nel senso che il Regolamento «ha fissato degli standard aggiornati per garantire la qualità dei servizi di assistenza clienti, promuovendo una maggiore tutela degli utenti e un adeguamento alle innovazioni tecnologiche del settore» e il mantenimento del call center umano risponde a un obiettivo di inclusività «finalizzata a evitare che l'evoluzione digitale comporti effetti discriminatori nei confronti di categorie di utenti che, per ragioni anagrafiche, culturali o sociali, non dispongono degli strumenti o delle competenze necessarie per utilizzare i canali online». La misura appare quindi proporzionata in quanto il sacrificio imposto - e cioè garantire un canale telefonico diretto - è minimo rispetto al beneficio collettivo assicurato, oltre ad essere analogo a quello predisposto dall'impresa solo che viene determinato in termini utili non solo all'impresa stessa ma anche all'utente.

7.5 Invero, il regolamento nella parte contestata non prescrive modalità organizzative specifiche, ma garantisce un risultato minimo inderogabile: la possibilità per l'utente di raggiungere direttamente, mediante chiamata telefonica a un numero dedicato, un operatore umano. Il sistema che propone Fastweb, in cui per ampie classi di richiesta l'utente non può parlare immediatamente con un addetto ma deve prenotare un ricontatto per una fascia oraria successiva, nega strutturalmente tale risultato, ponendo in primario (quindi non paritario e inadeguato rispetto alle esigenze dell'utenza e le relative sempre più totali esigenze, familiari lavorative, economiche, sociali). Non a caso, l'utente che chiama il numero del call center non ottiene assistenza immediata.

8. La infondatezza delle deduzioni emerge anche alla luce dei precedenti della sezione in ordine alla verifica della discrezionalità dell'autorità in materia.

8.1 Come evidenziato anche in recenti pronunce, il Collegio rileva che il potere esercitato dall'Autorità, nel caso di specie, è connotato da un ampio esercizio di discrezionalità amministrativa nella valutazione dei fatti idonei ad apprestare un livello di qualità di servizi soddisfacente per l'utenza che non concretizza, sulla base delle argomentazioni logico-giuridiche di cui infra, un vulnus sproporzionato alla libertà di impresa.

8.2 La discrezionalità amministrativa, al pari di quella tecnica, è censurabile in sede giurisdizionale solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti o laddove sia carente di istruttoria e di motivazione.

8.3 L'Amministrazione, nell'effettuare le valutazioni di competenza, in linea di massima, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza, già evidenziata, che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, si riveli manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ra-

gionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti.

8.4 Il ricorso a criteri di opportunità, infatti, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1013).

9. Priva di rilievo ai fini di causa appare l'invocazione di precedenti unionali, nel senso che la disciplina di rilievo (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) vada interpretata "*nel senso che, da un lato, esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone al professionista, prima di concludere con un consumatore un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, contemplato all'articolo 2, punti 7 e 8, di tale direttiva, di fornire, in ogni caso, il proprio numero di telefono. Dall'altro lato, detta disposizione non implica un obbligo per il professionista di attivare una linea telefonica, o di fax, o di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo e impone di comunicare tale numero o quello del fax o il suo indirizzo di posta elettronica soltanto nel caso in cui detto professionista già disponga di tali mezzi di comunicazione con i consumatori. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, sebbene tale disposizione imponga al professionista di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di comunicazione atto a soddisfare i criteri di una comunicazione diretta ed efficace, essa non osta a che detto professionista fornisca mezzi di comunicazione diversi da quelli elencati nella medesima disposizione al fine di soddisfare tali criteri*".

9.1 Anche sulla scorta di tali preminenti indicazioni, ciò che rileva è che sia messo a disposizione del consumatore un mezzo di comunicazione atto a soddisfare i criteri di una comunicazione diretta ed efficace, anche diverso da quelli di fornire un numero diretto.

9.2 Invero tali precedenti, oltre a riguardare prioritariamente anche la fase anteriore di conclusione del contratto in cui fornire il contatto, confermano la necessità di mettere a disposizione modalità dirette ed efficaci, e quelle individuabili sulla scorta delle indicazioni dall'Autorità appaiono pienamente coerenti a tali parametri, in specie dinanzi alla soluzione di problemi non solo nell'avvio del rapporto (se scegliere o meno di concludere il contratto con quell'operatore) ma anche in quella - particolarmente rilevante in corso di rapporto - di gestione della soluzione dei problemi anche tecnici (e spesso complessi, per la media dell'utenza) che solo la stessa controparte può risolvere.

9.3 D'altronde non a caso si precisa che la normativa non implica un obbligo per il professionista di attivare una linea telefonica, o di fax, o di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo e impone di comunicare tale numero o quello del fax o il suo indirizzo di posta elettronica ma ciò soltanto nel caso in cui detto professionista già disponga di tali mezzi di comunicazione con i consumatori.

9.4 Come già evidenziato da tempo dalla Sezione nei precedenti evocati (15 ottobre 2020, nn. 6232 e 6233 e 2 dicembre 2019, n. 8227) la condivisa impostazione della CGUE offre un'esegesi della normativa che contempera un livello elevato di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese.

9.5 Quindi, se il modello richiesto dalla disciplina consumeristica risulta rispettato in ragione del fatto che il professionista strutturi un efficace e tempestivo strumento di comunicazione con il consumatore, nel caso di specie, a fronte del contesto di riferimento ricostruito, dei principi e della normativa di riferimento quello individuato appare proporzionato e tale da garantire ragionevolmente le esigenze sia dell'impresa sia dell'utenza, in un bilanciamento pienamente logico e coerente all'ordinamento vigente.

9.6 Non sussistono quindi i presupposti per il prospettato, seppure in via subordinata, rinvio pregiudiziale.

10. In relazione al terzo motivo di appello, con cui parte appellante lamenta l'erroneo rigetto del quarto motivo di ricorso, assumono rilievo, oltre a quanto sin qui evidenziato, le ricadute della disciplina vigente, rettamente intesa a fronte del contesto di riferimento sopra tratteggiato.

10.1 La stessa società appellante, invero non a caso, precisa che "non intende contestare il potere dell'Autorità in relazione alla fissazione di obiettivi e standard minimi", ritenendo piuttosto che, una volta fissati tali standard, le modalità organizzative dei servizi di assistenza - che rappresentano costi strutturali - facciano parte dell'autonoma organizzazione economico-imprenditoriale degli operatori.

10.2 Tuttavia, proprio a fronte della riconosciuta ammissibilità della fissazione di obiettivi e standard, è inammissibile che l'impresa destinataria possa violare gli stessi attraverso modalità più comode ed utili alle proprie esigenze piuttosto che a quelle dell'utenza.

11. Ciò trova conferma nel dato normativo.

11.1 La invocata legge n. 481 del 1995 attribuisce all'Autorità il compito di emanare le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (art. 2, comma 12, lett. h).

11.2 Nel contesto di riferimento il concetto di livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione, oltre ad apparire di ampio spettro, non può poi essere steri-

lizzato da una sorta di libertà negli strumenti specifici scelti dall'impresa, che debbono essere valutati e contestualizzati nel medesimo ambito.

11.3 D'altronde, le previsioni impugnate si limitano a prescrivere che l'utente deve poter raggiungere direttamente un operatore umano mediante chiamata; le relative modalità, che non possono essere elusive, rientrano nella piena autonomia dell'impresa.

11.4 Inoltre, va ribadito che l'assistenza telefonica rappresenta una specifica prestazione dell'operatore nei confronti dell'utente, tanto che la legge n. 249 del 1997 rafforza tale prerogativa con il mandato di adottare direttive recanti "standard minimi per ogni comparto di attività".

11.5 Vanno parimenti condivise le puntuali difese erariali in relazione alla disciplina codicistica (in specie ex art. 98 sedecies) laddove attribuisce espressamente all'Autorità il compito di definire i parametri di qualità del servizio da misurare tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, le quali, non a caso, includono esplicitamente tra i parametri di qualità dell'assistenza clienti il "Response time for operator services", definito come il tempo che intercorre tra la composizione del numero e l'istante in cui l'operatore umano risponde. Questo parametro presuppone strutturalmente la possibilità di un contatto immediato con un operatore umano.

11.6 La piena aderenza alle disposizioni codicistiche emerge anche ex art. 4 del codice, che persegue l'obiettivo di garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme, nonché con le previsioni in materia di accessibilità per gli utenti con disabilità (artt. 98 quaterdecies, 98-quindecies, 98-viciesquater); si conferma che l'obbligo di assistenza telefonica umana risponde a una finalità normativa europea prima ancora che nazionale. E tale obbligo deve essere garantito in termini tempestivi, per essere reale. In definitiva, una sorta di riserva di umanità reciproca, umanità nei confronti dell'utente, umanità anche nel garantire un operatore umano nell'impresa a contatto con la controparte.

12. Tali oneri peraltro si iscrivono nel contesto più ampio di trasparenza ed accessibilità, come ancora di recente ricordato dalla sezione (sentenza n. 6039 del 2026): qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato IX siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa autorità competente in coordinamento, se del caso, con l'autorità nazionale di regolamentazione, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

13. Gli stessi concetti di accessibilità, chiarezza ed esaustività non possono rimanere estranei alle questioni oggi esaminate.

Pertanto, va ribadita la legittimità della previsione regolamentare a mente della quale il cliente ha diritto all'assistenza telefonica da parte del fornitore del servizio chiamando il call center indicato dal proprio Operatore, e non semplicemente attraverso una prenotazione ad un giorno successivo ed un mero contatto digitale; occorre permettere di ottenere assistenza da parte di un addetto e presentare reclamo nel minor tempo possibile, per cui un sistema di prenotazione digitale al giorno successivo appare incompatibile sia col criterio del minor tempo possibile sia rispetto ai principi sin qui riassunti.

14. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto respinto.

15. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.



Consiglio di Stato - Sezione VI - Sentenza 6 ottobre 2026 n. 7354

L'obbligo dello standard qualitativo risulta ragionevole e proporzionale

Comunicazioni elettroniche

Giulia Pernice

La giurisprudenza amministrativa da tempo è impegnata nel tracciare le coordinate in grado di orientare un ricorso bilanciato ai nuovi strumenti digitali e all'intelligenza artificiale.

Le più importanti pronunce, fin dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8472 del 2019, hanno preso in considerazione il **piano dei rapporti autoritativi classici**, chiarendo come la c.d. riserva di umanità sia in grado di garantire un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali dei destinatari dell'azione amministrativa e il rispetto dei principi di non discriminazione tecnologica, di trasparenza e di imputabilità, consentendo così un controllo dei suddetti strumenti.

I principi così consolidati trovano ora una nuova sfida applicativa in settori caratterizzati da una repentina evoluzione tecnologica, nell'ambito dei quali a venire in considerazione è il **piano dei rapporti contrattuali e di utenza**. È con riferimento a tali settori che alle Autorità Amministrative Indipendenti è affidato il compito di estendere le predette garanzie.

La riserva di umanità garantisce un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali dei destinatari dell'azione amministrativa e il rispetto della trasparenza

L'importanza della decisione

La sentenza oggetto di attenzione si sofferma, in particolare, sul settore delle comunicazioni elettroniche in cui l'attuazione della c.d. riserva di umanità va garantita dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Nella specie, il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi sulla scelta di tale ultima Autorità che, nello specifico caso della regolazione degli standard qualitativi minimi per i servizi di assistenza clienti, volti ad un adeguato livello di tutela degli utenti finali, attua la garanzia di riserva di umanità mediante **l'obbligo di tempestivo contatto di un ausilio umano.**

La fattispecie controversa

Al fine di una migliore comprensione dei principi affermati nella sentenza in esame, occorre svolgere un breve inquadramento della fattispecie controversa.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d'ora in avanti "AGCom" o "Autorità") **adottava una delibera recante l'adozione della disciplina e degli indicatori di qualità del servizio di assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi**, seguita in particolare dall' Allegato A sulla "disciplina e qualità del servizio di assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi".

I suddetti atti venivano impugnati dinanzi al Tar per il Lazio da una nota società per azioni operante nel settore delle telecomunicazioni.

In particolare, il ricorso veniva proposto avverso alcune previsioni regolamentari così individuate e censurate:

- ***i)* l'obbligo di consentire l'assistenza telefonica con un addetto**, nella misura in cui dovesse essere inteso dall'Autorità come dovere di garantire all'utente la possibilità di parlare con un addetto direttamente digitando un numero telefonico di riferimento, escludendo quindi la possibilità

della prenotazione del ricontatto telefonico nelle modalità e nelle tempistiche scelte dall'utente;

- ***ii)*** **il dovere di assicurare, in caso di eccezionali condizioni di congestione del traffico a livello di rete, che il cliente non riceva il tono di occupato, bensì un messaggio che lo inviti a richiamare successivamente,** nella parte in cui l'Autorità dovesse ritenere che tale messaggio debba necessariamente essere un messaggio dell'addetto al call center e non possa essere registrato;
- ***iii)*** **l'obbligo di assicurare, almeno nei giorni feriali, il servizio telefonico di assistenza clienti con operatore umano nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 21.30** (ovvero fino alle 19.30 per numeri di assistenza clienti affari), nella parte in cui tale fascia oraria deve essere garantita anche per i disservizi non bloccanti, non consentendo in questo caso una diversa modulazione;
- ***iv)*** l'eccessivo grado di dettaglio e incisività del regolamento.

A esito del giudizio di prime cure il Tar per il Lazio dichiarava il ricorso in parte inammissibile con riferimento alla parte in cui veniva chiesta dalla società un'interpretazione a proprio favore delle disposizioni regolamentari, respingendolo per il resto.

La società soccombente impugnava la sentenza dinanzi alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato che con propria decisione **ha ritenuto l'appello infondato per le ragioni di seguito specificate.**

La decisione del Consiglio di Stato

Nel confermare le statuizioni del giudice di primo grado, il Consiglio di Stato si è soffermato su due aspetti di particolare rilievo nell'ambito del settore delle comunicazioni, guardando tanto al piano dei rapporti tra i poteri regolamentari dell'Autorità e la discrezionalità organizzativa degli operatori del settore, quanto al piano dell'impatto digitale nei rapporti contrattuali sorti con imprese che operano in regime concessorio, non potendo fare a meno di chiamare in causa la garanzia della c.d. riserva di umanità.

All'Autorità è riconosciuto un potere di vigilanza che consente di verificare in concreto la conformità delle scelte rispetto alle prescrizioni comuni dettate in sede regolamentare

La discrezionalità organizzativa degli operatori del settore tra potere regolamentare e potere di vigilanza dell'AGCOM

Con riferimento al primo piano, si osserva che **le norme regolamentari adottate dalle Autorità dei settori economici nevralgici non interferiscono con la discrezionalità degli operatori in tema di modalità operative e organizzazione del servizio**. Questi ultimi, infatti, devono rispettare gli standard uniformi dettati, restando a loro carico l'individuazione delle modalità concrete attraverso cui garantirne l'effettiva attuazione.

In quest'ottica **all'Autorità è riconosciuto un potere di vigilanza che consente di verificare in concreto la conformità delle scelte rispetto alle prescrizioni comuni dettate in sede regolamentare**.

Nello specifico settore delle comunicazioni elettroniche, l'attività di regolazione mira a promuovere non solo la qualità tecnica del servizio di telecomunicazione, ma anche la capacità degli operatori di assicurare un supporto efficace e tempi di risposta rapidi, cruciali in un **contesto sociale caratterizzato da una costante interconnessione, in cui la continuità e l'efficienza delle comunicazioni rappresentano una condizione essenziale per il regolare svolgimento delle attività quotidiane, lavorative e relazionali**. Per tale ragione l'AGCom ha ritenuto opportuno procedere a una revisione del regolamento in materia di servizio assistenza clienti, stabilendo standard qualitativi minimi per i servizi di assistenza clienti in particolare attraverso l'obbligo di garantire il tempestivo contatto di un ausilio umano.

In questo contesto il giudice amministrativo osserva che le norme regolamentari contestate dalla società ricorrente si limitano a prescrivere che agli utenti sia garantita la possibilità effettiva di interloquire con un operatore e di presentare reclami attraverso il canale telefonico nel minor tempo possibile, senza tuttavia interferire sulle modalità operative e sull'organizzazione del servizio che sono rimesse alla discrezionalità della società. Ne consegue che **il regolamento, nella parte contestata, non prescrive mo-**

dalità organizzative specifiche, ma garantisce un risultato minimo inderogabile: la possibilità per l'utente di raggiungere direttamente, mediante chiamata telefonica a un numero dedicato, un operatore umano.

Le garanzie regolamentari e i processi informatizzati e digitali: la tutela dell'utenza media

Con riferimento al secondo piano, la Sesta Sezione di Palazzo Spada si sofferma sulla portata garantista delle disposizioni regolamentari in tema di impatto digitale nei rapporti contrattuali e di utenza.

In particolare, si mette in rilievo che nel settore delle comunicazioni elettroniche la conclusione dei contratti con l'utenza avviene per adesione a moduli contrattuali predefiniti e la gestione dei relativi rapporti prevede il ricorso a processi informatizzati e digitali che, seppur in astratto consentano un frequente e **ampio reperimento di informazioni, presuppongono una capacità di gestione che nell'utenza media non può certo essere pari a quella della controparte tecnica e del relativo operatore.**

A ciò si aggiunge la considerazione che i rapporti riguardano le imprese che operano in regimi concessori e quindi posti in posizione non del tutto coincidente con quella di meri rapporti privatistici, in quanto operanti in un contesto regolato da norme, principi e interessi pubblici a fronte della limitatezza delle risorse e dei relativi atti concessori.

Emerge, dunque, che **l'utenza non è solo la controparte contrattuale, comunque debole a fronte di contratti predefiniti dall'azienda concessionaria, ma è anche utente rispetto ai servizi resi da imprese che agiscono in un mercato regolamentato.**

L'utenza non è solo la controparte contrattuale, ma è anche utente rispetto ai servizi resi da imprese che agiscono in un mercato regolamentato

Le suddette peculiarità caratterizzano dunque un ambito soggetto a regolazione da parte dell'AGCom cui viene affidato il compito di contemperare gli interessi coinvolti: da un lato la tutela della libertà di impresa e dall'altro la tutela dell'utenza media da un impatto tecnologico tale da privarlo del contatto diretto con un operatore umano.

In quest'ottica il concetto che interviene a supporto del bilanciamento degli interessi è quello della "riserva di umanità". A fronte della ormai costante e sempre più rapida evoluzione tecnologica in settori come quello delle comunicazioni, infatti, è chiaro che le imprese che vi operano devono fornire un servizio sempre più adeguato a tale evoluzione. Al contempo non si può ignorare che a tale cambiamento non corrisponde una evoluzione umana che procede parallelamente a quella tecnologica.

Da qui l'esigenza di affiancare la diffusione degli strumenti informatici e dell'intelligenza artificiale alla garanzia di un livello elevato dei diritti degli utenti finali di un servizio mediante la cosiddetta riserva di umanità che compendia il riferimento ai fondamentali principi della non discriminazione tecnologica, della trasparenza e dell'imputabilità così come ormai consolidato a livello normativo e giurisprudenziale (art. 1 Regolamento unionale c.d. AI; art. 30 comma 3 d.lgs. 36 del 2023 ed art. 3 l. 132 del 2025; Consiglio di Stato sez. VI n. 8472 del 2019, n. 6039 del 2026, n. 5039 del 2025).

Il bilanciamento di interessi alla luce della discrezionalità amministrativa dell'AGCom

Comprese le scelte di bilanciamento operate dall'Autorità di settore, merita da ultimo soffermarsi sulla natura del potere esercitato dall'AGCom in sede regolamentare.

Le scelte operate dall'Autorità, nel caso di specie, rappresentano valutazioni di discrezionalità amministrativa improntata cioè a scelte di opportunità **ispirate ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.**

Tali connotati comportano che in sede giurisdizionale, la discrezionalità amministrativa, al pari di quella tecnica, è censurabile solo quando il suo esercizio appaia *ictu oculi* viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti o laddove sia carente di istruttoria e di motivazione. Ne consegue che **la valutazione dell'amministrazione può ritenersi illegittima se, con riguardo alla concreta situazione, si basi sul**

travisamento dei fatti o si riveli manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile. **Al contrario il sindacato del giudice trova un limite quanto la decisione, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole.**

Nel caso di specie il Consiglio di Stato ritiene che l'Autorità abbia garantito i menzionati principi in quanto **ha imposto standard minimi a tutti gli operatori, preceduti da due consultazioni pubbliche in occasione delle quali sono stati acquisiti dagli operatori i dati su cui si sono basate le previsioni regolamentari.**

La misura appare dunque proporzionata e ragionevole in quanto oltre a imporre un sacrificio, cioè garantire un canale telefonico diretto, minimo rispetto al beneficio collettivo assicurato, non prescrive modalità organizzative specifiche, imponendo soltanto di garantire un risultato inderogabile.

Alla luce dei principi sin qui riassunti, la sentenza giunge alla conclusione che le suddette previsioni sono legittime in quanto idonee a preservare il principio di riserva di umanità che non è soltanto propedeutico ad assicurare il controllo degli strumenti digitali e di intelligenza artificiale ma comprende anche il bisogno di ausilio dell'utente umano medio.

Conclusioni: la riserva di umanità verso nuovi campi di applicazione

Quanto messo in luce dal Consiglio di Stato, con una chiarezza che non è certo tipica del settore delle comunicazioni coinvolto, consente di osservare come il concetto di **riserva di umanità stia conoscendo gradualmente un campo di applicazione sempre più ampio che in qualche modo compensa quell'andamento evolutivo più lento cui si suole ricondurre l'evoluzione umana.**

Quanto messo in luce dal Consiglio di Stato consente di osservare come il concetto di riserva di umanità stia conoscendo un campo di applicazione sempre più ampio

Non stupisce infatti che l'evoluzione tecnologica non possa procedere di pari passo con l'evoluzione umana rispetto all'uso di nuovi strumenti che giorno dopo giorno cambiano la fisionomia di interi settori, ma non sembra più essere questo l'obiettivo da perseguire.

Al contrario, sembra che a fronte di tale evoluzione si prospetti una maggiore consapevolezza che **il piano umano debba sempre rappresentare il baricentro dei rapporti, autoritativi o contrattuali, che vengono in rilievo**. In altre parole, a tracciare la strada non è tanto la dinamicità l'evoluzione tecnologica quanto la staticità della riserva di umanità che consente di verificare se i nuovi strumenti sono adeguati alle esigenze dei destinatari, non potendo prescindere dai diritti di cui questi ultimi sono titolari e dalle conoscenze possedute. In tale prospettiva, come ribadito dal Consiglio di Stato, l'ormai consolidato concetto condensato nella formula "riserva di umanità" **riguarda non solo il controllo degli strumenti digitali e di intelligenza artificiale, ma comprende anche il bisogno di ausilio dell'utente umano medio**

Tali considerazioni non possono però restare affermazioni di principio ma devono trovare una sempre più concreta applicazione specialmente, come si è appena visto, nei settori in cui vi è una spinta sempre più forte degli obiettivi economici parametrati sull'evoluzione tecnologica, quantomeno ponendo le esigenze "umane" di supporto dell'utenza allo stesso livello di quelle economiche dell'impresa.

24ORE PROFESSIONALE
Smart24 Lex.
La soluzione per affrontare le nuove sfide della professione legale.
smart24lex.com
Smart24 Lex

Il Sole 24 ORE Professionale

Conosci il metodo. Approfondisci i contenuti. Scopri il percorso.

Partecipa alle Opening Lessons gratuite dei Laboratori Professionali Certificati.

Insieme ai Direttori Scientifici potrai valutare da vicino la struttura dei percorsi, il metodo didattico e il programma annuale, per individuare la proposta più adatta ai tuoi obiettivi di carriera.

Iscriviti alla lezione di prova.

Scopri le Opening Lessons e registrati su:
s24ore.it/laboratori-prova



GIURISPRUDENZA

COMMERCIO

IL COMMENTO

Dichiarazioni relative a prodotti cosmetici, chi li vende deve accertare la loro veridicità

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione VIII - Sentenza 5 novembre 2026 - Causa C-435/25- Commento

di Marina Castellaneta

» PAG 88

IL COMMENTO

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione VIII - Sentenza 5 novembre 2026 - Causa C-435/25 - Commento
Presidente e relatore Fenger; Avvocato generale Norkus; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 18 giugno 2025, nel procedimento Verband Sozialer Wettbewerb eV contro GUT GEKAUFT Reformhäuser GmbH

Dichiarazioni relative a prodotti cosmetici, chi li vende deve accertare la loro veridicità

LA MASSIMA

Commercio - Prodotti cosmetici - Messa a disposizione sul mercato - Pubblicità - Obblighi dei distributori - Dovere di diligenza - Portata - Dichiarazioni relative al prodotto - Commercializzazione dei prodotti cosmetici con il nome o il marchio del fabbricante - Ripresa da parte del distributore, senza modifiche, di una dichiarazione del fabbricante relativa al prodotto - Obbligo di diligenza - Informazione manifestamente errata - Possibile pratica commerciale sleale. *(Regolamento n. 1223/2009, articoli 6 e 20; Direttiva 2005/29/CE, articolo 3)*
L'articolo 6, paragrafo 1, e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009, letto in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che un distributore che mette a disposizione sul mercato un prodotto cosmetico con il nome o il marchio del fabbricante e senza modificarlo è tenuto, in forza del suo obbligo di diligenza, a verificare che tale prodotto possieda le caratteristiche o le funzioni attribuitegli nelle dichiarazioni contenute nei suoi opuscoli pubblicitari, anche se tali dichiarazioni sono state messe a sua disposizione dal fabbricante di detto prodotto, figurano altresì sulla confezione del medesimo prodotto e sono state riprese tali e quali da tale distributore; tuttavia, tale obbligo sussiste soltanto qualora detto distributore disponga di informazioni su cienti che rivelano il carattere manifestamente ingannevole di dette dichiarazioni.

Marina Castellaneta

Non bastano le dichiarazioni del fabbricante per garantire la sicurezza del prodotto perché **colui che lo mette in vendita è tenuto, in forza del suo dovere di diligenza nel caso di dubbi manifesti, ad accertare che le caratteristiche dichiarate nei propri opuscoli pubblicitari sussistano effettivamente**. E questo al di là della posizione del produttore. In caso contrario, **se il distributore mette sul mercato il prodotto senza le verifiche richieste compie una pratica commerciale sleale.** Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 5 novembre nella causa C-435/25 (*Verband*) con la quale gli eurogiudici hanno chiarito alcuni aspetti del regolamento n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici in rapporto anche alla direttiva n. 2005/29 relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno. In particolare, la sentenza ha rilievo perché permette di **chiarire i rapporti tra produttore e distributore nei confronti dei consumatori, imponendo anche a quest'ultimo un dovere di vigilanza, seppure non assoluto.**

Il fatto

Il titolare di un negozio tedesco che vende prodotti dietetici e naturali

Per il testo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
ntplusdiritto.ilsole24ore.com

aveva pubblicizzato una crema per il viso evidenziando i benefici dell'estratto di ginseng, contenuto nel prodotto. L'opuscolo pubblicitario era stato approvato dal fabbricante del prodotto cosmetico ma un'associazione tedesca, che ha come fine il contrasto alla concorrenza sleale, aveva chiesto di vietare la diffusione pubblicitaria. Il Tribunale del Land di Düsseldorf aveva accolto il ricorso e vietato la pubblicità, ma in appello il verdetto era stato ribaltato in ragione del fatto che l'azienda produttrice non era responsabile della violazione dell'articolo 20 del regolamento n. 1223/2009 in base al quale "In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono". L'associazione a tutela dei consumatori aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Corte federale di Germania che, prima di decidere, ha chiamato in aiuto gli eurogiudici.

Gli obblighi del distributore

L'articolo 6 del regolamento n. 1223/2009, che fissa gli obblighi dei distributori, dispone che questi ultimi, nel momento in cui rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, **debbano agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili**. In particolare, "prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che: l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4; siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19, paragrafo 5; non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1". Nei casi in cui i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme ai requisiti indicati nel regolamento, non devono rendere "disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili". **Il distributore, quindi, deve verificare che siano adottate le misure correttive necessarie e qualora ciò non avvenga deve ritirare o richiamare il prodotto**. Tra gli altri obblighi, il distributore è anche tenuto a informare "la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri" che hanno reso disponibile il prodotto, "indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese". In via generale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, si considera come persona responsabile per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno dell'Unione non esportati o reimportati il "fabbricante stabilito nell'Unione". **Il distributore è invece qualificato come persona responsabile nei casi in cui immetta un prodotto cosmetico sul mercato** "con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili". In questo caso, il distributore si era attenuto alle indicazioni poste dal produttore e, quindi, non si poteva ritenere responsabile ai sensi dell'articolo 4. Detto questo, però, la Corte sottolinea la necessità di verificare il rispetto dell'obbligo di diligenza del distributore. Gli eurogiudici hanno preso in considerazione, accanto al dato letterale dell'atto UE, del contesto e degli obiettivi perseguiti. Va ricordato che l'articolo 6 del regolamento richiede che il distributore agisca con "la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili". Inoltre, l'articolo 20 impone che, nell'ambito dell'attività promozionali, **il distributore controlli il prodotto presentato al pubblico proprio perché anche l'attività pubblicitaria rientra tra le attività del distributore di cui all'articolo 6**. L'attività promozionale - osserva la Corte - "accompagna la messa a disposizione sul mercato da parte del distributore che partecipa così alla loro fornitura nell'ambito di un'attività commerciale". **Il regolamento ha lo scopo di evitare che il consumatore sia indotto in errore** e, quindi, le norme sulla pubblicità "rientrano nella nozione di prescrizioni applicabili e di requisiti applicabili di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 3". **Tuttavia, va sottolineato che non sussiste un obbligo generale** di "verificare sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni riprese dal fabbrican-

Il distributore deve verificare che siano adottate le misure correttive necessarie e qualora ciò non avvenga deve ritirare o richiamare il prodotto

te", **ma solo di garantire la conformità e accertare l'autenticità delle dichiarazioni del fabbricante nei soli casi in cui il distributore sia "consapevole di un problema" o se le informazioni di cui dispone abbiano carattere ingannevole.** È **il fabbricante, in via generale, ad avere la responsabilità poiché è anche colui che ha informazioni precise sulla progettazione, il funzionamento e la destinazione del prodotto**. Pertanto, la responsabilità del distributore è eventuale e sussiste solo se manca la condizione della diligenza dovuta nei casi in cui i dubbi sulla veridicità siano manifesti. In caso contrario, ad ammettere una responsabilità più ampia, con un obbligo di verifica generalizzato, sul distributore graverebbe un onere sproporzionato. In questo caso, il distributore aveva ricevuto una diffida dall'associazione sulla lotta alla concorrenza sleale quanto alla veridicità delle informazioni promozionali e, quindi, era tenuto, agendo con diligenza, ad effettuare delle verifiche prima della messa a disposizione del prodotto sul mercato**. Questo non significa escludere la responsabilità del produttore, ma affiancare a quest'ultima anche quella del distributore.** Inoltre, la Corte afferma che il distributore, anche nei casi in cui il produttore affermi la conformità del prodotto, **se persistono dei dubbi, è tenuto a non diffondere il prodotto.** Sul punto, ad attenuare la responsabilità del distributore, la Corte ha rilevato che "non si può contestare al distributore di avere violato il suo obbligo di diligenza seguendo il parere emesso dal fabbricante, a meno che tale parere non appaia manifestamente infondato". La valutazione nel merito spetta al giudice nazionale che dovrà attenersi all'interpretazione fornita da Lussemburgo.

È il fabbricante, in via generale, ad avere la responsabilità poiché è anche colui che ha informazioni precise su progettazione, funzionamento e destinazione

La possibile qualificazione di pratica commerciale sleale

L'ulteriore questione pregiudiziale sottoposta alla Corte UE ha riguardato **la possibilità di considerare la pubblicità di un prodotto cosmetico fatta da un distributore, basata su una dichiarazione ingannevole sul componente del prodotto** e ripresa dal fabbricante senza modifiche, come pratica commerciale sleale.

Sul punto viene in rilievo la direttiva n. 2005/29 che fissa norme uniformi in materia di pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti del consumatore. Tali pratiche, vietate dall'atto Ue in quanto in grado di falsare il comportamento dei consumatori, sono quelle indicate all'articolo 6 e includono la diffusione di informazioni false "anche nella sua presentazione complessiva" in grado di ingannare il consumatore medio sulle caratteristiche principali del prodotto, inducendolo "ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso". Nessun dubbio, per la Corte, che la circostanza di indicare in un opuscolo pubblicitario e sulla confezione di un prodotto cosmetico gli effetti di taluni elementi sia una pratica commerciale e, quindi, **i distributori sono tenuti a non svolgere quest'attività se risulta come pratica commerciale sleale rientrando tra le pratiche commerciali ingannevoli di cui all'articolo 6 della direttiva n. 2005/29.** Nell'effettuare il coordinamento con il regolamento, va considerato che le norme di tale atto sono norme speciali rispetto a quelle generali relative alle pratiche commerciali ingannevoli contenute nella direttiva n. 2005/29 e, quindi, prevalgono su quest'ultima almeno per quanto riguarda le norme specifiche sulle dichiarazioni sui prodotti cosmetici. È vero che entrambi gli atti perseguono un obiettivo comune, ma ciò non esclude che possa verificarsi un contrasto perché **il regolamento fissa la responsabilità del distributore solo in specifiche situazioni mentre la direttiva impone un divieto generale di diffondere pubblicità ingannevoli**. Potrebbe accadere, infatti, che il distributore che diffonde le dichiarazioni pubblicitarie di un fabbricante senza modificarle agisca in modo conforme al regolamento, ma non secondo la direttiva. In questi casi, **la Corte riconosce il primato del regolamento con una consequenziale attenuazione della responsabilità del distributore che ha agito in modo diligente.** Se, invece, il distributore non è diligente secondo l'accezione di cui all'articolo 6 si applica anche la direttiva n. 2005/29, con parametri che sono più rigorosi rispetto al regolamento e con un allargamento del perimetro della responsabilità del distributore.

Smart24 Lex Ai

Il Sole 24 ORE Professionale

LA SOLUZIONE PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE DELLA PROFESSIONE LEGALE



Smart24 Lex Ai rivoluziona la ricerca giuridica digitale con contenuti autorevoli, aggiornamento tempestivo e un unico accesso a *NT+ Diritto, Guida al Diritto, Ventiquattrore Avvocato e Il Merito*.
La **versione Pro** si adatta alle tue esigenze grazie ai moduli specialistici integrati nell'ambiente di lavoro.

In più, **24Ai Legal Assistant**, l'intelligenza artificiale che offre risposte accurate a quesiti **giuridici**, con la **garanzia** dell'indicazione **delle fonti** e della trasparenza del **processo di elaborazione** utilizzato.

SCOPRI DI PIÙ
smart24lex.com

Gruppo Il Sole 24 ORE



Il nuovo software con AI pensato per il professionista del diritto

Valore24 Ai Office è l'innovativa piattaforma di **Intelligenza Artificiale del Sole 24 Ore**, ideata per digitalizzare e potenziare il lavoro quotidiano.

Una soluzione all'avanguardia che, grazie a **specifici strumenti AI** istruiti sulla conoscenza approfondita della normativa, della prassi e del linguaggio tecnico dei **professionisti italiani**, affianca le competenze degli utilizzatori assistendoli in **molteplici attività**: dalla creazione di **documenti legali**, alle attività di **segreteria di studio**, fino all'**assistenza nei processi** civili, penali e tributari.

Tutto è progettato per garantire massima **protezione** delle **informazioni sensibili** dei clienti e dello studio, nel pieno rispetto del **segreto professionale** e delle normative sulla **privacy.**

Risparmia tempo e migliora la qualità e l'affidabilità dei servizi ai clienti.

SCOPRI DI PIÙ

ilsole24ore.com/valore24aioffice

Il Sole 24 ORE Professionale